

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) . . . . .	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	7
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	118
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	128
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	136
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	137
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	143
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	157

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	158
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO . . . . .	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . .	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . .	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI . . . . .	»	167
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	168

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sulla crisi tra Ucraina e Russia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) ..... 3

#### AUDIZIONI

*Martedì 8 febbraio 2022. – Presidenza della presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Roberta PINOTTI. – Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sulla crisi tra Ucraina e Russia.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Roberta PINOTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sui canali satellitari e la trasmissione diretta sulle *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Enrico LETTA (PD), la senatrice Daniela DONNO (M5S), i deputati Paolo FORMENTINI (LEGA) e Valentino VALENTINI (FI), il senatore Vito Rosario PETROCELLI, *Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato*, il deputato Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), collegato da remoto, la senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), il deputato Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC), il senatore Pier Ferdinando CASINI (Aut (SVP-PATT UV)), i deputati Erasmo PALAZZOTTO (LEU), collegato da remoto, Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), Pino CABRAS (MISTO-A), Osvaldo NAPOLI (CI), Piero FASSINO, *Presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, Iolanda DI STASIO (M5S), Matteo PEREGO DI

CREMNAGO (FI), Gennaro MIGLIORE (IV) e Yana Chiara EHM (Misto).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Roberta PINOTTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione in oggetto.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2020 (Doc. XXVII, n. 27) .....

5

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2020 (Doc. XXVII, n. 27).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati) di esperti della materia: Marco Bellezza, Paolo Benanti, Diletta Huyskes, Oreste Pollicino e Gianluca Rotondi .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati) di esperti

della materia: Marco Bellezza, Paolo Benanti, Diletta Huyskes, Oreste Pollicino e Gianluca Rotondi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Emendamenti C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.**

**Emendamenti C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,

agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge

C. 2 e abb.-A, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato

e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.55.**



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Emanuele Bilotti, professore ordinario di diritto privato presso l'Università europea di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	9
---	---

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	10
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	10

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e C. 2804 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	19
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Emanuele Bilotti, professore ordinario di diritto privato presso l'Università europea di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12**

**della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 febbraio 2022. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Inter-*

viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

### La seduta comincia alle 14.

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna in sede referente, in sede di relazioni al Parlamento e in sede consultiva ove non siano previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

#### Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

**C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ribadire che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e quindi sarà riesaminata dalla Camera solo per le parti oggetto di modificazioni da parte del Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ricorda che nella seduta del 20 gennaio scorso la relatrice, onorevole Palmisano, ha svolto la relazione sul provvedimento e che nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale e quindi la conclusione dell'esame preliminare.

Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 21 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Ricorda che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento è

fissato alle ore 11 di venerdì 11 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 14.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

### La seduta comincia alle 14.05.

#### Disciplina del volo da diporto o sportivo.

**Testo unificato C. 2493 e C. 2804.**

*(Parere alla IX Commissione).*

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio, dà la parola al relatore, onorevole Potenti, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Trasporti, il testo unificato delle abbinare proposte di legge C. 2493 Bendinelli e 2804 Maschio, in materia di volo da diporto o sportivo, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Nel rilevare che il testo in esame – composto da 15 articoli – è volto ad aggiornare la normativa in materia, precisa che nel corso della presente relazione si soffermerà sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala pertanto molto sinteticamente che il Capo I del testo, costituito da 9 articoli, contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la disciplina del volo da diporto o sportivo si

basa sul principio della sicurezza; l'articolo 2 reca la definizione di volo da diporto o sportivo (VDS) e l'oggetto dell'intervento; l'articolo 3 individua le competenze dell'Aero Club d'Italia in materia. Mentre l'articolo 4 definisce i termini per lo svolgimento dell'attività di volo libero i successivi articoli 5 e 6 intervengono rispettivamente in materia di uso delle aree di decollo e atterraggio e di titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero. Gli articoli 7 e 8 demandano al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione dei regolamenti di attuazione della normativa, con riferimento rispettivamente al volo libero e agli aeromobili per il volo da diporto e sportivo provvisti di motore. L'articolo 9 modifica il quarto comma dell'articolo 743 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di nozione di aeromobile.

Evidenzia che di stretto interesse della Commissione Giustizia appare il capo II che dispone in materia di sanzioni. Nel dettaglio segnala che l'articolo 10 introduce una serie di sanzioni amministrative, in particolare: la violazione da parte del pilota di un aeromobile per volo da diporto e sportivo delle disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni dell'uso degli spazi aerei o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione, ove richiesta, ovvero lo svolgimento di attività di volo sugli aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica o dopo la sua scadenza, sono puniti – ai sensi del comma 1 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000; l'esercizio di attività professionale di accompagnatore o di guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero lo svolgimento di attività su aeromobili per volo da diporto e sportivo in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (comma 2); lo svolgimento di attività di volo su aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo senza

aver conseguito il relativo titolo abilitante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000 (comma 3); l'esercizio di attività di istruzione al volo su aeromobili per volo da diporto e sportivo senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 (comma 4).

Fa presente che l'articolo 11, al comma 1, dispone che per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi del comma 2, all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo precedente procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti. Il medesimo comma 2 prevede inoltre che l'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza. Il comma 3 dell'articolo 11 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della citata legge n. 689 del 1981.

Sottolinea che agli articoli 12, 13 e 14 sono inoltre disciplinate le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle licenze, abilitazioni certificazioni e attestati, adottate, per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti ivi previsti, nei confronti dei titolari di attestato, di abilitazione o di licenza per la conduzione di aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo nonché, previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave (tranne che si tratti della terza infrazione), predeterminando il limite minimo e massimo di durata della sospensione per le fattispecie previste dall'allegato 2 annesso al provvedimento.

Segnala in particolare l'articolo 14, che prevede la revoca delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati, tra

l'altro, nel caso in cui il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (lettera *b*) del comma 1) o in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi (lettera *d*) del comma 1). L'articolo 15 reca infine l'abrogazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione generale valutando gli eventuali rilievi che dovessero essere formulati.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio, dà la parola alla relatrice, onorevole Sarti, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, della proposta di legge Ascari C. 3200, recante « Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio ».

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dell'impatto di genere del provvedimento, fa presente che la proposta di legge in esame, il cui testo non ha subito modifiche a seguito dell'esame delle proposte emendative, si compone di un unico articolo con un unico comma che include il reato di matrimonio forzato, previsto dall'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Osserva che la proposta di legge, come si evince dalla relazione illustrativa, intende infatti colmare una lacuna nel nostro ordinamento rinvenibile nell'assenza di riferimenti al citato reato di matrimonio forzato nel testo unico dell'immigrazione, e, in particolare, nell'articolo 18-bis, introdotto proprio per contrastare la violenza contro le donne.

Ricorda che l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico al fine di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. La citata disposizione, che si applica anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, prevede dunque il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza di determinati presupposti. Devono infatti essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale; lesioni personali, semplici e aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale; mutilazioni genitali femminili, ai sensi dell'articolo 583-bis del codice penale; sequestro

di persona, ai sensi dell'articolo 605 del codice penale; violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 609-*bis* del codice penale; atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale; nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. In alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale; se invece la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi ma anche in questo caso sarà obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti. Tale permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso

è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 18 *bis* del testo unico sull'immigrazione, nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per tale reato, commesso in ambito di violenza domestica, sarà possibile prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.

Rammenta altresì che l'articolo 558-*bis* del codice penale è stato ivi introdotto dall'articolo 7 del cosiddetto Codice Rosso (legge n. 69 del 2019) e punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque costringa, con violenza o minaccia, una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induca a contrarre matrimonio o unione civile. L'evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell'unione civile. L'articolo 558-*bis* prevede inoltre che la pena è aumentata se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni 18 e che, se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici, la pena è da due a sette anni di reclusione. La disposizione penale stabilisce altresì che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Sottolinea che la norma intende adempiere anche all'obbligo, sancito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n. 77 del 2013, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui ri-

siede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

Ciò premesso, manifesta la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni da parte dei colleghi ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.**

**C. 3434 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio.

In sostituzione della relattrice, onorevole Cristina, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione avvia, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, l'esame del disegno di legge C. 3434, di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Evidenzia che il decreto-legge n. 1 del 2022 si iscrive in una complessa sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19 e, come si evince dalla relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva. Nel passare ad esaminare i contenuti del provvedimento, composto da 6 articoli, e rinviando alla documentazione

predisposta dagli uffici per una completa analisi dello stesso, fa presente che in questa sede si soffermerà ad illustrare principalmente i profili di competenza della Commissione Giustizia. Evidenzia a tal fine che l'articolo 1, al comma 1, interviene sul decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) aggiungendovi gli articoli 4-*quater*, 4-*quinqies* e 4-*sexies*, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, disciplinandone l'applicazione. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4-*quater* stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale è esteso, a partire dall'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge al nostro esame) e fino al 15 giugno 2022, a tutti i cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri presenti sul territorio nazionale – di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) –, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Ai sensi del medesimo comma 1, restano ferme le norme specifiche (articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge n. 44 del 2021, e successive modificazioni) che stabiliscono – con il medesimo termine finale del 15 giugno 2022 – l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto (settori sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità). Anticipo a tale proposito che l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, intervenendo sull'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021 estende l'obbligo vaccinale anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Rileva che, come previsto dal comma 2 del nuovo articolo 4-*quater*, l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Inoltre, l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. A quest'ultimo riguardo, rammento che la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, prevede che la vaccinazione possa essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione mentre la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 328842, suggerisce che la vaccinazione sia effettuata preferibilmente entro i sei mesi dall'infezione (e comunque entro dodici mesi dalla guarigione). In merito, la relazione illustrativa ritiene che il suddetto rinvio alle circolari determini, ai fini dell'individuazione della « prima data utile » (cioè, ai fini dell'individuazione del termine di adempimento dell'obbligo), l'applicazione del suddetto termine di sei mesi. L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del nuovo articolo 4-*quater*) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022, fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022.

Ricorda che la sanzione per la violazione dell'obbligo di vaccinazione introdotto dall'articolo 4-*quater* viene comminata dall'articolo 4-*sexies* – anch'esso, come anticipato, aggiunto al decreto-legge n. 44 del 2021 dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Nel dettaglio, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro in uno dei seguenti casi: soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini pre-

visti con circolare del Ministero della salute; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). La durata del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del suddetto ciclo primario è, a partire dal 1° febbraio 2022, pari a sei mesi, in conseguenza della novella operata dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione alle Camere.

Rileva che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*sexies* la medesima sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legge n. 44 del 2021, vale a dire in caso di violazione dell'obbligo vaccinale che è già previsto per i lavoratori dei settori sopra specificati, indipendentemente dall'età anagrafica.

Fa presente che i commi da 3 e 6 dell'articolo 4-*sexies* definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. Quest'ultima è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero utilizzando i dati di cui dispone il Sistema tessera sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione (comma 3 dell'articolo 4-*sexies*). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4-*sexies* il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione del-

l'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi (comma 5 dell'articolo 4-*sexies*). Il comma 6 dell'articolo 4-*sexies* disciplina il procedimento per la notificazione dell'avviso di addebito, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale (ovvero l'impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, che reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato – secondo la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito – entro centottanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 dell'articolo 4-*sexies*). Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate (comma 8 dell'articolo 4-*sexies*), a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario

straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Precisa che il nuovo articolo 4-*quinquies* – aggiunto dal provvedimento in esame al decreto legge n. 44 del 2021 – al comma 1 introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte di determinati soggetti di età superiore a cinquanta anni. Più in particolare – attraverso il richiamo delle norme del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, contenute nei commi 1 e 8 del nuovo articolo 4-*quinquies* – tale obbligo concerne: il personale delle amministrazioni pubbliche (come identificate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il personale in regime di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo), il personale delle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni (articolo 9-*quinquies*, commi 1 e 2 del decreto legge n. 52 del 2021); i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie, oltre che i magistrati onorari e i giudici popolari (articolo 9-*sexies*, commi 1 e 4, del decreto legge n. 52 del 2021); chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi privati (articolo 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto legge n. 52 del 2021).



Osserva che in base al comma 2 dell'articolo 4-*quinquies*, i datori di lavoro, pubblici e privati, e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto, a decorrere dalla suddetta data del 15 febbraio 2022, del possesso e dell'esibizione del certificato verde « rafforzato » con riferimento ai soggetti summenzionati che accedano nei rispettivi luoghi di lavoro (o negli uffici giudiziari). Il comma 3 dell'articolo 4-*quinquies* prevede che per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater*, che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è verificato dai soggetti di cui al comma 2 nonché dai rispettivi datori di lavoro.

Evidenzia che i commi da 4 a 6 dell'articolo 4-*quinquies* riguardano le conseguenze sia del mancato possesso del certificato verde « rafforzato » da parte dei soggetti ultracinquantenni, rientranti nelle fattispecie in esame, sia dell'inadempimento del suddetto obbligo di verifica; tali conseguenze sono definite in termini omologhi a quelli stabiliti dalla disciplina vigente per la condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro. Mentre il comma 4 dispone in materia di assenza ingiustificata per i lavoratori non in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1, o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, il comma 5 stabilisce il divieto di accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale.

Sottolinea che il comma 6 prevede specifiche sanzioni amministrative per la violazione del suddetto divieto di accesso (comma 5 dell'articolo 4-*quinquies*) o dell'obbligo di verifica (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-*quinquies*), ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, attraverso il richiamo alle citate disposizioni, si prevede: per la violazione dell'obbligo di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei

soggetti preposti al controllo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; per la violazione del divieto di accesso l'applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione; per il pagamento in misura ridotta si rinvia alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Inoltre, attraverso il richiamo dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il comma 6 dispone in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Ricorda che, in base alla disciplina richiamata: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. Sottolinea che il comma 6, inoltre, ribadisce quanto già previsto dal richiamato comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, ovvero: che la sanzione è irrogata dal prefetto; che al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981 (articoli 1-31).

Rammenta che mentre l'articolo 2 del provvedimento in esame, novellando come anticipato l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, estende l'obbligo di vacci-

nazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di certificazioni verdi Covid-19, investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, che novella l'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 52 del 2021 inserendovi due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, in corso di validità, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Evidenzio che l'ampliamento operato dalla novella in esame concerne, tra gli altri, lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (lettera *c*) del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 52 del 2021). Il nuovo comma 1-*ter* del citato articolo 9-*bis*, introdotto dalla lettera *a*) in esame, prevede che la predetta estensione decorra dal 20 gennaio 2022 e che le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici oggetto dell'ampliamento disposto dalla norma in esame avvenga nel rispetto delle prescrizioni ivi previste siano effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. In proposito rammento che trovano applicazione le disposizioni sulle modalità di controllo del possesso di un certificato verde in corso di validità nonché le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di accesso o fruizione in assenza della condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 e per le ipotesi di omissione della relativa verifica da parte dei soggetti esercenti le attività o i servizi interessati; tale disciplina sanzionatoria è posta dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 52 del 2021.

Sottolinea, inoltre che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, modificando l'articolo 9-*sexies* del decreto legge n. 52 del 2021, estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato « rafforzato » (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). La citata estensione si riferisce ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (lettera *b*) numero 1). Il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 in esame, sostituisce inoltre il comma 8 del citato articolo 9-*sexies* al fine di precisare che le disposizioni contenute in tale articolo non trovano applicazione esclusivamente per coloro che accedono alle strutture giudiziarie in qualità di testimoni o di parti del processo. Il numero 3) della lettera *b*) del comma 1, aggiungendo il comma 8-*bis* al citato articolo 9-*sexies* del decreto legge n. 52 del 2021, precisa che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso – ovvero alla mancata esibizione – della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Fa presente che l'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) mentre l'articolo 5 reca misure urgenti per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica. L'articolo 6 è relativo all'entrata in vigore del decreto-legge, che – come anticipato – è vigente dall'8 gennaio 2022.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che nella relazione si sarebbe dovuto dare conto anche dell'emendamento presentato

dal Governo nella Commissione di merito, con il quale viene trasposto all'interno del provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 5 dello scorso 4 febbraio, che introduce notevoli discriminazioni a danno dei cittadini italiani rispetto ai soggetti provenienti da uno Stato estero.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del collega Colletti in merito al contenuto della relazione illustrativa del provvedimento, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo originario e non sulle eventuali proposte emendative presentate in Commissione di merito.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che la prassi ormai invalsa da tempo di trasporre nel testo di un provvedimento il contenuto integrale di un successivo decreto-legge appare decisamente deleteria in relazione all'esercizio dell'attività emendativa da parte dei deputati. Ribadisce pertanto l'importanza di inserire, anche in sede di relazione illustrativa, un riferimento all'emendamento del Governo che opera tale trasposizione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ribadire che la relazione illustrativa del contenuto del decreto-legge all'esame della Commissione, come avviene normalmente nel caso di pareri su decreti-legge, è riferita al testo originario del provvedimento, assicura che l'emendamento del Governo verrà messo a disposizione dei colleghi, che potranno pertanto valutarlo ai fini della predisposizione di eventuali osservazioni alla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che l'esame della Relazione si svolge ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede la nomina di un relatore e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 dello stesso Regolamento.

In sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), trasmessa dal Governo il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Rammenta che tale disposizione stabilisce infatti che la cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso la Presidenza del Consiglio di ministri, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni relative all'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, ai risultati raggiunti e alle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (di cui all'articolo 1,

comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Su richiesta delle Commissioni parlamentari, la relazione recherà ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Rammenta brevemente che il Piano, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestati. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Come rilevato nella relazione trasmessa dal Governo, il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (*Do No Significant Harm-DNSH*), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali. Evidenzia inoltre che tutte le misure del Piano (sia gli investimenti che le riforme) sono accompagnate da un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare – condizione per l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e a ciascun investimento sono associati degli indicatori che ne ri-

flettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: i traguardi, che rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori: gli obiettivi, che sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico. Ricorda che il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026.

Sottolinea che la relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. A tale proposito nella relazione si precisa che l'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. La relazione descrive poi le strutture e gli strumenti istituiti per migliorare l'attuazione del Piano; assicurare il coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla razionalizzazione della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi risultati a cittadini, imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una descrizione sintetica delle numerose attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici con riguardo al monitoraggio dell'attuazione del Piano, fa presente che in questa sede si concentrerà sulle parti relative alle competenze della Commissione Giustizia. A tal fine, ricorda che il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio. In particolare, entro

giugno 2026 tale riforma deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato. Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi: portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e superare alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne; contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti. Rammenta a tale proposito che il PNRR persegue il raggiungimento dei su indicati obiettivi oltre che attraverso riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa, anche grazie al potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti. Sinteticamente rammento che le riforme – previste nell'ambito della missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA – sono le seguenti: riforma del processo civile (M1C1-1.4), articolata in 8 tra tra-

guardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; riforma del processo penale (M1C1-1.5), articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; riforma delle procedure di insolvenza (M1C1-1.6), articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; riforma della giustizia tributaria (M1C1-1.7), per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; digitalizzazione della giustizia (M1C1-1.8), per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023.

Quanto agli investimenti, sono previsti (sempre nell'ambito della Missione 1, componente 1): la digitalizzazione del Ministero della Giustizia (133,2 milioni di euro) che prevede la digitalizzazione dei documenti cartacei per completare il fascicolo telematico e progettualità di *data lake* (*software* che funge da unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario) per migliorare i processi operativi della giustizia ordinaria, articolata in quattro obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la digitalizzazione del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro) che prevede la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico e progettualità di *data lake* per migliorare i processi operativi del Consiglio di Stato, articolata in due obiettivi, da concludersi entro giugno 2024; l'investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra tribunali (2.268 milioni di euro) che prevede il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell'ufficio del processo e negli uffici giudiziari ordinari articolato in tre tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2024; il rafforzamento dell'ufficio del processo per la giustizia amministrativa (41,8 milioni di euro) attraverso il finanziamento di un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, nonché attraverso il rafforzamento stabile della capacità amministrativa del sistema giudiziario, articolato in sei tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti

in altre missioni: efficientamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro) che prevede l'intervento su 290.000 mq di uffici, tribunali e cittadelle giudiziarie, efficientando 48 strutture, migliorando tecnologicamente l'erogazione dei servizi e recuperando il patrimonio storico che spesso caratterizza l'amministrazione della giustizia italiana, articolato in unico traguardo, da concludersi entro fine 2023 (nell'ambito della missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici); valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro). La misura intende restituire alla collettività un numero significativo di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di posti di lavoro), articolato in tre tra traguardi e obiettivi, da concludere entro giugno 2026 (nell'ambito della missione 5: Inclusione e coesione, componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale).

In merito allo stato di attuazione del Piano, segnala che, fra i primi 51 obiettivi previsti per la fine del 2021 e richiamati nella relazione al nostro esame, rientrano quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma della giustizia. Il primo di essi è relativo all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo civile. Con riguardo a tale riforma, il PNRR prevede un potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato; estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita nonché l'applicabilità dell'istituto della mediazione. È previsto inoltre un intervento selettivo sul processo civile volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Inoltre, sono previsti interventi sul processo esecutivo e sui

procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta. Infine, specifiche misure di riforma sono previste nel settore del contenzioso della famiglia, per il quale si prevede l'individuazione di un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e l'istituzione di un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con riguardo al raggiungimento di tale traguardo, rammenta che il 24 dicembre scorso è entrata in vigore la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo civile, in linea con le indicazioni del PNRR. Come riportato nella relazione trasmessa dal Governo, la legge delega in materia di riforma del processo civile si basa su alcuni elementi chiave come il rafforzamento della mediazione e dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; l'introduzione del monitoraggio a livello di tribunale per valutare l'evoluzione dei tempi della giustizia in relazione agli obiettivi posti dal PNRR, accompagnato da un sistema di incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali; la promozione della risoluzione extragiudiziale delle cause tramite l'estensione del campo di applicazione della mediazione obbligatoria e l'aumento della cultura della mediazione e della professionalità dei mediatori; la previsione di diversi meccanismi per scoraggiare il contenzioso frivolo, mantenendo intatto il principio del giusto processo e il diritto di

accesso alla giustizia; la valorizzazione del ruolo della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa; l'introduzione di misure di semplificazione e snellimento del processo di esecuzione; l'introduzione del nuovo istituto denominato «rinvio pregiudiziale in cassazione». Con riguardo ai tempi dell'esercizio della delega, il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.

Il secondo traguardo è relativo all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo penale. Con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, il PNRR prevede di: semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; intervenire sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici ad essi connessi; predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'accesso al dibattimento, tanto in primo grado quanto in fase di gravame; migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello; definire i termini di durata dei processi. Con riguardo al raggiungimento di tale traguardo, rammenta che il 19 ottobre scorso è entrata in vigore la legge 27 settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni del PNRR. Come riportato nella relazione trasmessa dal Governo, la legge delega in materia di riforma del processo penale si basa su elementi da declinare con l'adozione dei provvedimenti attuativi. Questi includono, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale, accompagnato da incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. A questo scopo, è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza della giustizia penale, della ragionevole durata del procedimento e della statistica giudiziaria; e l'istituzione,

quale misura generale di rafforzamento dell'organizzazione per la giustizia, di un dipartimento che si occuperà della transizione digitale e della statistica, con riferimento a tutti i settori. Per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e maggiore celerità, nel rispetto dei principi del giusto processo, la legge delega introduce anche importanti novità nella disciplina processuale, attraverso misure che puntano a: assicurare la transizione digitale; introdurre rimedi giurisdizionali contro le eventuali stasi del procedimento e filtri che consentano di selezionare i processi davvero meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice; potenziare il ricorso ai riti alternativi; razionalizzare l'udienza preliminare; favorire la maggiore snellezza del giudizio di primo grado, e dei procedimenti d'impugnazione (appello e cassazione). Con riguardo ai tempi dell'esercizio della delega, il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.

Il terzo traguardo è relativo all'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza. Il PNRR prevede modifiche al cosiddetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: attuando la direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. L'obiettivo dell'intervento è quello di addivenire a una gestione più efficiente di tutte le fasi della crisi e dell'insolvenza dell'impresa, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Con riguardo all'attuazione di tale traguardo, rammenta che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), che reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di

risanamento aziendale (articoli 1-23), rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023. Rammenta altresì che gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021 (articolo 27). Il provvedimento risponde inoltre alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la realizzazione della piattaforma online ed è stato attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. L'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha invece introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali;

Il quarto traguardo è relativo all'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti dell'ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura, nell'ambito del richiamato investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra tribunali di potenziamento delle piante organiche. L'obiettivo principale dell'investimento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il PNRR prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti). A tal fine viene finan-

ziato un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. In relazione a tale traguardo, segnala che il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per il Ministero della Giustizia sono intervenuti gli articoli 11 e seguenti, che autorizzano il Ministero a reclutare: nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo (400 unità dovranno essere destinate alla Corte di cassazione); nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo. In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all'ufficio per il processo. Il bando è scaduto il 23 settembre 2021 e le prove sono state svolte a novembre scorso. L'investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dell'ufficio del processo. A tale proposito la relazione segnala che è stata chiusa la graduatoria, consentendo in tal modo di prevedere l'immissione in ruolo per il mese di febbraio 2022. Contestualmente sono stati individuati i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari ed emanate le linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione della misura istituzione dell'ufficio del processo. Entro il 31 dicembre 2021, gli uffici sono stati chiamati a predisporre un progetto orga-



nizzativo avente ad oggetto l'ufficio per il processo e l'impiego del personale ad esso addetto e un programma di gestione degli obiettivi da raggiungere nel 2022.

La relazione trasmessa dal Governo dà inoltre conto delle iniziative che le diverse amministrazioni hanno messo in campo per conseguire le scadenze previste a partire dal 2022. Relativamente al Ministero della giustizia evidenzio innanzi tutto che, nell'ambito del citato investimento Efficientamento degli edifici giudiziari, sono state identificate le strutture su cui intervenire, ripartite per Grandi manutenzioni e cittadelle della Giustizia. Per la fine del 2023 il PNRR prevede l'aggiudicazione, all'esito di una procedura di appalto pubblica, di tutti i contratti per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia.

Con riguardo alle riforme del processo civile e del processo penale, ai fini dell'attuazione delle deleghe, la relazione segnala che sono già stati istituiti i gruppi di lavoro per la riforma del processo penale e sono in corso di costituzione quelli per la riforma del processo civile. In relazione ai target coerenti con la riduzione della durata dei processi, gli uffici riceveranno specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del 12 novembre 2021; verrà conseguentemente rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria; sarà reso operativo il Comitato tecnico-scientifico, istituito nell'ambito della legge delega di riforma del processo penale, e verrà creato un analogo Comitato per il processo civile; verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili e sarà operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione manageriale dei dirigenti.

La relazione segnala inoltre che la riforma del quadro in materia di insol-

venza sarà completata nel corso del 2022, mediante l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e che nel medesimo arco di tempo verrà avviata una nuova modalità di formazione dei magistrati addetti alla materia dell'insolvenza che sarà permanente nel tempo attraverso l'utilizzo di applicazioni telematiche. Inoltre, verrà resa obbligatoria la frequenza dei corsi «tradizionali» per i suddetti magistrati. Nel corso del 2022 saranno infine portate a termine le modifiche tecniche alla piattaforma prevista dal citato decreto legge n. 118 del 2021, necessarie per garantire l'interoperabilità della suddetta piattaforma e per creare il collegamento con le banche dati di Banca d'Italia, Agenzia delle entrate e INPS, per lo scambio di documenti tra creditori e debitore e per l'inserimento del software che elaborerà il piano di rientro.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.**

**C. 3431 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la discussione generale. Dà quindi la parola,

alla relatrice, onorevole Annibali, per l'illustrazione della proposta di parere.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), con riguardo ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che anche in questo caso, con una prassi costantemente adottata dai Governi Conte e Draghi, si scaricano sui cittadini i disagi determinati dalle misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19. A tale proposito evidenzia in particolare la scelta di prorogare al 31 dicembre 2022, e quindi dopo la cessazione dello stato di emergenza, alcune norme emergenziali in materia di giustizia che, come risulta dalle statistiche pubbliche, hanno determinato la sostanziale paralisi dell'attività dei tribunali italiani, limitata in questi due anni agli affari urgenti. Ritiene pertanto che, nel libero esercizio delle prerogative parlamentari, la Commissione Giustizia dovrebbe evidenziare nella proposta di parere al provvedimento in esame l'inopportunità di una proroga al 31 dicembre 2022, che appare al di fuori di ogni logica. In conclusione fa presente che se la maggioranza non riterrà di integrare la proposta di parere con una condizione o una osservazione che sottoponga all'attenzione delle Commissioni di merito una simile anomalia, il gruppo di Fratelli d'Italia si esprimerà in senso contrario.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, in assenza di obiezioni da parte dei colleghi, manifesta la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere con un'osservazione relativa all'opportunità di prorogare le misure in materia di procedimenti civili e penali fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la proposta di parere venga riformulata in forma scritta nei termini descritti dalla relatrice, in modo da consentire una adeguata valutazione del suo contenuto.

Mario PERANTONI, *presidente*, al fine di consentire l'integrazione della proposta di parere, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.**

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, fa presente che, a seguito delle interlocuzioni intervenute durante la sospensione con i colleghi e con la rappresentante del Governo, la proposta di un'osservazione nei termini suggeriti dalla collega Varchi non sarebbe tecnicamente fattibile.

Roberto TURRI (LEGA), per parte sua, fa presente di aver ricavato l'impressione che vi fosse una sostanziale condivisione dei contenuti dell'osservazione e che si aspettasse esclusivamente la sua definitiva formulazione in forma scritta.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, chiede che la seduta venga nuovamente sospesa per consentirle un supplemento di confronto con la rappresentante del Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di sospendere la seduta, accogliendo in tal modo la richiesta della collega, ritiene opportuno richiamare brevemente i termini della questione. Fa presente pertanto che la relatrice aveva manifestato la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere con un'osservazione in ordine all'opportunità di prorogare le misure incidenti sui procedimenti civili e penali al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza. Fa altresì presente che successivamente, nel corso delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi, sono state sollevate alcune perplessità di natura esclusivamente tecnica, legate ad un possibile disallineamento tra le diverse norme prorogate dal provvedimento in esame, che sarebbero sottoposte a 3 differenti regimi temporali, il primo fino al 31 marzo 2022, il secondo dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 e il terzo successivo al 31 dicembre 2022 a seguito delle riforme che interverranno entro tale data. Precisa quindi come, a fronte di tale

situazione, la collega Annibali abbia rilevato la necessità di un ulteriore approfondimento della questione che, come anticipato, è puramente tecnica e scevra da qualsiasi valutazione di ordine politico. Sospende pertanto brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.**

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, a seguito dell'ulteriore approfondimento svolto

nel corso della sospensione della seduta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*)

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come riformulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
C. 3431 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La II Commissione,

esaminato il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431);

considerato che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge;

esaminate le disposizioni afferenti al settore giustizia;

considerato che:

l'articolo 16 dispone in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare prorogando l'efficacia di una serie di disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sa-

nitaria stessa, inerenti lo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Sono prorogate altresì alcune disposizioni relative all'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria, amministrativa e contabile durante l'emergenza sanitaria;

evidenziato che:

tra le disposizioni previste dall'articolo 16 ne figurano alcune incidenti sui procedimenti civili e penali per le quali si fissa un termine di proroga successivo alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
C. 3431 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431);

considerato che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge;

esaminate le disposizioni afferenti al settore giustizia;

considerato che:

l'articolo 16 dispone in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare prorogando l'efficacia di una serie di disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria stessa, inerenti lo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedi-

menti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Sono prorogate altresì alcune disposizioni relative all'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria, amministrativa e contabile durante l'emergenza sanitaria;

evidenziato che:

tra le disposizioni previste dall'articolo 16 ne figurano alcune incidenti sui procedimenti civili e penali per le quali si fissa un termine di proroga successivo alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare le disposizioni incidenti sui procedimenti civili e penali fino alla cessazione dello stato di emergenza.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il <i>doping</i> , fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 3301 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	37
Sui lavori della Commissione .....	38

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

##### **La seduta comincia alle 11.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 20 gennaio scorso, per il

gruppo M5S ha cessato di far parte della Commissione il deputato Bernardo MARINO e che, in pari data, è entrato a farne parte il deputato Gianluca VACCA.

Nel ringraziare il collega Marino per la collaborazione prestata, dà il benvenuto all'onorevole Vacca a nome di tutta la Commissione.

La Commissione prende atto.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una coopera-**

zione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che, facendo seguito a quanto convenuto all'unanimità in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione procederà ad un ciclo di audizioni, già in corso di calendarizzazione, dei titolari dei Dicasteri direttamente coinvolti dalle norme del Trattato. Oltre al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, già audito sul Trattato in titolo il 9 dicembre scorso, saranno invitati in audizione il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Vincenzo Amendola; il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao; il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta; il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini; il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti; il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani; il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Evidenzia che tale ampio ciclo di audizioni costituisce un passaggio inconsueto nell'ambito dell'esame in sede referente di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, a testimonianza della speciale importanza del Trattato in titolo. Si associa, poi, alle considerazioni svolte dalla collega Quartapelle Procopio nella seduta del 19 gennaio scorso, ribadendo la rilevanza dell'Accordo sul piano delle relazioni bilaterali, dal momento che i due Paesi figurano tra i fondatori dell'Unione europea, sono entrambi membri del G7, del G20 e della NATO e risultano complementari sia sotto il profilo politico – come attestato dalla comune proiezione mediterranea – sia nell'ambito economico e culturale.

Sul piano multilaterale, rileva che Italia e Francia si trovano ad affrontare insieme una fase delicata del processo di integra-

zione europea, segnato negli anni passati dalla *Brexit* e dell'emergere di pericolose fratture della coesione europea, con la formazione di nuove coalizioni come i Paesi di Visegrad, i Paesi cosiddetti « frugali » e anche il consesso dei Paesi mediterranei, detto MED7. Coglie l'opportunità per precisare che anche le relazioni tra Italia e Germania si caratterizzano per pari profondità, soprattutto se si considera il concreto profondo legame che ha storicamente legato la classe dirigente dei due Paesi in settant'anni di processo di integrazione europea.

Occorre, in conclusione, una forte iniziativa dei principali Paesi fondatori dell'UE – Italia, Francia, Spagna e Germania – per ridare slancio al progetto europeo nell'ottica di un rafforzamento delle Istituzioni comuni e dei processi decisionali, per rendere l'UE un soggetto coeso e quindi più autorevole sullo scenario globale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando il Presidente Fassino per aver sottolineato la rilevanza del Trattato in esame, evidenzia la necessità di chiarire, nel ciclo di audizioni, se e in che misura l'intesa bilaterale potrà inficiare il processo di integrazione, considerate le critiche giunte da più parti sulla contraddizione insita alla sigla di accordi bilaterali tra grandi Paesi europei. A suo avviso sarebbe peraltro opportuno valutare l'opportunità di stipulare un accordo analogo anche con la Germania. Propone, infine, di aggiungere all'elenco delle personalità da audire anche l'Ambasciatore d'Italia a Parigi e l'Ambasciatore di Francia a Roma.

Piero FASSINO, *presidente*, precisando che il tema della coerenza di un Accordo bilaterale come quello in esame con il processo di integrazione europea potrà essere approfondito soprattutto nel corso dell'audizione del Sottosegretario Amendola, accoglie la proposta di inserire tra i soggetti da audire i rispettivi Ambasciatori, rinviando alle determinazioni che potranno essere assunte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.**

**C. 3301 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, in premessa, segnala che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge n. 522 del 1995, costituisce il coronamento di una serie di risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dirette a combattere la pratica del doping nello sport.

Tale importante strumento internazionale impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO.

Sottolinea che la Convenzione prevede che in ciascun Paese siano istituiti uno o più laboratori anti-doping, riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, che dovranno essere incoraggiati a promuovere la formazione di personale qualificato e ad intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo. Si impegnano, altresì, le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport.

Segnala che le Parti dovranno, inoltre, incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di doping vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, sanzioni effettive a carico dei responsabili;

ad istituire seri controlli anti-doping da eseguirsi durante le gare e anche al di fuori di esse, senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali e di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione.

Gli Stati contraenti sono, inoltre, invitati a concedere sovvenzioni e altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping e, comunque, a condizionare l'erogazione di tali aiuti alla rigorosa applicazione delle norme vigenti nel settore.

Ricorda che in base alla legislazione italiana, costituiscono doping « la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti », secondo il dettato dell'articolo 1 della legge n. 376 del 2000.

Sottolinea che a livello internazionale sono state adottate una pluralità di fonti normative e di atti di *soft law*, tra le quali menziona la Dichiarazione di Losanna, adottata durante la prima Conferenza mondiale sul doping nello sport, tenutasi nel 1999, che ha dato vita al Codice anti-doping all'Agencia internazionale indipendente anti-doping (*World Anti-Doping Agency* - WADA); la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata nell'ambito dell'UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 230 del 2007 ed il Libro bianco sullo sport dell'Unione europea del 2007.

Segnala che il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2002, oggi all'esame della III Commissione, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004; come altri cinque Stati, l'Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, a tutt'oggi ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-doping e, più in generale, di



rafforzare l'applicazione della Convenzione.

A tal fine, il Protocollo prevede il riconoscimento reciproco, tra gli Stati parte, dei controlli anti-*doping* eseguiti da ciascuno di essi nel proprio territorio, a carico di sportivi provenienti da altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali e risulterà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi.

Evidenzia, inoltre, che il Protocollo è il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-*doping* ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Per quanto concerne il profilo del rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di monitoraggio vincolante. Il monitoraggio sarà eseguito a cura di un nucleo di valutazione e si effettuerà tramite visite agli Stati investiti, seguite da un rapporto valutativo.

Da ultimo, sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping* è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo effettivamente vincolante.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA sottolinea la necessità di procedere con urgenza alla ratifica del Protocollo in esame, anche in considerazione del fatto che il diritto allo sport figura tra le priorità del Consiglio d'Europa, del cui Comitato dei Ministri l'Italia esercita la presidenza di turno.

Paolo FORMENTINI (LEGA) stigmatizza il notevole ritardo – venti anni – con il quale il Parlamento si appresta a ratificare l'Accordo in esame, evidenziando la necessità di approfondirne le ragioni.

Piero FASSINO, *presidente*, associandosi alle considerazioni del sottosegretario Della Vedova, segnala che nell'ultima sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, svoltasi dal 24 al 28 gennaio

scorsi, sono stati approvati due atti di indirizzo in materia di sport, a conferma della rilevanza della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.**

**C. 3417 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), *relatrice*, intervenendo da remoto, segnala che il Protocollo in esame apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino risalente al 15 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015.

Sottolinea che la regolamentazione patiziosa dei rapporti bilaterali in materia radiotelevisiva, risalente al 1987, ha consentito una gestione equilibrata delle frequenze assegnate. Inoltre, tale regolamentazione ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e San Marino RTV.

Evidenzia che l'esigenza di rinegoziare l'Accordo attualmente in vigore – stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 164 del 2015 – deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia.

Rileva che, in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, deve essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre del 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

Osserva che nel quadro delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV ed un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura in ambito nazionale nel territorio italiano. Tale accordo è intervenuto nei mesi scorsi tra San Marino TV e la RAI, consentendo la ritrasmissione dei programmi dell'emittente di Stato del Titano su un canale nazionale italiano.

Segnala che il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio tre canali video DVB nonché due canali radio DAB.

A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il Protocollo emendativo modifica, altresì, le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Rileva, infine, che l'intesa modifica il termine per la denuncia, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

Conclusivamente, raccomanda una rapida approvazione del provvedimento di ratifica, dal momento che l'intesa costitui-

sce un ulteriore passo avanti, nell'effettivo rilancio della collaborazione bilaterale tra il nostro Paese e la Repubblica del Titano e si realizza in un settore strategico come quello radiotelevisivo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.**  
**C. 3418 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca LA MARCA (PD), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda che l'Accordo italo-canadese in materia di mobilità giovanile riveste notevole importanza nel quadro dell'ulteriore rafforzamento degli eccellenti rapporti con un Paese nel quale vive ed opera una grande e dinamica comunità di connazionali.

Segnala che l'intesa sostituirà il vigente *Memorandum* firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006, estendendo per la parte italiana il permesso di lavoro a dodici mesi ed inserendo due nuove categorie di partecipanti.

Sottolinea che fin dal momento della sua entrata in vigore il *Memorandum* d'intesa « vacanze-lavoro » si è dimostrato uno strumento efficace per offrire ai giovani cittadini delle due Parti maggiori opportunità di apprezzare la cultura e i costumi

dell'altro Paese e di acquisire o perfezionare la conoscenza della lingua del Paese ospitante attraverso un'esperienza di viaggio, lavoro e di vita all'estero.

Evidenzia che le due categorie di partecipanti introdotte dal nuovo Accordo, rispetto al *Memorandum* d'intesa in vigore, sono le seguenti: *Young Professionals*, dedicato a coloro i quali, essendo già in possesso di un titolo di studio *post-secondario* (equivalente a una nostra laurea triennale), intendano acquisire un'esperienza lavorativa professionale nel Paese ospite; *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi *post-secondario*, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.

Rileva che l'inserimento di *Young Professionals* e *International Co-op* nell'ambito del nuovo Accordo consentirà al nostro Paese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal programma «*International Experience Canada*», ampliando l'offerta per i giovani italiani che desiderino trascorrere limitati periodi in Canada per acquisirvi esperienza lavorativa.

Osserva che nell'ambito dell'Accordo – che si compone di un preambolo e nove articoli – particolare rilievo assumono le disposizioni di cui all'articolo 5, che consente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni di svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi (per non più di due partecipazioni autorizzate), anche presso un unico datore di lavoro.

Sottolinea che per i giovani laureati che intendano svolgere attività lavorativa lo stesso articolo 5 prevede il rilascio del visto per lavoro che sulla base della normativa italiana vigente avverrà tramite rilascio di un apposito permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione nazionale.

In conclusione, raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica: la piena operatività dell'Accordo, infatti, concorrerà sicuramente a rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, consentendo ai giovani che si affac-

ciano al mondo del lavoro di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, avvicinando ulteriormente due Paesi amici, caratterizzati da vincoli storici di lunga data.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame dell'Accordo tra Italia e Canada, che contribuisce a consolidare le relazioni tra il nostro Paese e il consesso delle grandi democrazie alleate, tanto più nel confronto con le crescenti minacce al sistema di valori occidentali. Rileva, altresì, l'importanza di mantenere un solido legame con la numerosa comunità italiana in Canada, esprimendo apprezzamento per il ruolo svolto dalla collega La Marca in questo ambito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, sottolineando che il provvedimento in titolo è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ricorda che il Centro internazionale

per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è un'organizzazione internazionale intergovernativa (ICGEB), fondato nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie e dal 1994 come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite.

Il Centro, al quale attualmente partecipano sessantasei Paesi membri – fra cui Messico, Brasile, Argentina, Federazione Russa, Cina, Iran, Arabia Saudita, India e Sudafrica, oltre che Slovacchia, Croazia e Slovenia – e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre « componenti », localizzate rispettivamente a Trieste che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione, Nuova Delhi e dal 2007 Città del Capo, dove lavorano circa cinquecento persone provenienti da circa quaranta Paesi.

Evidenzia che la struttura di Trieste, in particolare, è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata Area *Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della ricerca. Alle strutture principali si sommano più di quaranta centri affiliati operanti fra la Cina, Panama e lo Sri Lanka.

Segnala che le attività dell'organizzazione principale, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un Consiglio composto dai rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri, mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche.

Sottolinea che il nostro Paese ha ratificato l'atto costitutivo del Centro ai sensi della legge n. 103 del 1986 ed attualmente finanzia questo organismo internazionale con un contributo annuale a carico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale pari a circa 10 milioni di euro. Peraltro, nel 2011 tale finanziamento fu decurtato del 17 per cento, corrispondente a circa 2 milioni di euro.

Evidenzia che la disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dal 1984, pur mai messa in discussione, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rapporti tra ICGEB ed Area *Science Park* sono finora stati regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria richiesti a ICGEB da Area *Science Park* è stato contestato dall'organizzazione internazionale.

Quanto all'articolato, segnala che l'Accordo, composto di ventuno articoli, è finalizzato ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB (articolo 2), chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo altresì i costi di manutenzione in modo che la quota ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Segnala che il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano (articolo 4), ne definisce le responsabilità (articolo 5) e le prerogative (articoli 7, 8, 10 e 11) e accorda ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, oltre che ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino alle riunioni delle strutture apicali, il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia (articoli 12-17), stabilendo al contempo la gamma dei doveri che gravano sul Centro stesso e sul suo personale in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

Quanto agli oneri connessi all'attuazione del provvedimento, relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione gratuitamente del Centro, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 2.620.000 euro per l'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023 e ne dispone la relativa copertura.

In conclusione, sottolinea che il provvedimento di ratifica concorre a consolidare quel quadro di iniziative utili a creare un terreno fertile per la ricerca italiana in

qualsiasi forma e campo di applicazione che ha avuto in questi mesi una serie di riconoscimenti insigni, dal Premio Nobel per la Fisica al professor Giorgio Parisi, all'inserimento, nell'autorevole rivista internazionale *Nature*, del fisico Graziano Venanzoni fra i cinque scienziati di punta del 2022.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime apprezzamento per la rapidità con cui la Camera ha avviato l'esame dell'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 21 giugno scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.**

**C. 3441 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea ORSINI (FI), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda preliminarmente che l'Organizzazione europea di diritto pubblico, la *European Public Law Organization* (EPLO), è un soggetto internazionale intergovernativo che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da tredici Stati, fra cui, oltre all'Italia, Romania, Grecia, Ungheria e Portogallo.

Segnala che l'EPLO, fondata nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giu-

ridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, ha avviato ad Atene un apposito istituto di formazione superiore paneuropeo per lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e, oltre alla sede principale di Atene, dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Sottolinea che, presieduto da un direttore, l'EPLO ha il suo organo di governo in un consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche e settantasei università e istituzioni, tra cui sette università italiane, con ruolo consultivo.

Rileva che a questo organo si affiancano un Consiglio scientifico, denominato *European Group of Public Law* (EGPL), che costituisce una rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo, il Tribunale amministrativo, il Difensore civico, un Collegio dei revisori contabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell'Organizzazione.

Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, di recente l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

Segnala che l'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di diciannove articoli e di un allegato, è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO.

Evidenzia, in particolare, che l'Ufficio è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un contratto di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Mini-

stero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili.

Precisa che le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (articolo II).

Evidenzia che il nostro Paese, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio dell'EPLO con contributi volontari per 50 mila euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani partecipanti ai corsi di diritto pubblico europeo organizzati dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500 mila euro all'Ufficio romano dell'EPLO (articolo III).

Sottolinea che successivi articoli dell'Accordo dispongono circa l'inviolabilità dei locali della sede e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte dell'Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) cui riconoscono personalità giuridica (articolo VII).

L'Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei relativi familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l'accesso e il transito in Italia dei funzionari dell'Ufficio e di altri soggetti menzionati nell'Accordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analogamente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia, a beneficio dell'Ufficio (art. XII) e del suo personale operante in Italia (articolo XIII).

Successivi articoli stabiliscono i doveri dell'Ufficio e del suo personale nei riguardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), regolano l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari

(articolo XV) e disciplinano il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano a livello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo XVI).

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che con la seduta odierna la Commissione ha avviato l'esame in sede referente di tutti i disegni di legge di ratifica allo stato assegnati. Si tratta di un dato che intende rappresentare l'importanza che la Presidenza di questa Commissione annette ad un celere *iter* di ratifica parlamentare degli accordi internazionali, nell'interesse della credibilità e del prestigio internazionale del nostro Paese. Nel rilevare che alcuni provvedimenti di questa natura già licenziati dalla Commissione attendono ancora la calendarizzazione presso l'Assemblea e che su questo aspetto vi è certamente disponibilità e sostegno da parte del Presidente della Camera, auspica che anche il Governo svolga il proprio ruolo in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppi per gli opportuni solleciti ai fini della programmazione dei lavori parlamentari. Parallelamente a ciò, deve essere assicurata una fluida interlocuzione anche con il Senato affinché proceda con rapidità all'esame dei disegni di legge di ratifica, assicurando laddove possibile la priorità a quelli già approvati dalla Camera.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprimendo una sensibilità acquisita nel corso della sua esperienza di parlamentare, si associa alle considerazioni del Presidente Fassino, ribadendo l'apprezzamento per la tempestività con

cui la Commissione procede all'esame dei disegni di legge di ratifica.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 11.40.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb. A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	42
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	42
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	84
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto 348.



Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto 349.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto 350.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto 351 ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350</i> ) .....	52
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema <i>Medium Advanced Air Defence System (MAADS)</i> per l'Aeronautica militare. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	56
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma <i>Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS)</i> per <i>Initial Operating Capability (IOC)</i> velivoli 4 <sup>a</sup> /5 <sup>a</sup> generazione. Atto n. 341 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	60
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Atto n. 342 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Atto n. 343 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	68
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo <i>Raiding Craft</i> disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Atto n. 344 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	70
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 345 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	76

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare. Atto n. 347 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	79
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	96
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

**C. 1870 e abb. A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, dal momento che risulta ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel prendere atto di quanto testé comunicato

dalla Viceministra Castelli, auspica comunque possa pervenirsi quanto più tempestivamente possibile ad una soluzione di talune criticità sotto il profilo finanziario recate dal testo in esame, al fine di consentire il positivo prosieguo dell'iter del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.**

**C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in esame nella seduta del 28 luglio 2021, esprimendo sullo stesso parere favorevole. Ricorda, altresì, che la XIII Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 29 luglio 2021, senza apportare modificazioni al testo. Avverte che, pertanto, resta fermo il parere

favorevole espresso dalla Commissione bilanci nella seduta del 28 luglio scorso.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché tutte le proposte emendative contenute nel citato fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**C. 2 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Rileva che il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa popolare, gli altri testi abbinati, di iniziativa parlamentare, e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia in primo luogo che, in base al testo, la prestazione per morte volontaria medicalmente assistita è erogata « con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale ». In proposito ritiene quindi che andrebbe chiarito se la prestazione in oggetto sia da includere nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in tal caso, quali siano le relative fonti di finanziamento.

Inoltre, poiché il testo non prevede specifiche norme di copertura finanziaria, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare

che il procedimento per l'erogazione della prestazione in esame possa effettivamente essere attuato con le risorse già esistenti a legislazione vigente.

Ciò con particolare riguardo alle seguenti disposizioni, in merito alle quali considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa i possibili effetti onerosi ovvero elementi idonei a verificare che alle disposizioni sia possibile dare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

costituzione dei Comitati per la valutazione clinica da istituire presso le Aziende sanitarie locali (articolo 7), con particolare riguardo ad emolumenti o rimborsi spese per i componenti del Comitato e a spese di funzionamento e di segreteria dei Comitati;

coinvolgimento del soggetto richiedente in un percorso di cure palliative (articolo 3), ove non rifiutate e qualora non si tratti di ipotesi già incluse nella legislazione vigente;

costi connessi alla procedura di acquisizione e conservazione dei dati della richiesta, dei documenti e dei pareri nel fascicolo sanitario elettronico (articolo 5);

nuovi compiti assegnati al personale amministrativo e medico nonché coinvolgimento di figure professionali specifiche (assistenza sanitaria e psicologica) sia nelle fasi preliminari alla morte volontaria medicalmente assistita sia per l'esecuzione di quest'ultima presso l'abitazione del malato o altra sede (articolo 5 e articolo 8).

Infine, evidenzia che l'articolo 9 rimette ad un decreto del Ministro della salute una serie di adempimenti, tra cui la definizione delle modalità di « informazione capillare » sulle possibilità offerte dalla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento nonché la definizione di « modalità di monitoraggio ed implementazione » della rete di cure palliative che garantisca la copertura effi-

cace e omogenea di tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità di realizzare tali impegni nel quadro delle risorse esistenti.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.**

**C. 3323 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riguardo alla quantificazione degli oneri conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica. Con riferimento agli stanziamenti di bilancio, conferma inoltre che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3323 Governo, approvato dal Senato, recante Ra-

tifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018;

premessi che la relazione tecnica, allegata al testo del disegno di legge presentato nel 2019, fornisce i dati riferiti alle spese sostenute per l'ultimazione, nel 2017, dell'infrastruttura oggetto del presente accordo e per l'esercizio della stessa, dal 2017 al 2019, affermando che le stesse trovavano capienza nei corrispondenti stanziamenti di bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui:

con riguardo alla quantificazione degli oneri, si conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica;

con riferimento agli stanziamenti di bilancio, si conferma che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247,

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia,**

con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

**C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della precedente seduta, rileva che all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Precisa inoltre che l'articolo 16, che prevede, nell'ambito

dei principi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Assicura infine che l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 875-B, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da

parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 16, che prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, quindi, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**

**C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), e fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. In particolare, fa presente che le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima. Segnala che l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021. Fa presente altresì che il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021. Precisa inoltre che la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di compe-

tenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024 e che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva infine che la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei contenuti della relazione tecnica testé depositata, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1939-B, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare");

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima;

l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli

operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021;

il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021;

la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Segnala che successivamente alla pubblicazione del decreto-legge in esame sono stati emanati i decreti-legge n. 4 e n. 5 del 2022, che intervengono sulla materia oggetto del presente provvedimento: i due provvedimenti recano anche disposizioni correlate (decreto-legge n. 4 del 2022) per specifici profili a quelle recate dal decreto-legge in esame ed altre di diretta modifica dello stesso (decreto-legge n. 5 del 2022, che abroga l'articolo 4 del provvedimento in esame).

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, rileva che il nuovo articolo 4-*quater* generalizza l'obbligo vaccinale anti-COVID per la popolazione di 50 anni e più e segnala che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Anche alle recenti disposizioni che hanno di volta in volta introdotto il predetto obbligo vaccinale per specifiche categorie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla somministrazione gratuita della vaccinazione non formula osservazioni, tenuto conto che il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della ge-

neralità dei soggetti interessati o obbligati. Circa tale presupposto considera comunque opportuno acquisire conferma dal Governo.

Per quanto attiene ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, evidenzia che, a legislazione vigente (legge n. 210 del 1992), sussiste, per lo Stato, l'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica; per costante giurisprudenza costituzionale gli indennizzi sono applicabili non solo per le vaccinazioni obbligatorie ma anche per quelle raccomandate dalle autorità sanitarie.

Rileva in proposito che, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge in esame, l'ulteriore decreto-legge n. 4 del 2022 ha valutato (articolo 20, comma 1) un onere di 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui dal 2023 per i danni riportati « a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. »

Tenuto dunque conto di questi elementi, e pur trattandosi di effetti finanziari di carattere eventuale, in considerazione dell'avvenuta generalizzazione, per un'intera fascia di popolazione, di un vero e proprio obbligo vaccinale, che potrebbe comportare, al sussistere dei requisiti di legge, un corrispondente incremento di pretese indennitarie e risarcitorie, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi idonei a confermare che le risorse stanziare per l'attuazione della legge n. 210 del 1992 – come integrate dal decreto-legge n. 4 del 2022 per le vaccinazioni raccomandate – siano sufficienti, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, a fronteggiare i potenziali obblighi di indennizzo che graverebbero a carico dello Stato.

Quanto, infine, alla dichiarazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti, osserva che l'estensione dell'obbligo vaccinale appare idonea a comportare un corrispondente incremento delle richieste



di esenzione: ritiene dunque che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi atti a confermare l'ipotesi che detta assunzione di neutralità rimanga valida anche a fronte di un numero di richieste verosimilmente più elevato da evadere.

Osserva altresì che per effetto del nuovo articolo 4-*quater*, a carico dei datori di lavoro pubblici vengono posti adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La relazione tecnica qualifica tali disposizioni di natura ordinamentale, in quanto inerenti ad attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021. Rispetto a tali norme, tuttavia, non è ribadita la possibilità – prevista dal citato articolo 9-*quinquies* – di controlli a campione. Al fine, pertanto, di verificare la clausola di invarianza che assiste la nuova disposizione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a chiarire se i nuovi adempimenti possano effettivamente essere svolti dalle amministrazioni obbligate nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Analogamente, ritiene che andrebbe confermato che per le amministrazioni non derivino nuovi o maggiori oneri dalle attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti obbligati per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita.

Ritiene infine che andrebbe acquisita una valutazione del Governo a conferma che, come indicato in relazione ad obblighi vaccinali parziali introdotti dal decreto-legge n. 44 del 2021, le sostituzioni di personale pubblico non vaccinato non determinino conseguenze di carattere operativo e funzionale suscettibili di implicazioni finanziarie né profili di diretta onerosità: a tal riguardo andrebbe, in particolare, confermato che le retribuzioni dei lavoratori sostituiti risulterebbero più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori sostituiti, assunzione quest'ultima riferita, dalle precedenti relazioni tecniche, a spe-

cifiche classi di dipendenti pubblici, mentre l'attuale estensione dell'obbligo vaccinale per un'intera fascia di età coinvolge la generalità delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*sexies*, sul procedimento sanzionatorio, la relazione tecnica si limita ad affermarne il carattere ordinamentale; stante tuttavia il sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, il cui inadempimento deve essere verificato, ritiene opportuno acquisire una specifica conferma che l'accresciuta quantità di adempimenti di verifica sia sostenibile nel quadro delle risorse date, soprattutto per le ASL e per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva che la disposizione estende l'obbligo vaccinale al personale di università, istituzioni AFAM e ITS. Per effetto di detta estensione, sui responsabili delle strutture ed istituzioni interessate incombono i relativi controlli e per il personale inadempiente è disposta la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

In proposito, per quanto riguarda la sospensione lavorativa del personale universitario e AFAM, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica precisa che l'eventuale assenza del personale docente universitario non determina l'esigenza dell'individuazione di supplenti.

Per quanto riguarda la sospensione del personale degli ITS, rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla norma in esame, afferma che gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

Le menzionate considerazioni sono state svolte dalle citate relazioni tecniche in via prospettica e previsionale, ossia con riferimento a norme di nuova introduzione, mentre ad oggi i descritti obblighi vaccinali per

le altre categorie di lavoratori risultano già efficaci ed operativi, rispettivamente, da dicembre e da aprile 2021. Pertanto, al fine di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria – basata sull'assunto che l'onere per il personale sostitutivo sia più che compensato dai risparmi per il personale sostituito – considera altresì utile acquisire, qualora disponibili, dati ed elementi, derivanti dall'esperienza applicativa della predetta normativa, afferenti alla concreta sostituzione del personale inadempiente all'obbligo vaccinale, e ciò anche con riferimento ad eventuali oneri di selezione e formazione, qualora dovuti.

Prende altresì atto che il comma 3 del novellato articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 rinvia, per l'effettuazione delle verifiche, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, il quale consente modalità di verifica dell'obbligo automatizzate e gratuite. Tanto premesso, considera comunque utile una conferma della neutralità finanziaria di tali modalità di verifica per escludere oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, che prevede l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le pubbliche amministrazioni possano svolgere i controlli richiesti dalla norma – ad esempio per l'ingresso agli uffici pubblici o per i colloqui con i detenuti – con le risorse già disponibili e senza quindi aggravii di oneri.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, rileva che le disposizioni in esame sono state abrogate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 5 del 2022, ma hanno comunque prodotto effetti nell'ordinamento dall'8 gennaio al 4 febbraio 2022. Le norme indicavano le circostanze al cui sussistere, in caso di positività, l'attività scolastica, educativa e formativa – a seconda dei casi – avrebbe proseguito in presenza, sarebbe stata sospesa, si sarebbe svolta in didattica

a distanza oppure in didattica digitale integrata.

Pur prendendo atto, dunque, dell'intervenuta abrogazione, tenuto conto degli effetti prodotti ritiene utile acquisire taluni elementi concernenti gli effetti finanziari prodotti dalla disposizione.

In via preliminare, per quanto riguarda la prosecuzione in presenza con « autosorveglianza » – ossia con *test* mediante tampone ed uso obbligatorio di mascherina FFP2 – evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza che si determini un aggravio di spesa. In proposito:

circa l'uso dei *test*, rinvia all'articolo 5 che disciplina le condizioni in presenza delle quali i tamponi vengono somministrati gratuitamente agli interessati in ambito scolastico;

circa l'uso delle mascherine FFP2, evidenzia che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica riferisce che essa replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza aggravii di spesa. Tuttavia, in pendenza della conversione del presente decreto-legge, è intervenuto l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, che ha autorizzato la spesa di circa 45 milioni per il 2022 « al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ».

In sintesi, dunque, la relazione tecnica all'articolo 4 del decreto-legge in esame ne afferma la neutralità, mentre l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede uno stanziamento per dare attuazione alla misura medesima: ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa i reali effetti della misura in esame sui saldi di finanza pubblica nonché gli opportuni chiarimenti circa quanto affermato dalla relazione tecnica in esame che afferma la neutralità della misura in quanto riproduttiva della prassi amministrativa fin qui seguita.

Fermo restando quanto sopra, non formula osservazioni:

quanto alla prosecuzione in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021;

quanto alla sospensione – applicabile ai soli servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia – non essendo tale fattispecie suscettibile di cagionare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

quanto alla didattica a distanza, cui la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi, considerato che a precedenti disposizioni di analogo contenuto – come ad esempio l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

quanto alla didattica digitale integrata, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della mancata iscrizione di effetti per la didattica a distanza.

Non formula altresì osservazioni circa le restanti disposizioni – alinea del comma 1 e comma 2 – che si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, evidenzia che la norma prevede, in sintesi, la gratuità dei tamponi rapidi per gli studenti delle scuole medie e superiori soggetti ad « autosorveglianza con *testing* » e che la relazione tecnica stima i relativi oneri in 92,505 milioni per il 2022. A tal fine la norma autorizza detta spesa in favore del Commissario straordinario « a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente », fra le quali vengono esplicitamente menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire la gratuità dei tamponi rapidi per i soggetti che non pos-

sono vaccinarsi. Le risorse sono trasferite dal Commissario straordinario alle regioni. La norma, infine, compensa gli effetti – solo in termini di indebitamento e fabbisogno – nella misura di 42,505 milioni per il 2022.

A differenza di quanto disposto dalle precedenti norme che hanno previsto la calmierazione dei prezzi dei test o la gratuità, nel caso in esame le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario non vengono espressamente reintegrate in misura corrispondente all'onere previsto.

La relazione tecnica indica taluni degli elementi sulla cui base l'onere è stato stimato in 92,505 milioni e non fornisce ulteriori indicazioni.

Dal quadro normativo così ricostruito, pare quindi emergere non già una vera e propria autorizzazione di spesa bensì una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario: in proposito, considera quindi necessario precisare quali siano le « risorse disponibili a legislazione vigente » che il comma 1 menziona in relazione agli oneri per i tamponi gratuiti. Inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali si fa testualmente riferimento a una spesa autorizzata in favore del Commissario straordinario, laddove non risulta un'espressa integrazione della relativa contabilità speciale. Ritiene infine che andrebbe precisata la ragione sottostante l'iscrizione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento e andrebbero forniti gli elementi di stima – non desumibili dalla relazione tecnica – sulla cui base tali effetti sono stati individuati in 42,505 milioni per il 2022.

Circa, infine, la stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, ritiene opportuno chiarire se la platea degli studenti considerati includa anche il sistema di istruzione e formazione professionale, che il comma 1, lettera *c*), include nel campo di applicazione della disciplina, tenuto conto che le tabelle riportate dalla relazione tecnica richiamano solo gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dell'esecuzione gratuita, presso farmacie o strutture sanitarie accreditate, di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo o secondo grado. In particolare, a tali oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente della contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 42.505.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo, da un lato, circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del citato Commissario straordinario non sia suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il predetto Fondo rechi le disponibilità occorrenti per far fronte agli effetti oggetto di compensazione.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —*

*Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».**

**Atto 348.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».**

**Atto 349.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».**

**Atto 350.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».**

**Atto 351.**

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai rilievi formulati dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che – con riferimento a ciascuno degli Atti del Governo nn. 348, 349, 350 e 351 ora all'esame della Commissione – lo stanziamento

definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative. Evidenzia inoltre che la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Rileva tuttavia che il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale. Tanto premesso, precisa che si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 348:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 348);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'eser-

cizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno*

*parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 349:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 349);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in

relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei

chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 350:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 350);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse,

seguito i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse ("Fame nel mondo" e "Calamità naturali");

rilevato comunque che tutte le domande relative agli interventi oggetto del presente provvedimento, che hanno ricevuto una valutazione positiva, sono state soddisfatte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 351:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 351);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni

spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota da destinare agli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali", sebbene tutte le domande ad essa relative, che hanno ricevuto una valutazione positiva, siano state soddisfatte, posto che le risorse residue dovranno essere comunque riassegnate all'esercizio successivo in virtù del vincolo di destinazione previsto per legge,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille*

*dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota assegnata alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System (MAADS)* per l'Aeronautica militare.**

**Atto n. 340.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema



di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, relativo allo Sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS) per l'Aeronautica Militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame è destinato al completamento dell'acquisizione della capacità *Ground Based Air Defence* (GBAD) di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto, polo missilistico dell'Aeronautica Militare.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro e sarà suddiviso in due fasi.

La prima fase sarà destinata all'acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; all'avvio e al mantenimento del Supporto Logistico Integrato (SLI); all'effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; agli adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo. Tale prima fase consentirà alla Forza Armata di raggiungere una *Initial Operational Capability*. L'onere derivante dalla prima fase è quantificato in 127,9 milioni di euro.

La seconda fase, oltre a quanto previsto per la prima, garantirà anche il supporto

logistico integrato (SLI) dei sistemi acquisiti dall'Aeronautica Militare fino al 2029. L'onere derivante dalla seconda fase è quantificato in 110 milioni di euro.

La scheda tecnica prevede, inoltre, che il completamento del programma consentirà di raggiungere la *Full Operational Capability* (FOC) grazie al completamento della fornitura degli ultimi due sistemi, comprensivi di apparati, mezzi ed equipaggiamenti, garantendo al contempo il supporto logistico integrato SLI dei sistemi acquisiti fino al 2033. Tale completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima fase, pari a 127,9 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale n. 42 «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14» (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di Bilancio 2020).

Ricorda che sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

In riferimento agli oneri derivanti dalla seconda fase, pari a 110 milioni di euro, ad essi si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul citato capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 3 «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza

dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 3 reca uno stanziamento di 461.743.181 euro per il 2022, 515.501.924 euro per il 2023 e 470.323.198 euro per il 2024.

Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

La scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima e alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2029, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento

del programma per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare altresì necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la riscrittura delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 5 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2028 un massimo di 45 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per

ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura inoltre che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Precisa, infine, che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS) per l'Aeronautica militare (Atto n. 340);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due fasi, che determineranno un costo complessivo di 237,9 milioni di euro, mentre per il completamento del programma medesimo sarà necessario sostenere un ulteriore onere di 130 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alle prime due fasi del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 130 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla ra-

zionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annuità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

L'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, con riferimento alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alle prime due fasi del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre*

*all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”*».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4<sup>a</sup>/5<sup>a</sup> generazione.**

**Atto n. 341.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4<sup>a</sup>/5<sup>a</sup> generazione. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della

deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende integrare gli assetti della *Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support* (AETF-CSS), ossia del complesso di strutture, sistemi ed equipaggiamenti che consentono un rapido, efficace e sicuro impiego e supporto dei mezzi aerei, nei vari contesti operativi ipotizzabili, mediante un *upgrade* della configurazione base – già acquisita – allo scopo di consentire il necessario supporto ai velivoli di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> generazione per consentire all'Aeronautica Militare di raggiungere gli standard previsti dalla dottrina « Air » della NATO, nonché richiesti dalle progettualità dell'Alleanza.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 299 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni.

La seconda fase sarà realizzata mediante più interventi, di cui il primo è destinato all'ammodernamento degli assetti già acquisiti e al progressivo raggiungimento della *Final Operational Capability* (FOG) della *Forward Support Base Deployable*. L'onere derivante da tale primo intervento è quantificato in 23,8 milioni di euro.

Il completamento del programma sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento, per il restante valore previsionale complessivo di 209,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della seconda fase, agli oneri derivanti dal primo intervento, pari a 23,8 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del

Ministero della difesa, capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 2 « Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate le attività complementari » e piano gestionale 40 « Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95 ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 2 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 2.223.387.264 euro per il 2022, 1.739.706.300 euro per il 2023 e 1.272.195.819 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 40 reca uno stanziamento di 285.190.000 euro per il 2022, 296.600.000 euro per il 2023 e 353.400.000 euro per il 2024.

In merito agli oneri derivanti dal completamento del programma, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di garantire l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma.

Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2033, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da at-

tualizzarsi a valle del perfezionamento *del- l'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno precisare innanzitutto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte del costo dello stesso, per un ammontare pari a 209,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie <sup>(1)</sup>.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella

---

(1) Sul punto, si segnala peraltro che, in occasione dell'esame dell'atto n. 233, la Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive *tranche* del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive (si veda, al riguardo, la seduta del 13 gennaio 2021 della Commissione bilancio della Camera dei deputati).

scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile <sup>(2)</sup>.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Inoltre, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, rileva che il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al

---

(2) Si vedano, in particolare, i pareri della V Commissione bilancio della Camera dei deputati deliberati sugli atti del Governo nn. 334, 336 e 337, concernenti l'approvazione di specifici programmi di ammodernamento e rinnovamento, nella seduta del 12 gennaio 2022.

primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Segnala altresì che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma

pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma *Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support* (AETF-CSS) per *Initial Operating Capability* (IOC) velivoli 4<sup>a</sup>/5<sup>a</sup> generazione (Atto n. 341);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro;

per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro;

per quanto riguarda invece gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esem-

pio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, per un ammontare pari a 275,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al*

*fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale.**

**Atto n. 342.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021 relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi Cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data l'11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.



Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende rinnovare la linea Cacciatorpediniere attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione e del relativo sostegno logistico decennale.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporta un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro e sarà suddiviso in due *tranche*.

La prima *tranche* sarà destinata agli studi propedeutici, all'acquisizione delle 2 unità navali, ad una prima *tranche* di munizionamento ed al supporto logistico quinquennale. L'onere derivante dalla prima *tranche* è quantificato in 2.349,1 milioni di euro.

In riferimento alla seconda *tranche* viene precisato che sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e che la stessa sarà finalizzata al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo. L'onere derivante dalla seconda *tranche* è quantificato in 350,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima *tranche*, pari a 2.349,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 1 « Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari » e piano gestionale 42 « Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – riparto fondo investimenti

2020 – comma 14 » (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020). Si ricorda che sul piano gestionale n. 42 sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 1 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 152.872.276 euro per il 2022, 174.672.872 euro per il 2023 e 236.459.640 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 euro per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024.

In merito agli oneri derivanti dalla seconda *tranche*, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di mantenere l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma. Viene altresì precisato che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a seguito di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La scheda tecnica reca la ripartizione dei costi conseguenti alla prima *tranche* da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo

l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza

delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 1 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono negli anni 2032 e 2033 un massimo di 290 e 325 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile. Assicura infine che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione

di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (Atto n. 342);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro;

il programma sarà suddiviso in due *tranche*, la prima delle quali determina un costo complessivo di 2.349,1 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 350,9 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima *tranche* del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 350,9 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta

l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, per un ammontare pari a 2.349,1 milioni di euro, con riferimento alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 350,9 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”*».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l’acquisizione di un’unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell’unità.**

**Atto n. 343.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine

allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l’acquisizione di un’unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell’unità. Ricorda, altresì che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all’annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l’obiettivo di rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale del Comando Raggruppamento Subacquee ed Incursori della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova Unità navale per effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi e con la capacità di fornire supporto ad un’ampia gamma di operazioni subacquee complesse.

Il programma, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo di 35,38 milioni di euro e sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 30 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito, segnala che sul citato piano gestionale, denominato «Somme da destinare al finanziamento degli interventi per la sostenibilità ambientale dei poligoni di tiro e risanamento di sedimenti e mezzi della difesa – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, che ha assegnato al predetto

Dicastero l'importo complessivo di circa 5,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2018-2033. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il citato piano gestionale n. 30 reca uno stanziamento di circa 11,46 milioni di euro per il 2022, 20 milioni di euro per il 2023 e 31,2 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Ciò posto, ritiene necessario innanzitutto acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'eventuale aggiornamento del cronoprogramma di spesa risultante dal presente schema di decreto, giacché tale aggiornamento potrebbe rendersi necessario sia perché il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, sia perché l'onere attualmente previsto per l'anno 2022, pari a 12,89 milioni di euro, non può essere integralmente coperto con le risorse stanziare per il medesimo anno sul piano di gestione n. 30, che, come detto in precedenza, sulla base della legge di bilancio 2022, risultano pari a circa 11,46 milioni di euro.

Inoltre, appare necessario in ogni caso acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma in esame e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire

con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità (Atto n. 343);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 35,38 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà a valere sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM).**

**Atto n. 344.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame si pone l'obiettivo di rinnovare gli attuali connettori tattici di

superficie adeguando la mobilità anfibia delle unità di manovra della Forza da Sbarco mediante l'acquisizione di una nuova linea di natanti d'assalto di tipo *Raiding Craft* per la Marina e per l'Esercito.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporta un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale n. 1 « Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per il 2022, 174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024.

Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2021-2025, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pia-

nificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reinscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori

interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) (Atto n. 344);

premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si pre-

vede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporterà un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle "clausole di flessibilità gestionale" che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.**

**Atto n. 345.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di adeguare la mobilità anfibia e terrestre delle unità di manovra della Forza da Sbarco, mediante l'acquisizione di un veicolo protetto anfibia da combattimento definito VBA, in grado di proiettarsi autonomamente dalle

Unità Navali della Forza Anfibia ed operare in scenari ad alta intensità.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo previsionale di 600 milioni di euro. Il primo intervento, per un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 VBA e relativo al sostegno tecnico-logistico decennale, sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 42 (per complessivi 206 milioni di euro dal 2032 al 2034) e del piano gestionale n. 3 (per complessivi 120 milioni di euro dal 2021 al 2033) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il completamento del programma, finalizzato all'acquisizione dei restanti 30 VBA, per il restante valore previsionale di 274 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

In merito al finanziamento del primo intervento, si segnala che sul piano gestionale n. 42, denominato «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto del Fondo investimenti 2020 – comma 14», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2022, 68 milioni di euro per il 2023 e 72 milioni di euro per il 2024, mentre il piano gestionale n. 3, denominato «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manuten-

zione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari », reca uno stanziamento di circa 461 milioni di euro per il 2022, 515 milioni di euro per il 2023 e 470 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima fase del programma, ossia quella finalizzata all'acquisizione dei primi 34 VBA, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del medesimo programma, concernente l'acquisizione dei restanti 30 VBA, con un onere corrispondente a circa il 45 per cento dell'intero programma, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano

funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 3 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 19 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso an-

nessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all’acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 345);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 600 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 326 milioni di euro, mentre il completamento del pro-

gramma comporterà un ulteriore onere di 274 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 274 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all’eventuale rifinanziamento dell’intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l’annualità 2021 non comporta l’esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l’utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 326

milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 274 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”*».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di assicurare all'Esercito italiano la disponibilità di mezzi in grado di svolgere le proprie funzioni in contesti operativi fuori area, nell'ambito di operazioni di supporto ai processi di pace ovvero in operazioni a più alta intensità, garantendo altresì un'elevata protezione del personale impegnato.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo di 2.179 milioni di euro e risulta suddiviso in due distinti interventi. A tale proposito, segnala preliminarmente che – benché oggetto del presente schema di decreto sia il programma nella sua interezza, come espressamente indicato al punto 5) della scheda tecnica – il provvedimento in esame sembrerebbe tuttavia concernere in via diretta

la realizzazione del solo primo intervento del programma stesso.

In particolare, alla copertura degli oneri relativi all'attuazione di tale primo intervento, che ammontano a 348 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, quali derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), finalizzato al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Dette risorse risultano iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, dello stato di previsione del citato Dicastero, sul quale sono affluite le risorse attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

Segnala in proposito che – in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – il citato piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 68,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 72,25 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica reca, inoltre, la ripartizione dei costi – riferiti, come detto, al solo primo intervento di cui si compone il programma – da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario interessato, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di

« esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, il secondo intervento di cui si compone il programma in esame, i cui oneri ammontano a 1.831 milioni di euro e la cui finalità è quella di dotare anche le rimanenti brigate dell'Esercito dei veicoli VTMM2, la scheda tecnica precisa che esso sarà realizzato « attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento » medesimo, fermo restando che, in considerazione della priorità del programma stesso, la relativa copertura finanziaria potrà in ogni caso ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che il completamento del medesimo programma, da realizzarsi con il secondo intervento, che comporterà circa l'ottantaquattro per cento del costo del programma, dovrà invece formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto,

potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l’effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l’annualità 2021 non comporta l’esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l’uti-

lizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all’acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell’Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 346);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 2.179 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 348 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.831 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.831 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattua-

lizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 348 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 1.831 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3,

lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare.**

**Atto n. 347.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (F ADR) e alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'aeronautica militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di realizzare un aggiornamento dei sensori FADR volto a migliorare le prestazioni dei radar, a risolvere alcune criticità, soprattutto nel campo della *cyber resilience*, nonché a semplificare la gestione logistico-manutentiva dei sistemi stessi.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 105 milioni di euro, suddiviso in due distinte *tranche* auto-consistenti.

In particolare, la scheda tecnica precisa che agli oneri relativi alla prima *tranche*, pari a 68 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico a valere di quelle allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del predetto Dicastero.

In proposito, segnala che il citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento di circa 179,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 146,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 156 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima *tranche* da sostenere in ciascun esercizio finanziario interessato, ossia dal 2022 al 2030, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, la seconda *tranche*, i relativi oneri ammontano a complessivi 37 milioni di euro, che risultano distribuiti sulle annualità 2024-2028 e sembrerebbero trovare copertura, secondo quanto indicato nel relativo prospetto di ripartizione dei costi a valere sul medesimo piano gestionale n. 4 del capitolo di spesa 7120 in precedenza citato. Si osserva al riguardo che la scheda tecnica, in apparente contraddizione rispetto a quanto testé segnalato, precisa che la realizzazione della predetta seconda *tranche* «sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime legge di bilancio, sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione». La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata.

Ciò posto, appare opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del me-



desimo programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, in primo luogo andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito all'apparente incoerenza d'anzì evidenziata circa l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della seconda *tranche* del programma, fermo restando comunque che non può costituire un'idonea forma di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il rinvio del reperimento delle occorrenti risorse finanziarie a successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio.

In secondo luogo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 4 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultra-triennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 23 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

In terzo luogo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulte-

riori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI assicura che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare (Atto n. 347);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 105 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due *tranche*, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 68 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 37 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo

limitatamente alla prima *tranche* del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 37 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse ad opera di successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, per un ammontare pari a 68 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 37 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del*

*programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”* ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.**

**C. 3149 Buompane.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato contenente elementi di valutazione in merito alla sussistenza di taluni profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione al testo in esame, nonché una nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze che riepiloga

gli elementi di valutazione trasmessi dalle altre amministrazioni competenti (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**C. 2 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il parere del Governo sul provvedimento non è ancora ultimato, come era stato già comunicato al presidente ben prima dell'inizio della seduta, afferma che il Governo non potrà esprimere tale parere prima di domani mattina.

Paolo TRANCASSINI (FDI), sottolinea che quanto testé accaduto riveli come i rapporti tra la rappresentante del Governo e la presidenza non siano particolarmente sereni e che ciò determini conseguenze negative sul buon andamento dei lavori, posto che la Commissione è stata convocata pur nella consapevolezza di non poter proseguire questa sera l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Trancassini, fa presente che, nel momento in cui è stata convocata la seduta, il Governo aveva assicurato che avrebbe potuto esprimere questa sera le proprie valutazioni conclusive sul provvedimento. Soltanto poco dopo il Governo stesso ha invece comunicato informalmente di non essere nelle condizioni per esprimere tali valutazioni. Ritiene quindi del tutto condivisibile la decisione assunta dalla presidenza di non sconvocare la seduta già prevista, affinché il Governo potesse nella seduta stessa comunicare ai membri della Commissione le ragioni per le quali non è ancora nelle condizioni di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 18.40.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne  
e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)  
(C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,  
COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

MEF - RGS - Prot. 16245 del 31/01/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO III

Roma,

Prot. n.  
Rif. prot. entrata n. 12966/2022  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c.  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

OGGETTO: AC 1939-B. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("Legge SalvaMare"). **Relazione tecnica.**


Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, già approvato dalla Camera il 24 ottobre 2019 e successivamente approvato con modificazioni dal Senato il 9 novembre 2021 (A.S. 1571), e alla relativa relazione tecnica di passaggio, aggiornata dal Ministero della transizione ecologica in data 24 gennaio 2022, tenendo conto degli elementi forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con specifico riferimento all'articolo 8, comma 2.

Al riguardo, si restituisce **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento all'articolo 6, comma 3 che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'avvio da parte del Ministero della transizione ecologica di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, si concorda con il Servizio bilancio, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, la riduzione del fondo speciale di parte corrente sia riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il triennio 2021-2023 sia da riferirsi al vigente triennio di bilancio 2022-2024 a cui imputare la spesa.

Si concorda, altresì, con il Servizio bilancio nel presupposto, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, che l'articolo 6 in esame si intenda non incluso nella generale clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 17 del presente provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## AC 1939-B

**“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (« legge SalvaMare »)”****RELAZIONE TECNICA****(aggiornata ai sensi dell’art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)**

## Articolo 1

Il primo comma individua le finalità della legge; in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano profili di natura finanziaria.

Il secondo comma dell’articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori, specifiche definizioni.

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

## Articolo 2

L’articolo 2, comma 1, individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti **delle navi ai sensi dell’articolo 2, par. 1, n. 3, della direttiva 883/2019**, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall’articolo in esame. **Si prevede che tali rifiuti sono conferiti separatamente** agli impianti portuali di raccolta **ai sensi del successivo comma 5; si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, pertanto non si generano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.** Il conferimento dei predetti rifiuti all’impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e **alle condizioni di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo e aprile 2006, n. 152.**

**Con riferimento al comma 2, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione a carattere ordinamentale.**

Il comma 3 prevede che in caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità del sistema portuale, la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fermo restando che le autorità di sistema portuale sono elencate all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e afferiscono ai porti elencati all’allegato A della medesima legge, mentre per gli altri porti l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa, che nel caso di specie viene specificamente disciplinata mediante il meccanismo tariffario che sarà predisposto dall’Arera come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.

Il comma 4 prevede che nel caso in cui il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, da intendere come un porto non rientrante tra quelli indicati nell’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché tra quelli per i quali l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti accidentalmente pescati sono conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti; pertanto, per le medesime ragioni indicate sopra, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario. La norma riprende il contenuto della nuova



direttiva 883/2019/UE che sostanzialmente conferma le previsioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il comma 5 dell'articolo in oggetto chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. **Si prevede che il predetto conferimento avvenga previa pesatura; tale disposizione non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la pesatura sarà effettuata dagli impianti portuali che provvedono alle attività di competenza con i proventi delle tariffe corrisposte dai soggetti che conferiscono i rifiuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 2003.**

Il comma 6 riconduce i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei mari, nei fiumi e nelle lagune, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei rifiuti urbani, mediante specifica novella dell'articolo **183, comma 1, let. b-ter**) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si tratta di una norma definitoria, analoga a quelle contenute all'articolo 1, pertanto non emergono profili finanziari.

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così l'art. 2, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nella tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Per tale ragione al comma 7 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a “distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”; tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel disegno di legge predisposto dal Governo, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale inciso presente nel comma 6 si limita pertanto a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi di seguito specificato nel medesimo comma, pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.

Del pari, al comma 8 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019 (“l'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento”).

In particolare, la “Direttiva 883/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per



le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Direttiva prevede, altresì, quale misura *“ulteriormente premiale”*, ed al fine di *“evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”*, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire *“tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”*. Per quanto riguarda l’attuazione del meccanismo tariffario in argomento, tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell’Arera che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo Arera ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che, come precedentemente detto, analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, nelle more dell’emanazione della regolamentazione attuativa dell’Arera, continua ad applicarsi l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l’attività di pesca non comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell’impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell’ambito dei costi dell’impianto di raccolta e coperti nell’ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi; all’entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell’Arera, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

L’Arera in sede di audizione sull’AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, facendo riferimento a quanto già praticato per la tariffa del servizio idrico integrato, ha rappresentato che *“l’Autorità, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in esame, procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), alimentato dal gettito della componente tariffaria relativo al servizio integrato dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, e al conseguente avvalimento della stessa CSEA per la gestione del meccanismo regolatorio derivante dall’applicazione della disposizione in questione, che consiste nella riassegnazione delle somme così riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare”*.

Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell’Arera, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell’ambito dei costi fissi della tariffa.

Peraltro, è da considerare che l’attività di raccolta dei rifiuti in mare si concentra soprattutto nei mesi estivi, talché l’entrata a pieno regime della disciplina avverrà in tempo utile per la definizione del nuovo sistema tariffario da parte dell’Arera.

Per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all’atto dell’emanazione della disciplina da parte dell’Arera, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall’Arera.

**Si prevede infine che l’Autorità svolga attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 8. Tale disposizione**





appare perfettamente coerente con l'impianto considerato nella legislazione in esame e risulta coerente con gli atti già formalmente assunti dall'Autorità. Infatti, l'espressa attribuzione all'Autorità di specifici poteri di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse derivanti dal meccanismo perequativo – previsione peraltro auspicata dalla stessa Autorità nella Memoria 23 luglio 2019, 327/2019/I/rif, predisposta per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera – risponde all'obiettivo di assicurare che il gettito della prevista componente tariffaria perequativa sia destinato alla precisa finalità per la quale la medesima è stata istituita. Pertanto, non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede elementi di premialità nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Tale previsione di premialità è volta a incentivare e valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione ed il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento della normale, e già intensa, attività di pesca, si palesano come virtuose per la collettività. Tali misure premiali saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 3

L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia volontarie. Si precisa che i rifiuti possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici; si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico della spesa pubblica. Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo il parere della Conferenza Unificata. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. Vengono altresì specificati i soggetti che possono promuovere le campagne di pulizia in mare: si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.

Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, si conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, trattasi di una mera disposizione facoltizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

#### Articolo 4

L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al



decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro **della transizione ecologica** il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 5

La proposta di cui al comma 1 è di inserire nell'ordinamento vigente un'ulteriore possibile modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate; si tratta in realtà di una facoltà già oggi prevista a legislazione vigente e, in particolare, dalla circolare n. 8838 del 20 maggio 2019 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di fornire ai soggetti interessati un ventaglio di alternative rispetto alla mera gestione di tali biomasse come rifiuti urbani.

Attualmente, dato l'obbligo in capo alle amministrazioni comunali o al concessionario/gestore della spiaggia di garantire la pulizia delle spiagge e degli accumuli dai rifiuti di origine antropica, in assenza di interventi di cernita rispetto a tali rifiuti le biomasse vegetali spiaggiate sono anch'esse trattate come rifiuti e rientrano pertanto nel servizio di gestione comunale dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal modo, i concessionari ovvero, laddove non presenti, il Comune competente per territorio si fanno carico degli oneri di smaltimento di tali rifiuti.

La finalità della norma è quella di prevedere ulteriori modalità di gestione di tali biomasse vegetali spiaggiate, quali il mantenimento o la remissione nell'ambiente naturale; i relativi oneri saranno pertanto a carico di tali soggetti. Si tratta nel caso del concessionario di oneri a carico del medesimo, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica, mentre nel caso del Comune si tratta di una facoltà rimessa a una propria scelta discrezionale, operata anche compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, tenendo conto in ogni caso che il mancato ricorso alle operazioni previste al comma 1 mantiene fermo l'avvio di tali rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento come già previsto a legislazione vigente, i cui oneri sarebbero comunque a carico dei Comuni medesimi.

In particolare viene considerata la possibilità di reimmettere in mare il suddetto materiale. Tale attività dovrà prevedere un periodo di attività sperimentale finalizzato a valutare l'idoneità dell'operazione nei siti specifici; gli esiti di tale sperimentazione saranno oggetto di valutazione degli enti tecnico scientifici competenti, in particolare del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, in linea con le competenze degli Enti del Sistema previste a legislazione vigente; tra l'altro si tratta di attività già in corso nell'ambito dei progetti sperimentali LIFE nei quali sono coinvolti gli enti dell'SNPA. Tale modalità di gestione diminuirà gli oneri relativi all'invio di tale biomasse agli impianti di trattamento dei rifiuti, riconducibili comunque alla tariffa senza effetti sulla finanza pubblica;

Il comma 2 specifica in particolare la gestione di materiali "accumuli antropici" costituiti da materiale vegetale, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree. Ai fini di ripascimento degli arenili viene prevista la possibilità di riprendere il materiale inerte sottoponendo gli accumuli ad opportune operazioni di vagliatura. Tale operazione di recupero sarà valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, sgravando in tal caso i gestori degli arenili dalle incombenze e dai connessi oneri relativi all'invio di tale materiale agli impianti di trattamento dei rifiuti per effetto della minore quantità di rifiuti prodotti da destinare a trattamento/smaltimento; peraltro, la sabbia in tal modo recuperata potrà essere utilizzata per il ripascimento dell'arenile, evitando di provvedervi attraverso un intervento ad hoc di ripascimento mediante acquisto di materiale sabbioso idoneo proveniente da altri siti.

Con riferimento all'Autorità competente indicata al medesimo comma 2, si tratta dell'Autorità come definita dal decreto n. 173 del 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e



del mare, specificamente all'articolo 2, comma 1, lettera a): "autorità competente: la regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo 1 ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree marine protette o dell'ente parco, per le autorizzazioni relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394". Il comma 2 secondo periodo fa quindi riferimento alle disposizioni di cui al citato decreto per l'esclusione del materiale sabbioso, pertanto non introduce nuove incombenze in capo ai soggetti interessati ulteriori rispetto a quelle già previste a ordinamento vigente.

Si precisa che il comma 2 prevede espressamente apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 3, si prevede che i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale oggetto delle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006 volte a rimuovere i rifiuti frammisti di origine antropica rientrano tra i materiali agricoli e forestali che ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti. Rimane comunque ferma la configurazione dei rifiuti frammisti di origine antropica nell'ambito della categoria dei rifiuti. Alle attività di cui al citato articolo 183 provvederà il concessionario ovvero il Comune competente per territorio, a seconda dei casi; quest'ultimo vi provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto peraltro conto che ad oggi la gestione di tali materiali vegetali frammisti ad altri materiali di origine antropica rientra nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che in tal modo verrebbe "alleviato" del materiale vegetale in argomento in forza della disposizione in esame.

Si prevede altresì che le regioni individuino criteri e modalità per la raccolta, gestione e riutilizzo dei materiali in argomento; si tratta di attività che rientrino nelle proprie attribuzioni e su cui peraltro stanno già procedendo in tal senso, come nel caso della Regione Liguria cui l'ISPRA aveva fornito specifiche indicazioni con nota n. 1128 del 9 gennaio 2014.

Le attività previste per l'ISPRA rientrano nelle attribuzioni istituzionali di tale Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, peraltro in una materia di stretta pertinenza (come evidenziato nella nota sopra citata del 9 gennaio 2014), pertanto potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 6**

**La direttiva quadro acque 2000/60/CE garantisce la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, per cui le misure introdotte con il presente articolo per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'art. 11 della direttiva medesima, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla medesima DQA. Si tratta di una previsione ordinamentale che incide sulla pianificazione di bacino, priva di effetti per la finanza pubblica.**

**In relazione a queste misure, il comma 2 prevede che sia il Ministero della transizione ecologica ad avviare un "Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi", per cui modalità, tempi e soluzioni per l'attuazione della norma saranno specificate nel suddetto Programma triennale.**

**La stessa disposizione normativa, al comma 3 prevede che per la copertura degli oneri relativi alle attività di cui al programma sperimentale triennale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto, non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica.**



**Al riguardo, si rappresenta che a titolo esemplificativo nelle campagne di raccolta dei rifiuti nei fiumi già attuate, in media sono previsti oneri pari a 170.000 euro circa per il posizionamento delle barriere e il recupero dei rifiuti. In tal senso il programma sperimentale potrà prevedere il finanziamento di circa una decina di interventi, con le risorse stanziare dal comma 3.**

#### Articolo 7

La norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale saranno adottate le linee guida cui dovranno conformarsi le attività tecnico-scientifiche richiamate nella disposizione in argomento. Si precisa che il decreto verrà predisposto dalla Direzione generale **patrimonio naturalistico e mare**, competente per materia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 **“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”**, che pertanto utilizzerà le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 8

L'articolo 8, **comma 1**, prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le disposizioni di cui **al comma in esame**, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, dispone che siano previste a cura delle Autorità portuali o dei comuni adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.**

**Il comma è corredato di una specifica clausola di invarianza, che si aggiunge alla generale clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento, recata dall'articolo 17.**

**Gli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo in esame non determinano per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, gli adempimenti in carico ai Comuni territorialmente competenti, trattandosi di attività alternative rispetto a quelle delle Autorità di sistema portuale che saranno poste in essere per le aree non comprese nella competenza territoriale di tali Autorità, risultano di trascurabile entità e comunque non alterano gli equilibri di bilancio degli enti territoriali interessati, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### Articolo 9

In relazione all'articolo 9 riguardante l'educazione ambientale, le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati **“l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale”**, in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica (33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.



**Articolo 10**

La disposizione modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo che in occasione della "giornata del mare" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno ai sensi del comma 1 del citato articolo 52 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare". Si tratta di una precisazione circa l'ambito cui dette iniziative intervengono, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 11**

In ossequio ad una delle finalità della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di un riconoscimento ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per tale riconoscimento.

Le disposizioni di cui all'articolo **in argomento** saranno attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riconoscimento ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 17 del disegno di legge in esame. La stessa si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifichi l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema.

Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per "*l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made green in Italy"*", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018 ed il regolamento "*recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentari, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, tale previsione individua il riconoscimento ambientale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo "premiante" nel sistema dei punti previsti per la "licenza di pesca". Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del **Ministero della transizione ecologica**, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 "**Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica**", specificamente della **Direzione generale per l'economia circolare (ai**



sensi dell'art. 10, comma 1, let. b) concernente “gestione integrata del ciclo dei rifiuti” e i) concernente “riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale”), della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (art. 9, comma 1, let. l), “sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi”).

Premesso che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mite ai sensi della normativa vigente, tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 4101 con uno stanziamento pari a 2,3 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (programma “Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile” della Direzione generale EC), del capitolo 1351 con uno stanziamento pari a 6,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (programma “Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino” della Direzione generale PNM).

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, si rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Ministero della transizione ecologica, specificamente sul capitolo 2121 (Direzione generale EC) con uno stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nonché sul capitolo 4111 con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let. b), che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di “programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici”.

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 1871 con uno stanziamento pari a 14,5 milioni di euro circa per il 2022, 12,6 milioni di euro circa per il 2023 e 11,8 milioni di euro per il 2024, mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932 con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo ai Comuni di prevedere tale sistema incentivante, la disposizione non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

#### Articolo 12

**La presente disposizione mira a facilitare la gestione ambientalmente virtuosa dei prodotti contemplati ponendo a carico dei produttori i conseguenti adempimenti; pertanto dalla norma non derivano effetti a carico della finanza pubblica.**

#### Articolo 13

La norma, che detta criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, ha carattere ordinamentale e procedimentale e, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 14**

**L'articolo non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto l'emanazione del decreto è già prevista dall'art. 111 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il quale si fissa unicamente un termine per l'emanazione dello stesso.**

**Articolo 15**

La norma prevede l'istituzione presso il **Ministero della transizione ecologica**, di un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. tenuto conto che ai sensi del comma 4 ai componenti del tavolo interministeriale non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene espressamente previsto che dall'attuazione dell'articolo in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 16**


La norma prevede la trasmissione da parte del Ministro **della transizione ecologica** alle Camere di una relazione di attuazione della legge, entro il 31 dicembre di ogni anno; si tratta di una norma a contenuto informativo, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

**Articolo 17**

Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

31/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ALLEGATO 2

**Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo (C. 3149 Buompane).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 13660 del 25/01/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio legislativo economia

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 278961/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.C. 3149 - Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo – **Testo e Dossier del Servizio bilancio dello Stato.**

Si fa riferimento al **Testo** della proposta di legge indicata in oggetto, con la quale si propone di sostituire il titolo VIII della parte seconda del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di introdurre una nuova disciplina degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché al **Dossier** predisposto dal Servizio bilancio dello Senato, pervenuti per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

**Il Servizio bilancio del Senato**, in merito ai profili di quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento, **nel Dossier** chiede delucidazioni sugli impatti finanziari del medesimo.

In proposito, in via preliminare, considerato che talune disposizioni risultano suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rappresenta la necessità che il provvedimento sia accompagnato da una idonea relazione tecnica – conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010 – recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle



relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica richiesta dovrà riguardare l'intero complesso normativo in argomento e dovrà essere riferita ad ogni singola disposizione, esplicitando, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

La necessità di acquisire la Relazione tecnica è importante anche al fine di rispondere alla richiesta avanzata dal Senato circa la necessità di acquisire le adeguate informazioni in merito all'efficacia e alle funzionalità delle nuove procedure di riequilibrio finanziario nel loro complesso, rispetto a quelle previste a legislazione vigente: ciò al fine di escludere qualsiasi eventuale impatto negativo sulla finanza pubblica.

Con riferimento, poi, alla richiesta del Senato esplicita sulle disposizioni che hanno prettamente riflessi finanziari si esprime di seguito il parere di competenza, e si rinvia alle valutazioni, nel prosieguo sul testo complessivo.

Al riguardo, **nel rinviare anche alle valutazioni del Ministero dell'interno**, si fa presente quanto segue:

- **articolo 240** che prevede la definizione e l'aggiornamento del quadro di valutazione della situazione finanziaria degli enti locali.

*In proposito, il richiamo all'articolo 240 è inconferente e, verosimilmente, il riferimento corretto è l'articolo 244 (Quadro di Valutazione).*

- **articolo 244 (Quadro di Valutazione)**

Nel merito dell'articolo, il quadro di valutazione è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati ad individuare squilibri di carattere finanziario, economico o patrimoniale. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF ed è un allegato al bilancio di previsione e al rendiconto ed è aggiornato con cadenza almeno triennale.

Fermo restando la necessità di un'apposita relazione tecnica al riguardo, al fine di valutare compiutamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si osserva quanto segue.

Il comma 4 prevede che il quadro di valutazione sia elaborato dal tavolo nazionale per il risanamento degli enti locali (TARF), successivamente adottato dal Ministero dell'Interno, si tratta di un documento che è elaborato ogni tre anni ed è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto.

*Si ravvisa sul punto la necessità di un raccordo con il piano degli indicatori che è un allegato al rendiconto di gestione di cui al D.M. Interno del 22 dicembre 2015 ed è trasmesso alla BDAP.*

*Si ritiene, inoltre, che l'abbinamento con la banca dati del Siope+ non apporti ulteriori informazioni rispetto a quelle messe a disposizione dalla BDAP per l'analisi degli squilibri.*

*Il set degli indicatori, approvato con DM Interno del 28 dicembre 2018, sulla base del vigente articolo 242 del TUEL, è sostituito dal quadro di valutazione, che dovrà contenere indicatori atti a misurare gli squilibri finanziari e gli squilibri economici.*

*Si esprimono perplessità circa la procedura di raccordo tra il quadro di valutazione predisposto dal Tarf e l'attivazione della procedura da parte della Corte dei conti.*

*Inoltre, si esprimono perplessità sull'adeguata rappresentazione degli indicatori relativi agli squilibri finanziari con riferimento in particolare ai seguenti:*

- *Il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto;*
- *Le carenze organizzative;*
- *L'elevato livello del contenzioso;*
- *Applicazione del regime di salvaguardia. Con riferimento a quest'ultimo aspetto non è chiaro cosa si intenda per applicazione del regime di salvaguardia.*

*Si esprimono perplessità, inoltre, sui seguenti indicatori relativi agli squilibri economici, che non appaiono di facile quantificazione:*

- *grave dissesto idrogeologico;*
- *difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico o della convivenza.*

*Il comma 3 prevede che gli indicatori siano corredati delle soglie di riferimento per l'individuazione degli enti locali in situazioni di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché delle soglie utili a promuovere buone pratiche per la sana gestione degli enti locali.*

*Al riguardo, si esprimono perplessità sulla concretezza e contezza di utilizzare indicatori e soglie atte a raffigurare buone pratiche di sana gestione.*

• **articolo 246 (Obblighi di segnalazione da parte dei creditori qualificati)**

*La proposta normativa prevede che l'INPS sia obbligata, pena la perdita del diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei suoi confronti ha superato un livello superiore a sei mesi.*

*Al riguardo, nel rappresentare che la disposizione può comportare degli oneri a carico dell'INPS e pertanto della finanza pubblica, non quantificati né coperti, si evidenzia che i crediti di cui trattasi sono quelli previdenziali garantiti ex art. 38 della Costituzione che prevede che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in*

*caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato". Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati per far fronte a eventi come la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l'infortunio, ovvero la morte.*

*Pertanto, la perdita del diritto della prelazione dell'INPS oltre ad essere potenzialmente onerosa per l'Istituto stesso e quindi per la finanza pubblica, potrebbe, altresì, comportare una riduzione delle tutele rivolte ai lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.*

*Si esprime parere contrario.*

- **Articolo 248 (Relazione sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)**

Il comma 1 prevede che la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisponga, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, avvalendosi, oltre alle specifiche attività istruttorie, del sistema informativo di cui all'articolo 249, comma 4.

Ulteriori disposizioni della proposta di legge in esame<sup>1</sup> sembrano prevedere ulteriori funzioni non rientranti, a normativa vigente, nell'ambito di quelle ordinariamente poste a carico della Corte dei conti.

*Al riguardo, per quanto di competenza, appare necessario che la proposta venga corredata di idonea relazione tecnica in grado di assicurare che le attività previste dal provvedimento in esame, laddove non già rientranti nei compiti istituzionalmente previsti della Corte dei conti, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rinvia anche alle valutazioni della Corte dei conti e del Ministero dell'interno.*

<sup>1</sup> Fra questi si segnala l'articolo 245, comma 3, che prevede un obbligo di informativa da parte degli enti locali alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; l'articolo 246, comma 1, con cui si prevede che i creditori qualificati segnalino l'esposizione debitoria degli enti locali alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'articolo 248-bis, comma 1, in base al quale, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 248-bis, se le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio deferiscono l'ente locale, con propria deliberazione, ai Tavoli, nazionali o regionali, per il risanamento finanziario degli enti locali.

- **Articolo 249 (integrazione BDAP)**

La banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è integrata con un'apposita sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali” (BDAP-EFEP), per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo.

*Parere contrario con riferimento al comma 3, che rinvia ad un apposito decreto la definizione della struttura tecnico-informatica della sezione BDAP-EFEP in quanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 le modalità di acquisizione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati riguardanti gli enti territoriali sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. E' pertanto sufficiente che la proposta normativa preveda l'istituzione della sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali” (BDAP-EFEP).*

*Con riguardo al comma 4, si rappresenta che, l'acquisizione delle informazioni BDAP da parte della Corte dei conti è disciplinata da apposita convenzione RGS/CdC. Pertanto non è necessario prevedere a tal fine un ulteriore sistema informativo open data, aggiuntivo rispetto a quello già previsto per i dati BDAP, destinato ad essere aggiornato a seguito dell'istituzione della sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali”.*

*Da ultimo si segnala che, come peraltro evidenziato dal Servizio bilancio, è necessario acquisire utili elementi volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame nell'ambito delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale delle amministrazioni pubbliche disponibili a legislazione vigente.*

- **Articolo 250 (Istituzione, composizione e attività del TARF e dei TARRF)**

La disposizione prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del TARF (Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali) e dei TARRF (tavoli regionali per il risanamento finanziario degli enti locali) ai quali sono affidate attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di risanamento di cui ai capi II e III.

Il comma 8 stabilisce che ai componenti dei TARF e dei TARRF non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. Il comma 9 stabilisce che il TARF si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione per la finanza e degli organici degli enti locali di cui all'articolo 155.

*Al riguardo, per quanto di competenza, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che la proposta venga corredata di idonea relazione tecnica in grado di confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza dimostrando l'idoneità, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare allo scopo.*

*Andrebbe, altresì, confermata la sostenibilità dell'avvalimento, da parte dei tavoli per il risanamento degli enti, delle richiamate strutture ministeriali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

*Da ultimo, con riferimento alla clausola di esclusione degli oneri di partecipazione espressa al comma 8, si fa rilevare l'incompletezza della medesima che, pertanto, andrebbe sostituita con l'inserimento della seguente formulazione “... ai componenti dei TARF e TARRF non è corrisposto nessun compenso, gettone di presenza, rimborso spese ed altri emolumenti comunque denominati”.*

- **Art. 251 (Finalità della procedura di risanamento finanziario)**

Il comma 3 prevede che “Nel corso della procedura per il risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto” e il comma 4 stabilisce che: “La procedura di risanamento finanziario tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale”.

*Al riguardo, si fa presente che i commi 3 e 4 comportano maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, pertanto si esprime parere contrario.*

Peraltro, circa l'adeguatezza delle misure per finanziare le funzioni fondamentali, si segnala che il legislatore ha avviato a partire dal 2021, tramite il fondo di solidarietà comunale, un percorso per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e il progressivo raggiungimento dei LEP per i servizi sociali ( prevedendo risorse complessive dal 2021 al 2029, sia per le regioni ordinarie che per le autonomie speciali, per circa 4,223 miliardi e, a regime, a partire dal 2030, per 651 milioni), per gli asili nido ( la dotazione delle risorse a regime dal 2022 al 2026 è pari a 1 miliardo e 275 milioni e dal 2027 è di 1 miliardo e 100 milioni) e per il trasporto disabili ( con una dotazione

complessiva delle risorse per 360 milioni per le annualità dal 2022 al 2026 e, a regime dal 2027, per 120 milioni).

Le risorse citate sono previste dall'articolo 1, comma 449, della legge 232 del 2016 e rifinanziate per effetto dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Per le restanti funzioni fondamentali sono ancora in corso i lavori per la definizione dei LEP o del livello minimo del servizio da garantire.

Pertanto, oltre a problemi di copertura finanziaria, la norma risulta allo stato di difficile applicazione.

- **Art. 254 (Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)**

L'articolo in esame scandisce la fase di attivazione della procedura per criticità finanziaria. I termini previsti sono tutti perentori.

*Circa la lettera b), che prevede la nomina di un commissario esperto (c.d. assessore al risanamento), si esprime parere contrario, perché la norma comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza degli enti locali, fermo restando la necessaria relazione tecnica.*

Sulla lettera c), che prevede l'individuazione da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee al quale sono affidate funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello, *occorre adeguata relazione tecnica che dimostri l'assenza di oneri per la finanza pubblica per le funzioni di tutoraggio.*

- **Articolo 258 (Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)**

L'articolo in commento prevede la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF nominano un commissario esperto di contabilità pubblica, il cui compenso è posto a carico del bilancio dell'ente locale, chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 262. Analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria, è prevista l'individuazione di un comune con funzioni di tutoraggio.

L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF. L'approvazione del PRSE (piano di risanamento per squilibrio eccessivo) da parte dell'ente locale è prevista nei centottanta giorni successivi.

Sono, inoltre, previsti il pagamento, da parte del commissario, entro sessanta giorni dall'avvio della fase di attuazione della procedura, delle somme indicate nel PRIL approvato e la redazione del rendiconto della gestione, da parte del commissario, entro i successivi sessanta giorni.

Il rendiconto di gestione è sottoposto, entro cinque giorni, all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, del consiglio dell'ente locale.

*Circa la nomina del commissario e del gruppo di supporto qualificato si rappresenta che la norma determina oneri non quantificati e non coperti a carico dei bilanci comunali.*

*Inoltre, sono suscettibili di determinare oneri le funzioni di tutoraggio a carico di altri enti locali di supporto alla procedura in esame.*

*Infine, appare opportuno segnalare, che il rapporto intercorrente tra l'attività dei TARF e della Corte dei conti si sovrappone, creando confusione procedimentale e incidendo negativamente sui tempi di risanamento.*

- **Art. 268 (Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)**

In particolare, il comma 1 dispone che “Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, di cui al capo IV, lo Stato prevede un finanziamento a valere su un apposito fondo di investimenti, denominato “Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.”

*Al riguardo, si fa presente che la proposta determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.*

*Si rileva, al pari di quanto segnalato dal Servizio bilancio del Senato, che la norma non prevede una dotazione iniziale del Fondo. La norma, inoltre, dispone che i criteri per l'accesso al Fondo siano stabiliti con decreto ministeriale.*

**Per quanto riguarda il Testo**, si conferma la necessità che sia adeguatamente supportato dalla relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari che possono discendere dall'intero provvedimento.

Occorre, preliminarmente, evidenziare nel merito circa l'efficacia del provvedimento che non sono definiti chiaramente i criteri di individuazione delle criticità finanziarie, riproponendo parimenti i medesimi problemi presenti nel vigente quadro ordinamentale, che non prevede alcun distinguo in merito all'attivarsi della procedura del riequilibrio finanziario o del dissesto.

Nella sostanza, le due procedure di risanamento finanziario previste si articolano:

a) nella situazione di criticità finanziaria, la medesima presenta forti analogie con la procedura di riequilibrio finanziario tranne che per l'indicazione di un comune tutor che affiancherebbe l'ente nelle situazioni di difficoltà. Parimenti, anche la previsione dei tavoli che controllano l'operato dell'ente ripropone quanto previsto dall'articolo 155 del Tuel relativo ai lavori della COSFEL;

b) di squilibrio eccessivo, procedura nella quale l'organismo straordinario di liquidazione non è più nominato dal Ministero dell'interno (art. 252, comma 2 del Tuel), ma è un commissario nominato dai Tavoli che affianca l'assessore al bilancio ed è un esperto in materia di contabilità pubblica. Si tratta secondo quanto previsto dall'articolo 262, comma 2 di un organo istituzionale dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento e ha sostanzialmente gli stessi poteri previsti nel vigente quadro ordinamentale.

In particolare, l'enfasi dedicata al quadro di valutazione che tiene conto degli indicatori per individuare le criticità e sofferenze degli enti appare eccessiva, in quanto gli stessi indicatori si basano su rappresentazioni contabili ed economiche apparentemente vaghe. In aggiunta, l'attivazione della procedura da parte della Corte dei conti per deferire al Tavolo gli enti, che presentano condizioni di difficoltà finanziaria si sovrappone al quadro di valutazione predisposto dal TARF e al lavoro del suddetto tavolo. Si ripropone, poi, il problema dei tempi intercorrenti tra valutazione dei piani dai Tavoli e successivamente il controllo della Corte dei Conti, procrastinando nei fatti le decisioni.

Infine, sembrano permanere incertezze nei rapporti tra i diversi soggetti, nei tempi, ed una incertezza e commistione dei ruoli affidati ai Tavoli, anche in merito alle procedure attivate presso la Corte dei conti.

Volendo sinteticamente chiarire **le principali differenze rispetto all'ordinamento normativo in vigore si rappresenta quanto segue.**

- **Il Quadro di valutazione.** Le norme proposte enfatizzano il ruolo degli indicatori, infatti, si prevede di individuare una serie di indicatori che determinano il quadro di valutazione della situazione dell'ente locale, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. La definizione di parametri obiettivi per la valutazione della situazione finanziaria dell'ente locale è prevista anche dalla legislazione vigente ma con norme meno puntuali nei contenuti (comma 1, capoverso, articolo 244);
- **La Relazione della Corte dei conti e innovazione delle attività poste in essere.** Si prevede che annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti predispongano una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, che elenchi, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, deferendo contestualmente gli enti locali in condizione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo al TARF o al TARRF (circa tali enti si veda, nel seguito, quanto riferito al nuovo articolo 250) (comma 1, capoverso, articolo 248).



- **Vigilanza preventiva.** Si prevede una innovativa attività di vigilanza preventiva, da parte dell'INPS e dei fornitori dei servizi di luce, gas e telefono al fine di segnalare i ritardi nei pagamenti di una certa rilevanza.
- **Sezione BDAP.** Si intende integrare la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali": questa sezione è istituita, secondo il tenore letterale delle disposizioni, "per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo" (comma 1, capoverso, articoli 246 e 249);
- **Tavoli.** Si prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali" (TARF) presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali" (TARRF) presso i capoluoghi di regione. Questi organismi, nella sostanza ereditano, come precedentemente accennato, le funzioni svolte dalla COSFEL (articolo 155 del Tuel) ma, si occupano altresì:
  - a) monitorare l'intero processo di riequilibrio finanziario svolgendo, anche in contraddittorio con gli enti in crisi,
  - b) attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di rientro.Tali attività sono preliminari e propedeutiche a quelle svolte, in sede di controllo, dalle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 1, capoverso, articolo 250<sup>2</sup>).

Si segnala ulteriormente che tale procedura rinnova nella sostanza i medesimi problemi di tempi e di sovrapposizione delle procedure che avviene a legislazione vigente tra la Cosfel e la Corte dei conti.
- **Ente locale Tutor e "best practice".** Nell'ambito delle procedure di risanamento è previsto che un ente locale, con caratteristiche omogenee a quello sottoposto alle procedure medesime, sia incaricato di svolgere funzioni di tutoraggio al fine di favorire la diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello (comma 1, capoverso, articoli 254 e 258);
- **Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.** Il fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ed è destinato agli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento al fine di garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. (comma 1, capoverso, articolo 268).

<sup>2</sup> In tale articolo sono definite in via generale le attività del TARF e dei TARRF che sono poi sviluppate nel dettaglio in una pluralità di altre disposizioni del testo.

Ciò premesso, **nello specifico delle singole norme**, oltre a quanto rappresentato sulle disposizioni per le quali il Servizio bilancio del Senato chiede specifiche in ordine alle quantificazioni finanziarie, ferma restando la necessità di una più attenta analisi a seguito della predisposizione della richiesta relazione tecnica, si svolgono le seguenti considerazioni.

**Art. 242.** *(Finalità e ambito di applicazione)*

*La disposizione è di carattere ordinamentale.*

**Art. 243.** *(Definizioni)*

Circa le definizioni utilizzate occorre osservare che:

a) *L'accezione di disavanzo utilizzata nell'articolo non sembra coerente con il significato che ne viene dato nell'ordinamento contabile, in particolare, si dubita dell'efficacia del saldo netto finanziario atto a dimostrare la situazione di equilibrio economico finanziario e patrimoniale.*

*Si osserva che da una prima analisi sui rendiconti degli enti locali, il saldo netto da finanziare non è correlato strettamente alle situazioni di disavanzo:*

- *Dai rendiconti 2018, su 1182 che sono in disavanzo, solo 86 hanno un saldo netto da finanziare costituito dalle entrate finali meno le spese finali negativo;*
- *Dai rendiconti 2019, su 1493 enti in disavanzo, 156 hanno un saldo netto da finanziare negativo;*
- *Dai rendiconti 2020, su 1085 enti in disavanzo, solo 56 hanno un disavanzo netto da finanziare negativo*

b) *la definizione di criticità finanziaria e squilibrio eccessivo: nel primo caso il disavanzo non è ripianabile nei tempi ordinari dell'art. 188, nel secondo caso vi è l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni mettendo a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Le citate definizioni, parimenti alla legislazione vigente, perseverano nel proporre un distinguo rispetto alle criticità finanziaria, senza affrontare sostanzialmente e nel merito le effettive situazioni di criticità.*

**Articolo 245.** *(Obbligo di segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale)*

*Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno e della Corte dei conti.*

**Articolo 247.** *(segnalazione del tesoriere)*

La proposta normativa prevede che il tesoriere segnala tempestivamente all'organo di revisione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di pignoramento che gli sono stati notificati, l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro centottanta giorni dalla loro attivazione e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento e l'esistenza di fondi vincolati non ricostituiti.

*Al riguardo, nel segnalare che la norma si pone in controtendenza rispetto alle recenti scelte del legislatore dirette a ridurre gli adempimenti a carico dei tesoriere degli enti locali, anche al fine di ridurre gli oneri di tale servizio, si rappresenta che:*

*- l'andamento delle anticipazioni del tesoriere e dei relativi rimborsi può essere oggetto di monitoraggio attraverso la rilevazione SIOPE;*

*- il conto reso dal tesoriere secondo lo schema previsto dall'allegato n. 17 al d.lgs. n. 118 del 2011, già prevede la rappresentazione, riferita alla fine dell'esercizio, della situazione dei vincoli di cassa di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D. Lgs 267/2000, e l'evidenza della quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata.*

*Si esprime pertanto **parere contrario**, segnalando che per le verifiche degli atti di pignoramento la proposta normativa può prevedere un aggiornamento dell'allegato n. 17 al d.lgs. n. 118 del 2011.*

**Articolo 248-bis.** *(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti)*

L'articolo 248-bis disciplina il caso in cui il deferimento al TARF (o ai TARFF) si verifichi in corso d'anno nell'ambito del controllo che le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano ai sensi dell'articolo 248-bis. Se la sezione regionale accerta squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio, deferisce l'ente locale, con propria deliberazione, al TARF (o ai TARRF), indicando la procedura di risanamento appropriata.

*In proposito, nel segnalare che l'articolo richiamato sembra mal formulato, in quanto i controlli della Corte dei conti si esplicano ai sensi dell'articolo 148 bis del Tuel, si rinvia alle valutazioni della Corte dei conti e del Ministero dell'interno; inoltre, la procedura sembra suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, senza adeguata relazione tecnica, si esprime **parere contrario**.*

**Articolo 248 -ter.** *(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte dell'ente locale)*

La proposta normativa prevede che sia di iniziativa dell'ente locale l'attivazione della procedura e nel caso ricorrano le condizioni è prevista la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 comma 1 del Tuel.

*Si rinvia alle opportune valutazioni del Ministero dell'interno e della Corte dei conti. Si evidenzia inoltre la necessità di una adeguata relazione tecnica, in quanto la norma prevede ulteriori casistiche rispetto alla legislazione vigente di nomina di un commissario ai sensi*

dell'articolo 141, comma 1, del Tuel, che è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 248 – quater.** *(Sintesi del monitoraggio)*

L'articolo prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenti una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248, comma 1. La relazione dà conto delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse ed evidenzia analogie e diversità di natura metodologica tra i diversi territori.

Inoltre, parimenti la relazione sul quadro di sintesi delle criticità finanziarie è predisposta dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze da allegare al DEF.

*Si rinvia in ogni caso al Ministero dell'interno e della Corte dei conti.*

**Articolo 251-bis.** *(Disposizioni sull'approvazione dei bilanci)*

L'articolo 251-bis detta alcune disposizioni sull'approvazione dei bilanci per gli enti sottoposti alla procedura di risanamento finanziario. Si stabilisce che l'attivazione della procedura non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, a cui si applicano i termini ordinari e che sono raccordati, con un apposito allegato, al piano di risanamento e prevede un ventaglio di misure atte al risanamento dell'ente, dall'attivazione delle entrate proprie, riduzione delle spese correnti, la riduzione delle spese della dotazione organiche.

*Nel merito delle misure, si segnala che, al fine di garantire sostanzialmente il risanamento dell'ente, occorre prevedere adeguati strumenti che incidono sul fronte della riscossione, sia dal punto di vista del potenziamento di quelli esistenti, sia prevedendo l'impiego di strumenti, tra cui l'aumento delle aliquote e delle tariffe, anche in deroga ai limiti di legge, accelerando le procedure di riscossione anche attraverso l'attivazione della riscossione coattiva entro un brevissimo lasso di tempo (tre mesi, sei mesi,...) dalla definitività dell'avviso di accertamento.*

**Circa il comma 4** che prevede: *“Con la presentazione del progetto di bilancio di cui al comma 2 sono adeguati alla media unica nazionale e a quella della fascia demografica di appartenenza, come definita dal decreto di cui all'articolo 269, comma 1, i contributi statali delle città metropolitane, delle province e dei comuni per i quali le risorse di parte corrente sono disponibili in misura inferiore, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione”.*

*Al riguardo, la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.*

*Inoltre, si chiarisca cosa si intende la definizione di consolidamento finanziario della gestione.*

**Articolo 255.** *(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria)*

L'articolo in esame prevede che l'attuazione e il monitoraggio della procedura sia concorsuale tra il TARF e la Corte dei conti.

*Sul punto nel coesistere il doppio livello di monitoraggio da parte del TARF e della Corte dei Conti, si segnala che non sono molto chiari i punti di raccordo tra i due organi e quale sia la finalità del monitoraggio e della relazione annuale dei TARF, quando è rimessa già alla Corte identica procedura.*

**Articolo 256.** *(Piano di risanamento per criticità finanziaria)*

Il **comma 2** prevede che “Ai fini della predisposizione del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori”.

*Al riguardo, la proposta determina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell'ente senza il reperimento della copertura finanziaria annuale ma consentendo una rateizzazione del finanziamento. La proposta appare pertanto foriera di determinare maggior indebitamento per la finanza pubblica, occorre relazione tecnica. Si segnala la necessità di raccordare uniformemente il termine di 5 mesi previsto dalla lett. c) del primo comma con il termine previsto dal comma successivo. Dubbi si esprimono anche sull'obbligo di raccordare la durata del piano di riequilibrio con i creditori. Sarebbe preferibile che i creditori, come avviene a legislazione vigente, dessero assenso formale alla rateazione convenuta con l'ente che, sulla base del periodo di dilazione concesso, predisponesse il piano di riequilibrio.*

*La disposizione, al comma 7, lettera b), n. 2), stabilisce che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF e dei TARRF, è soggetto a controlli, da parte dei medesimi TARF e dei TARRF sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria e delle necessità connesse all'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria.*

*Al riguardo, si rileva che i controlli previsti dalla disposizione in esame, in materia di dotazioni organiche e assunzioni di personale nell'ambito del piano di risanamento per criticità finanziaria, sostituisce quelli previsti dal vigente articolo 243 del decreto legislativo n. 267/2000, il cui testo - nello schema di provvedimento in esame - viene del tutto sostituito e destinato ad altre finalità. Il predetto articolo 243 del TUEL prevede, infatti, che gli enti locali strutturalmente*

*deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in via prioritaria con riferimento alla verifica sulla compatibilità finanziaria. Ciò posto, in ordine alla nuova procedura di controllo si rinvia alle valutazioni politiche, ferma restando la necessità di operare un coordinamento con la norma che si intende modificare. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'Interno.*

**La disposizione di cui al comma 7, lettera d), n. 3),** stabilisce che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF e dei TARRF, è tenuto ad effettuare una verifica della situazione degli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri, comunque a carico del proprio bilancio.

*Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala l'opportunità di modificare il testo della disposizione di cui al numero 3, antepoendo alle parole "una verifica", le seguenti: "fermo restando quanto previsto dagli articoli 20 e 24 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."*

**La lettera e) del citato comma 7** prevede che l'ente locale debba predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al piano di risanamento per criticità finanziaria, con le società partecipate alle quali è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale.

*Al riguardo, per quanto di competenza, si ritiene opportuno segnalare che l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011, riporta, fra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione.*

*In merito alla lettera f) del citato comma 7 si esprime parere contrario in quanto la disposizione non chiarisce la finalità per l'assunzione dei mutui e, se finalizzati a spese correnti, ricorre in proposito quanto recato dall'articolo 119 della Costituzione che vieta per gli enti territoriali l'utilizzo dei mutui per spese correnti.*

**Articolo 259.** *(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)*

Il comma 7 prevede in particolare che "Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento finanziario dell'ente locale,

il TARF può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

*Al riguardo, si segnala che non sono specificate le misure straordinarie a cui può ricorrere il TARF per il pagamento integrale della massa passiva, la disposizione è suscettibile di comportare oneri non coperti.*

**Articolo 261. (Azioni conseguenti)**

La disposizione in esame prevede che in caso di mancato risanamento si procede allo scioglimento, con decreto del Presidente della Repubblica, dei consigli comunali e provinciali degli enti locali.

Il **comma 3** prevede che con lo stesso decreto viene nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica.

Il **comma 4** dispone che la commissione straordinaria si avvale, per l’attuazione del risanamento finanziario dell’ente locale, del supporto del TARF, che nomina un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire supporto all’ente locale nell’attuazione del risanamento.

Il **comma 5** stabilisce che la suddetta commissione, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’ANCI, dell’UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

*Al riguardo, si richiedono elementi di dettaglio da riportare nella relazione tecnica necessari a dare contezza degli oneri scaturenti dalla predetta previsione onde verificarne la sostenibilità finanziaria nonché indicazioni delle modalità di copertura finanziaria degli stessi oneri.*

*Andrebbe inoltre prevista, al fine di scongiurare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, l’espressa esclusione della corresponsione, ai partecipanti delle predette commissioni, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. In caso contrario andranno fornite le quantificazioni dei predetti oneri.*

*Ciò posto, si esprime parere contrario all’attuale formulazione della proposta.*

Il comma 8 prevede che i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, di concerto tra loro, assumono tempestivamente le eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

*Al riguardo, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.*

**Articolo 263.** *(Rilevazione della massa passiva)*

La disposizione disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva, indicando modalità e tempi dell'avviso di pubblicazione per la ricezione delle istanze dei debitori e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nell'attestazione dell'effettiva prestazione del servizio.

*Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

**Articolo 264.** *(Acquisizione e gestione dei mezzi per il risanamento finanziario)*

In particolare, il comma 1 prevede che nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 262, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento della massa attiva, costituita **dalle anticipazioni di liquidità dello Stato**, da residui da riscuotere, **da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente locale**, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile.

*Al riguardo, si segnala che le anticipazioni di liquidità dello Stato e i ratei di mutuo disponibile in quanto non utilizzati dall'ente locale costituiscono passività per l'ente. Inoltre, occorrerebbe chiarire le modalità di restituzione dei predetti strumenti e, infine, si sottolinea, in conformità all'articolo 119, comma 6, della Costituzione che i mutui sono finalizzati alla copertura di spese di investimento e non a spese correnti che potrebbero essere inserite in massa passiva.*

**Art. 267.** *(Fondo di rotazione per il risanamento finanziario)*

Il comma 2 prevede che, con apposito decreto, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale a valere del Fondo di rotazione per il risanamento finanziario, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa.

*Al riguardo si segnala la necessità di demandare a tale decreto, anche il compito di individuare le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, che le definisce come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". In alternativa, il compito di individuare le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione può essere attribuito a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.*



**Articolo 269.** *(Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche)*

La disposizione in esame prevede che, con decreto da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo ai fini di cui all'articolo 251-bis, comma 6. Tale ultima disposizione, pure compresa nel Titolo VII del TUEL oggetto di modifiche, stabilisce che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermini la dotazione organica in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto disposto dal citato decreto del ministro dell'Interno e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario.

Viene previsto, altresì, che in ogni caso agli enti locali spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti locali di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

*Al riguardo, si rileva che la previsione in esame è analoga a quella già prevista dal vigente articolo 263 del decreto legislativo n. 267/2000, il cui testo - nello schema di provvedimento in esame - viene del tutto sostituito e destinato ad altre finalità. Tuttavia, il comma 6 dell'articolo 251-bis cui fa rinvio la nuova disposizione differisce dal comma 6 dell'articolo 259 cui invece fa rinvio il vigente articolo 263, nella parte in cui non prevede che la "spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce". A tal proposito, si evidenzia che l'eliminazione di tale ultima previsione in materia di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato fa venir meno uno strumento a tutela dei bilanci degli enti locali in difficoltà finanziaria e, pertanto, appare incoerente con il quadro normativo di risanamento dei medesimi. Tanto premesso, si esprime **parere contrario**, rinviando in ogni caso anche alle valutazioni del **Ministero dell'Interno**.*

#### **Articolo 2**

L'articolo 2 prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge. Entro tre mesi da tale data, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con propria deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL dagli enti locali, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo – Economia

**APPUNTO**

**OGGETTO: A.C. 3149** (Buompane ed altri). Disegno di legge di modifica del Titolo VIII parte seconda del D.lgs. 267/2000, recante Disposizioni in materia di crisi finanziaria degli enti locali. **ELEMENTI DI RISPOSTA INTERNO/LAVORO**

**- MIN. INTERNO**

Con il *Dossier* del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati n. 497, relativo all'Atto Camera in oggetto, vengono richiesti al **Governo chiarimenti in merito alla possibilità di dare attuazione a quelle disposizioni che non prevedono specifici finanziamenti, nell'ambito delle attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale.**

Per quanto concerne le disposizioni indicate e di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue:

\* Nuovo **articolo 244 (e non 240 come riportato nel documento)**, che prevede la definizione e l'aggiornamento del quadro di valutazione della situazione finanziaria degli enti locali.

*Riguardo alla previsione di un "quadro di valutazione delle criticità", tenuto conto dell'attuale assetto della disciplina della deficitarietà strutturale ex artt. 242 e 243 Tuel, si ritiene che la norma riproduca sostanzialmente la procedura vigente.*

\* Nuovo **articolo 249** – Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali.

Stabilisce che la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sia integrata con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali".

*Al riguardo si osserva che il Ministero dell'interno già dispone di raccolte digitali di dati relativi alle vigenti procedure di risanamento e che andrebbe valutata unitamente alle altre Amministrazioni e Istituzioni competenti, la possibilità di rendere fruibili ed interoperabili tali dati, a normativa invariata.*

*Si rinvia, poi, alle valutazioni del MEF per i profili di carattere finanziario, in quanto la nuova "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali (BDAP-EFEP) costituisce una sezione della BDAP istituita presso il MEF.*

\* Nuovo **articolo 250** – Istituzione, composizione e attività del TARF e dei TARRF.

Ai fini del risanamento finanziario degli enti locali, istituisce il Tavolo nazionale ed i Tavoli regionali, attribuendo loro una pluralità di funzioni. Al riguardo, il Servizio Bilancio rileva che la disposizione, pur assistita da una specifica clausola di invarianza e dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti, non individua la composizione dei Tavoli, ma la rinvia alla disciplina attuativa secondaria.

*In merito alla previsione del Tavolo nazionale, si ritiene che vada indicata e disciplinata la procedura di nomina dei componenti, nonché il ruolo e le attribuzioni in raccordo con le competenze in materia attualmente svolte dagli Organismi centrali esistenti (e, in specie, della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali). Si soggiunge che la composizione del Tavolo appare priva dei necessari Uffici di supporto. Va altresì precisato quali siano gli atti vincolanti di competenza del Tavolo nazionale (TARF) nell'ambito, rispettivamente, del sostegno precauzionale e del programma completo di risanamento.*

*Quanto alla previsione di Tavoli regionali (TARRF), la loro istituzione avrebbe un sicuro impatto sull'operatività delle prefetture e non appare pertanto sostenibile che ai maggiori compiti ad esse attribuiti possa farsi fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

\* **Modifiche articoli 254** (Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria) e **258** (Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo).

Si prevede il tutoraggio degli enti locali soggetti a risanamento da parte di altri enti locali.

*Si rileva a proposito che le procedure previste creano un appesantimento di quelle già esistenti, oltre a non poter escludere ulteriori oneri finanziari per gli enti locali, con particolare riguardo alla previsione della nomina di un commissario esperto in contabilità pubblica e di un gruppo di supporto agli enti interessati per l'attuazione del piano di risanamento.*

\* **Nuovo art. 268** - Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.

*L'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo non indica lo stato di previsione del Ministero dell'interno nel quale istituire il medesimo fondo, l'importo e la relativa copertura. Inoltre, non è precisato se il finanziamento sia da intendersi a fondo perduto o sia soggetto a restituzione. Non è chiaro poi se, tra i contenuti del DM indicati al comma 3 dell'art. 268, si consideri compresa anche la più puntuale definizione degli interventi finanziabili dal fondo in esame.*

\* **Art. 251, comma 3**, laddove prevede che nel corso della procedura per il risanamento finanziario all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto.

*Una neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul comparto dell'ente locale richiederebbe una specifica previsione finanziaria.*

**Alla luce di quanto rappresentato, per gli aspetti di stretto interesse, non è possibile assicurare che si possa dare attuazione alle disposizioni in argomento ad invarianza di spesa.**

#### - MIN. LAVORO (INPS)

Sulla base delle osservazioni fornite dall'INPS, si rappresenta quanto segue sull'articolo 246.

La proposta normativa di cui all'articolo 246 replica alcune previsioni del titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) della Parte I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

In particolare, l'articolo 15 del citato decreto legislativo, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, ha previsto che:

"1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

...

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

...

3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: ...

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);

...

4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo

procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI...”.

Come rilevato dall'INPS, l'entrata in vigore dell'intero titolo II della Parte I del decreto legislativo n. 14/2019 è stata differita al 31/12/2023 dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, anche al fine di adeguare le relative disposizioni alle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

In proposito, si osserva che le proposte di adeguamento in corso di elaborazione, per quanto consta all'Inps, sono intese a:

- eliminare la conseguenza della mancata attivazione della procedura di allerta consistente per l'Inps nella perdita di efficacia del titolo di prelazione sui propri crediti, posto che la citata Direttiva ha espunto le conseguenze sanzionatorie della mancata allerta. Il mancato allineamento comporterebbe conseguenze gravose non previste dalla normativa comunitaria ma solo dal diritto interno.

Pertanto, secondo l'Istituto non appare coerente riproporre nella formulazione dell'articolo 246 la previsione della perdita di efficacia del titolo di prelazione sui crediti contributivi nel caso di mancata attivazione della segnalazione.

Peraltro, posto che i crediti di cui sono titolari i fornitori dei servizi di luce, gas e telefono non sono assistiti da privilegio e che agli stessi non è attribuibile la qualificazione di creditori qualificati, appare incoerente prevedere una disciplina, dalla quale risultano peraltro esclusi gli altri creditori pubblici qualificati identificati dal codice della crisi d'impresa, che con riguardo ai profili sanzionatori realizza un'assimilazione di posizione che rappresenterebbe un unicum nell'attuale quadro normativo.

- rivedere la definizione di esposizione debitoria di importo rilevante al cui raggiungimento sarà attivata la segnalazione di allerta.

Pertanto, dal punto di vista sistematico, secondo l'INPS è evidente che la proposta normativa si muove in modo distonico rispetto alle scelte che il legislatore si appresta a compiere in materia di c.d. allerta esterna nell'ambito del citato decreto legislativo n. 14/2019.

Inoltre, nell'evidenziare che il comma 4 dell'articolo 246 reca un erroneo riferimento all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che non trova applicazione al pagamento in modalità rateale dei contributi previdenziali (disciplinato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni), l'Istituto osserva che la previsione introduce una segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti solo nel caso in cui l'omesso pagamento di contributi previdenziali di importo rilevante e la mancata regolarizzazione siano ascrivibili ad un ente locale, innescando un processo di cui sfuggono gli effetti. In proposito, l'INPS osserva che, in sede di adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 14/2019, si ipotizza una segnalazione all'organo interno di controllo che ha un ruolo ben diverso rispetto a quello svolto dalla Corte dei conti.

In merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nell'ambito delle attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, l'INPS osserva che l'attuazione della norma, così come proposta, comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto, allo stato non quantificabili.

L'Istituto rappresenta peraltro che già provvede a notificare agli enti locali un Estratto conto Amministrazione (ECA) elaborato su base mensile, contenente l'esposizione debitoria dell'ente scaturita dall'incrocio tra i flussi di versamento e quelli dichiarativi, e che le relative partite a debito, contenute in un avviso bonario notificato con PEC, comportano, se non pagate entro 90 giorni, la formazione di avvisi di addebito consegnati all'Agente della Riscossione.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Doc. CCLXIII, n. 1 (*Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio*) ..... 118

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 122

DL 1/22: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 126

#### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 127

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 77 del 2021, che ha definito la *governance* del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, ha tra l'altro previsto (articolo 2, comma 2, lettera e)) che la Cabina di regia per il PNRR costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri debba trasmettere alle Camere ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione del Piano, comprensiva di vari elementi di informazione. La relazione deve dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e dei risultati raggiunti e indicare le misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Quella che viene esaminata a partire da oggi è la prima relazione semestrale e dà conto degli obiettivi e traguardi il cui raggiungimento era previsto per la fine del 2021, sui quali l'Italia, come gli altri Paesi, deve dare conto alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata.

Come sappiamo, infatti, l'erogazione delle rate – che sono contributi a fondo perduto o prestiti – è subordinata al conseguimento, da parte di ogni Paese, entro date scadenze, di un certo numero di *milestones* (traguardi) e di *target* (obiettivi) relativi alle varie misure.

La relazione in esame contiene innanzitutto un'analitica descrizione del sistema di *governance* del Piano in Italia, degli obblighi di rendicontazione nei confronti dell'Unione europea e degli istituti e strumenti che sono stati posti in essere dal Governo per l'attuazione del Piano, anche in termini di informazione e assistenza agli enti territoriali e alle imprese. Il Piano prevede la realizzazione di 134 investimenti e 63 riforme, organizzati in sei Missioni e sedici Componenti. Tutte le azioni (sia gli investimenti che le riforme) sono scandite secondo un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare entro date definite. I risultati si dividono in traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*). I traguardi sono fasi essenziali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, che sono indicatori misurabili di un risultato. Nel complesso i risultati da raggiungere sono 527. La rendicontazione finale è prevista entro il 2026.

Ad esempio, l'Investimento 1.4 della Missione 4, Componente 1, è finalizzato a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. L'azione d'investimento – che beneficia di un finanziamento di 1,5 miliardi – prevede due obiettivi con relative scadenze: la prima è alla fine del 2024, entro cui dovremo aver realizzato attività di tutoraggio per 470.000 giovani a rischio e per 350.000 giovani che hanno lasciato la scuola; la seconda scadenza è alla metà del 2026, quando dovremo aver ricondotto il tasso di abbandono scolastico in Italia al dato della media UE del 2019 (ossia 10,2 per cento). Per raggiungere il risultato, occorre preliminarmente identificare le aree su cui concentrare le risorse sulla base di indicatori di povertà educativa e abbandono scolastico; occorre poi individuare percorsi di tutoraggio per un numero di studenti pari a quello del target; e definire strumenti efficaci per ottenere la riduzione

permanente del tasso di abbandono scolastico.

In generale, l'erogazione delle rate, da parte dell'Unione europea, è subordinata al conseguimento di un certo numero di traguardi o obiettivi (*milestone* e *target*) relativi alle varie azioni o misure. Quasi un terzo degli obiettivi o traguardi (154 su 527) richiede l'approvazione di « riforme ». Più di un terzo di queste riforme (59 su 154) richiedono l'approvazione di disposizioni legislative. Nel 2022, per esempio, sono previste come obiettivo 66 riforme, di cui 23 richiedono atti legislativi. Tra queste riforme da attuare entro il 2022 ce ne sono almeno due di interesse della VII Commissione: la riforma della carriera degli insegnanti (da completare entro il 30 giugno 2022) e l'istituzione di un sistema di formazione di qualità per le scuole (entro il 31 dicembre 2022). Va da sé che l'approvazione delle riforme legislative è solo il primo passo, perché poi occorre, negli anni successivi, adottare le misure attuative, spesso anch'esse di natura normativa, e attuare gli investimenti veri e propri o comunque le azioni per il raggiungimento degli obiettivi misurabili prefissati.

La prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è subordinata al raggiungimento di 51 traguardi o obiettivi, a fronte di un contributo finanziario di 11,5 miliardi e di un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi di versamenti europei. Da questa cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall'Italia. L'erogazione della prima rata, pari a 21 miliardi di euro, avverrà a seguito della valutazione positiva, da parte dell'Unione europea, dell'avvenuto conseguimento dei 51 traguardi e obiettivi.

Nella relazione il Governo sottolinea che intende assicurare il dialogo con il Parlamento per definire una trattazione organica delle riforme nel rispetto delle scadenze, evitando il più possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Per quanto riguarda il 2021, il Governo riferisce che l'Italia ha rispettato gli impegni e conseguito tutti i 51 traguardi e obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre,

per cui ha proceduto a chiedere all'Unione europea il versamento della prima rata.

La relazione presenta quindi un elenco (nella tabella 2) e una sommaria descrizione dei 51 traguardi o obiettivi del 2021, nella quale vengono sintetizzate, per ciascuna amministrazione titolare, anche le iniziative attivate per rispettare le scadenze future.

Per quanto riguarda l'ambito delle competenze della VII Commissione, i traguardi o obiettivi 2021 riguardano tutti il Ministero dell'università e della ricerca. La relazione li elenca nel paragrafo 4.8. Un primo traguardo raggiunto è l'adozione delle riforme del sistema di istruzione terziaria previste per migliorare i risultati scolastici: parliamo di lauree abilitanti, di classi di laurea e di riforma dei dottorati. Le iniziative mirano a rendere più flessibili i percorsi curricolari, per renderli più rispondenti alla domanda del mercato del lavoro, e a velocizzare l'accesso alle professioni. Alla base delle iniziative c'è l'obiettivo di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata (M4C1-1). Un secondo traguardo è quello relativo agli alloggi per gli studenti universitari: il traguardo 2021 è consistito nella revisione della normativa vigente per consentire l'emaneazione di un primo bando di finanziamento per la realizzazione di 7.500 posti entro il 2022. È il primo passo di una riforma che ha lo scopo di incentivare i privati alla realizzazione di strutture di edilizia universitaria, per arrivare a ridurre il divario di dotazione dell'Italia rispetto alla media europea (M4C1 - 27). Un terzo traguardo 2021 è stata la revisione del quadro di regolazione delle borse di studio, con la previsione di un aumento dell'importo e del numero dei beneficiari (M4C1-2). Questo traguardo è finalizzato a garantire la parità di accesso alle borse di studio e ad agevolare l'accesso all'istruzione terziaria agli studenti con difficoltà economiche. Il traguardo è intermedio rispetto alle scadenze future dell'Investimento 1.7, che prevede l'erogazione di borse di studio ad almeno 300.000 studenti nei prossimi anni.

La parte finale della relazione in esame presenta succintamente le iniziative adot-

tate dalle varie amministrazioni per conseguire le scadenze dall'anno 2022: questa parte della relazione consiste di schede che espongono le misure di competenza delle singole amministrazioni.

Per il Ministero dell'istruzione, la scheda riporta che le risorse PNRR stanziati ammontano a 17,59 miliardi di euro a fronte di 6 riforme e 10 investimenti, da conseguire attraverso 20 traguardi o obiettivi, dei quali nessuno con scadenza nel 2021. Tra le principali iniziative intraprese dal Ministero per scadenze successive al 2021, la scheda riporta quelle nei seguenti ambiti: edilizia scolastica, organizzazione scolastica e formazione del personale; didattica digitale, didattica e orientamento, formazione professionale terziaria.

Per l'edilizia scolastica, le iniziative riguardano il piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (800 milioni); il piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (4.600 milioni); il piano di estensione del tempo pieno e mense (960 milioni); il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni); il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (3.900 milioni).

Per l'organizzazione scolastica e la formazione del personale, le iniziative sono la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (che - si legge nella relazione - è inclusa nella manovra di bilancio per il 2022); la creazione della scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo (34 milioni), che è in corso di definizione; e la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (una prima parte della quale - si legge nella relazione - è contenuta nell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che la Commissione ha esaminato a suo tempo in sede consultiva per il parere alla XII Commissione).

Per la didattica digitale, le iniziative riguardano la didattica digitale integrata e la formazione sulla transizione digitale del percorso scolastico (800 milioni); scuole innovative, nuove aule didattiche e labora-



tori (2.100 milioni). Si rinvia alle schede per la descrizione delle iniziative in corso.

Per Didattica e orientamento, le iniziative riguardano la riforma del sistema di orientamento (saranno adottate linee guida entro il 2022); l'intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nella scuola di secondo grado (1.500 milioni); le nuove competenze e i nuovi linguaggi (1.100 milioni). Si rinvia alle schede per la descrizione delle iniziative in corso.

Per la Formazione professionale terziaria (ITS), le iniziative riguardano lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (1.500 milioni); la riforma degli Istituti tecnici e professionali (in corso di definizione); e la riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), rispetto alla quale la scheda riporta che è all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato il progetto di legge approvato dalla Camera per la riforma del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (atto S. 2333).

Per il Ministero dell'università e della ricerca, la scheda riporta che le risorse PNRR ammontano a 11,73 miliardi di euro, a fronte di 5 riforme e 10 investimenti, da conseguire attraverso 24 traguardi o obiettivi di livello europeo e 41 di livello nazionale, dei quali tre – come già detto – con scadenza nel 2021.

Quanto alle principali iniziative intraprese dal Ministero per le scadenze successive, la scheda riporta quelle relative ai seguenti ambiti: orientamento attivo nella transizione scuola–università (250 milioni); alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti (960 milioni); borse di studio per l'accesso all'università (500 milioni); didattica e competenze universitarie avanzate (500 milioni); estensione del numero di dottorati di ricerca; attuazione di misure di sostegno a ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità (riforma); fondo per il Programma nazionale della ricerca (PNR) e Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) (1.800 milioni); finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (600 milioni); partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca

(1.610 milioni); potenziamento strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di ricerca e sviluppo su alcune *Key enabling technologies* (1.600 milioni); creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità» (1.300 milioni); fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (1.580 milioni); introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese (600 milioni). Si rinvia alle schede per la descrizione delle iniziative in corso. Si tratta per lo più di iniziative a carattere amministrativo. Per il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, si prevede la definizione nei primi mesi di quest'anno delle modalità normative per offrire ai ricercatori che rientrano dall'estero la possibilità di essere contrattualizzati dalle Università con un contratto a tempo indeterminato (RTDB). Poi entro giugno 2022 sarà emanato il bando di finanziamento dedicati al sostegno dei giovani ricercatori.

Per il Ministero della cultura, la scheda riporta che le risorse PNRR ammontano a 3,255 miliardi di euro, a fronte di 9 investimenti. A queste si aggiungono 1 miliardo circa di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e 1,455 miliardi dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. I traguardi o obiettivi sono 17, nessuno dei quali da raggiungere entro il 2021.

Quanto alle principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021, la scheda del Ministero della cultura (che è più dettagliata di altre) elenca quelle nei seguenti ambiti: strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale (500 milioni); rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi (300 milioni); migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei (300 milioni); attrattività dei borghi (1.020 milioni); tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (600 milioni); programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (300 milioni); sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di rico-

vero per le opere d'arte (*Recovery Act*) (800 milioni); sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) (300 milioni); *capacity building* per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde (155 milioni). Si rinvia alle schede per la descrizione delle iniziative in corso.

Per la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport, la scheda riporta che le risorse del PNRR ammontano a 700 milioni di euro per un investimento e due traguardi, nessuno dei quali da conseguire entro il 2021. Le iniziative in corso riguardano l'unico investimento di competenza del Dipartimento, che è il Progetto Sport e inclusione sociale. La scheda riporta che entro il primo semestre 2022 si procederà alla pubblicazione di avvisi per la presentazione di proposte progettuali, nonché a identificazione e analisi dei fabbisogni dei territori, individuazione dei partner del progetto e creazione di strumenti di supporto ai beneficiari per lo sviluppo di progetti cantierabili.

In materia di sport – ma nel capitolo in cui dà conto delle misure in atto per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni (par. 3.4) – la Relazione rileva che Sport e Salute può eseguire studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi di impatto ambientale e svolgere il ruolo di soggetto aggregatore in ambito sportivo, considerato che dispone di un'ampia rete di strutture territoriali e si è detta disponibile ad avere un ruolo specifico di supporto nei bandi di settore.

Per quanto riguarda infine il settore Editoria – altro settore di competenza di questa Commissione – la Relazione non contiene nulla.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.**

**C. 3431 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, premesso che illustrerà soltanto le disposizioni di interesse della Commissione, che sono contenute negli articoli 1, 5, 6, 7, 13, 14 e 15, riferisce che l'articolo 1, comma 1, proroga di un anno, portandolo al 31 dicembre 2022, i termini per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove occorrente, delle relative autorizzazioni ad assumere. Lo scopo è consentire l'utilizzazione anche per il 2022 delle risorse per le assunzioni previste per anni precedenti che non siano state utilizzate nei tempi previsti.

In particolare, per gli aspetti di competenza della VII Commissione, la disposizione in esame proroga tra l'altro le possibilità di assunzione nelle università statali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente e secondo i vincoli già stabiliti. In sostanza, fatte salve alcune maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato), le assunzioni restano consentite nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari rispettivamente, al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2020.

Gli enti pubblici di ricerca non tra quelli cui si applica la proroga, in quanto l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 218 ha attribuito a questi enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo decreto legislativo n. 218.

L'articolo 1, comma 7, proroga di un anno, portandolo al 31 dicembre 2022, il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La relazione illustrativa chiarisce che le procedure in parola stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento anche a causa dell'evoluzione della situazione emergenziale.

Il comma 24 dell'articolo 1 proroga al 31 maggio 2022 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci), laddove altrimenti il mandato sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021, in quanto i componenti degli organi sono entrati in carica il 1° marzo 2018 e, in base allo statuto dell'Istituto, il mandato degli organi in questione finisce al termine del quarto esercizio. La relazione del Governo ricorda che la procedura di rinnovo degli organi in questione è complessa e chiarisce che la loro scadenza metterebbe a rischio il processo di trasformazione dell'Istituto in società per azioni già avviato dall'attuale dirigenza.

L'articolo 1, comma 28, proroga la durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020. Gli incarichi sono prorogabili fino al limite di durata massima di quindici mesi, se prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei contratti non potrà oltrepassare il 30 giugno 2022. Con la disposizione citata era stata concessa al Ministero della cultura – nelle more della

pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali – la facoltà di autorizzare incarichi di collaborazione per la durata massima di quindici mesi e non oltre il 31 dicembre 2021 al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento si rende necessario perché i contratti di collaborazione sono stati stipulati in molti casi solo nel 2021, e quindi sono le collaborazioni sono appena iniziate, e senza la proroga si avrebbe da una parte si perderebbero professionalità da poco acquisite e formate, dall'altra parte si lascerebbero gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

L'articolo 5, comma 1, proroga di tre mesi – cioè fino al 31 marzo 2022, termine previsto dello stato di emergenza – la validità delle disposizioni sulle semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica con cui gli enti locali sono stati autorizzati, per tutta la durata dell'emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto e ad accelerare l'esecuzione degli interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche.

L'articolo 5, comma 2, proroga pure di tre mesi, fino al 31 marzo 2022, la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione costituiti presso ogni istituzione scolastica per l'inclusione di alunni e studenti con accertata condizione di disabilità.

L'articolo 5, comma 3, proroga di un anno, portandolo al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, già autorizzato dal decreto-legge n. 126 del 2019 per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

L'articolo 6, commi 1 e 2, proroga di un anno, rinviandolo all'anno accademico 2023/2024, l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico nelle AFAM e differisce pure di un anno, portandolo al 31 dicembre 2022, il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Viene quindi estesa all'anno accademico 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Al riguardo, è bene ricordare che la legge n. 508 del 1999 ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari aspetti della vita delle Istituzioni dell'AFAM, tra cui quello del reclutamento del personale. Il regolamento su questo tema è stato adottato con il DPR n. 143 del 2019 e le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, ma questo termine iniziale è stato di volta in volta rinviato. La relazione del Governo chiarisce che è in fase di approvazione un nuovo regolamento che sostituisce integralmente il DPR n. 143 del 2019. Sempre la relazione del Governo puntualizza che il rinvio comprende anche le abrogazioni disposte dal regolamento citato, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM: disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

L'articolo 6, comma 3, differisce di un anno, portandolo al 31 dicembre 2022, il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria: ciò al fine di agevolare alcune università che hanno rappresentato che non sono riuscite a completare le opere nel termine a causa della complessità degli appalti e dell'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7, commi da 1 a 3, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si tratta dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, avente sede a Rieti, costituito fino al 30 settembre 2021, con la finalità di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016. Corrispondentemente, è prorogato al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone. Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la quale è individuata la relativa copertura.

L'articolo 7, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. La disposizione – spiega la relazione introduttiva – è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura.

L'articolo 13, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine di mandato del Commissario per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all'acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, si istituisce una Commissione che, entro il 31 marzo 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acqui-

zione di tali servizi e si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la durata dei contratti attualmente in essere con le agenzie di stampa per l'acquisizione dei medesimi servizi.

L'articolo 14, comma 4, incrementa il fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base. Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Tale dotazione è incrementata di 558 mila euro per l'anno 2022, 1,579 milioni per l'anno 2023, 4,514 milioni per l'anno 2024, 7,336 milioni per l'anno 2025, 5,616 milioni per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni per l'anno 2027.

L'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio per misure di contrasto della povertà educativa: in particolare in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 1/22: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.**

**C. 3434 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto in esame è in parte già superato, nel contenuto, per le parti di interesse della VII Commissione, dal nuovo decreto-legge n. 5 del 2022, adottato dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio scorso, il quale è stato presentato per la conversione alla Camera (C. 3457) ed è

assegnato alla XII Commissione, del quale farà cenno in conclusione.

Riferisce che il decreto-legge in esame (n. 1 del 2022) si compone di 6 articoli e prevede la generalizzazione, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, dell'obbligo di vaccinazione per tutti coloro che hanno più di cinquanta anni di età nonché per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche). Inoltre il decreto prevede dal 15 febbraio 2022 l'obbligo di possesso della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro per le persone di età superiore ai cinquanta anni, ferma restando la certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore. Ricorda che, per certificazione rafforzata, si intende la certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione, con esclusione quindi della condizione di negatività al test antigenico rapido o molecolare.

Il decreto poi amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali serve la certificazione verde non rafforzata e detta disposizioni per lo svolgimento delle lezioni nel sistema educativo, didattico e formativo in caso di presenza di soggetti positivi al virus, nonché disposizioni per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le misure di interesse della VII Commissione, l'articolo 2 prevede l'obbligo di vaccinazione per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche). Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori. In caso di accertamento dell'inadempimento, è prevista la sospensione – non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, la sospensione della

retribuzione e altro compenso o emolumento.

L'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da virus nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si ricorre alla didattica a distanza o alla didattica digitale integrata.

In base all'articolo 5, sino al 28 febbraio 2022, ai fini del tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica della scuola secondaria di primo e secondo grado, è previsto che gli studenti ricevano gratuitamente i test antigenici rapidi presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, sulla base di prescrizione medica del pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

Sottolinea che le misure di cui ha fatto cenno con riferimento all'articolo 4 sono state riviste dal nuovo decreto-legge n. 5 del 2022, che – per quanto riguarda la gestione del Covid-19 a scuola – ha previsto quanto segue. Nelle scuole per l'infanzia, fino a quattro casi di positività, le attività proseguono in presenza, mentre dal quinto caso, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella scuola primaria, fino a quattro casi di positività, le attività didattiche continuano in presenza, con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid-19, ed è obbligatorio il test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, per chi è ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In presenza di cinque o più casi positivi, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di mascherine FFP2, per dieci giorni, per quanti hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose di richiamo; per tutti gli

altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni per quanti hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

In conclusione, premesso che, a quanto gli risulta, la XII Commissione e il Governo stanno valutando la via migliore da seguire per coordinare il contenuto dei due decreti-legge, per gli aspetti in cui si sovrappongono, propone di rinviare l'espressione del parere sul decreto in esame ad altra seduta, in modo da avere il tempo di capire se e come il decreto in esame sarà modificato.

Vittoria CASA, *presidente*, ritiene che la proposta del relatore sia condivisibile. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

**AUDIZIONI**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. — Interviene la ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

La ministra Maria Cristina MESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele

TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Valentina APREA (FI), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Luca TOCCALINI (LEGA), Marco BELLA (M5S), Alessandro MELICCHIO (M5S) e Manuel TUZI (M5S).

La ministra Maria Cristina MESSA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, del sindaco di Borgo Mantovano, in qualità di Presidente Consorzio Comuni Oltrepò, Alberto Borsari e di rappresentanti della Provincia di Mantova 128

##### RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) ..... 128

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana (*Seguito esame e rinvio*) ..... 129

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio*) 130

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, del sindaco di Borgo Mantovano, in qualità di Presidente Consorzio Comuni Oltrepò, Alberto Borsari e di rappresentanti della Provincia di Mantova.**

Le audizioni si sono svolte dalle 13.20 alle 13.55.

##### RISOLUZIONI

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene*

*la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 novembre 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che sul provvedimento sono state svolte le au-



dizioni richieste di rappresentanti dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po), e che oggi il programma di audizioni è stato completato con il Sindaco di Borgo Mantovano e con i rappresentanti della Provincia di Mantova.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei colleghi e del rappresentante del Governo, invita i proponenti delle risoluzioni a concordare una formulazione unitaria del testo, da condividere con l'Esecutivo. Rinvia quindi alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza la definizione di una data, auspicabilmente entro il mese di febbraio, in cui procedere alla votazione del testo unificato. Rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.**

**C. 1440 Ilaria Fontana.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che si sono tenute le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTI-

LITALIA), del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e Assoambiente, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di Arpa Veneto (ARPAV) e Arpa Puglia, di Confindustria, di Legambiente, GreenPeace, della Società Italiana di Medicina ambientale (SIMA), del Laboratorio Olfattometrico Politecnico di Milano (POLIMI) e del Laboratorio Olfattometrico LOD Srl e che la documentazione depositata dai suddetti soggetti è pubblicata sul sito *internet* della Camera.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, ringrazia i soggetti intervenuti in audizione per i contributi forniti, da quali è emersa la necessità, già nota, di un quadro regolatorio nazionale uniforme. Chiede pertanto alla presidenza che venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per portare a conclusione un provvedimento a suo avviso ormai indifferibile.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire successivamente.

Alessia ROTTA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di fissare il termine per gli emendamenti a lunedì 28 febbraio alle ore 14, salvo che i gruppi non convengano di anticipare tale termine.

Erica MAZZETTI (FI) concorda con la presidenza sull'opportunità di fissare un termine più breve.

Alessia ROTTA, *presidente*, concorda anche i colleghi degli altri gruppi presenti, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 14 febbraio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.05.**

#### **RELAZIONI AL PARLAMENTO**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene*

la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

### La seduta comincia alle 14.05.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).*

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata.

A partire dall'anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre.

Ricorda che l'esame del documento avviene ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che consente anche l'eventuale approvazione di una risoluzione, per le parti di competenza.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza ha già deliberato di svolgere, al riguardo, l'audizione del Ministro Giovannini, che avrà luogo nella giornata di domani, nonché, congiuntamente alla Commissione Attività produttive e con la Commissione Agricoltura, l'audizione del Ministro Cingolani, già fissata per il prossimo martedì 15 febbraio.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, riferisce sulla prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, il cui scopo è dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

La Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata – di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti – e invierà entro l'anno alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro.

Il documento reca quindi, in allegato, una scheda per ciascuna amministrazione titolare che sintetizza le iniziative in corso che le amministrazioni stesse hanno attivato per rispettare le scadenze future.

Il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le Componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento.

Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da « Parità di genere », « Giovani » e « Sud e riequilibrio territoriale ».

Le risorse disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro.

Tutte le misure del Piano (sia gli investimenti che le riforme) recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena

operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I *target* sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico.

Sempre in termini generali, merita ricordare che il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione *Next Generation EU*.

Il Governo ha quindi istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali. Al Tavolo è affidato lo svolgimento di funzioni consultive.

Recentemente è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali.

L'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026).

Il coinvolgimento del Parlamento è quindi assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza – a partire dalla prossima – della

trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre.

Quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di « riforme ». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative.

Il paragrafo 3 – *L'attuazione del PNRR: profili generali* – reca alcuni contenuti di particolare interesse della Commissione.

Richiama, ad esempio, la legge delega di riforma del codice degli appalti pubblici per evidenziare la scadenza del 30 giugno 2022 per la sua approvazione e del 30 marzo 2023 per l'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, mentre per la predisposizione di tutti gli atti attuativi (dunque, regolamenti di esecuzione, linee guida e quant'altro) sono disponibili solo ulteriori 3 mesi.

Inoltre, nel citare le misure per favorire l'occupazione dei giovani, delle donne e delle persone con disabilità (obiettivi trasversali), ricorda l'impegno ad introdurre nei bandi di gara criteri orientati verso gli obiettivi di parità, come requisiti necessari e premiali delle offerte, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi attesi per l'anno 2026 in termini di occupazione femminile e giovanile, assolto con l'adozione di apposite linee guida ai sensi dell'articolo 47 del decreto legge n. 108 del 2021.

Con riguardo alle misure per la coesione e il riequilibrio territoriale, l'impegno di assegnare al Mezzogiorno non meno del 40 per cento degli investimenti con una destinazione territoriale specifica supera quello a legislazione vigente che è proporzionale alla popolazione residente (circa il 34 per cento). Al riguardo la relazione assicura che la normativa relativa alla *governance* del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto di tale obiettivo affidato al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione elenca quindi le misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni. Si precisa che le risorse del PNRR possono essere destinate a finanziare solo le azioni di rafforzamento della capacità ammini-

strativa incluse nella Missione 1 e le attività di supporto tecnico-operativo strettamente finalizzate all'attuazione degli specifici progetti finanziati, e non quelle di assistenza tecnica (preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione), che sono invece finanziate solo con risorse nazionali.

Le misure elencate sono le seguenti: convenzioni con società a partecipazione pubblica; facoltà di assunzione di 1.000 professionisti ed esperti da parte di Regioni e Enti locali; imputazione alle risorse disponibili del PNRR delle spese per il supporto tecnico operativo – con reclutamenti in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate; Convenzioni Consip, per mettere a disposizione delle amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici « contratti » (es. Contratti-quadro/accordi quadro, contratti ad hoc) con imprese selezionate con procedure centralizzate; supporto tecnico dell'Agenzia di Coesione, particolarmente attivo per le linee di intervento dedicate alla edilizia scolastica; iniziativa P.I.C.-C.O.L.I. (« Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale »), con 22 milioni di euro disponibili per i piccoli comuni; reclutamento di 2.800 tecnici per il Mezzogiorno; attribuzione alla Società Sport e Salute S.p.A. studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi di impatto ambientale per gli impianti sportivi; facoltà per le amministrazioni, in deroga all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori fino al giugno 2023 (« appalto integrato »); Fondi ordinari per la progettazione, a disposizione degli enti locali: la relazione riferisce che gli enti locali hanno accesso a diverse linee di finanziamento e richiama, in particolare, i contributi per spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico (2,183 miliardi da ripartire tra il 2020 e il 2031); il fondo progettazione (390 milioni da ripartire tra il 2018 e il 2030); il fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale per i comuni fino a 30.000 abitanti del Sud, delle aree interne e delle Regioni Umbria e Marche (161,5

milioni di euro per il biennio 2021-2022); il fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la verifica del progetto delle infrastrutture già finanziate i cui beneficiari sono le grandi città, e le Autorità di sistema portuale (115 milioni di euro per il periodo 2021-2023). I fondi PON Capacità per la Coesione 2021-2027, con una dotazione finanziaria di circa 1,3 miliardi, gestiti dall'Agenzia per la coesione sociale.

Il paragrafo 4 – *L'attuazione del PNRR: la rata in scadenza al 31 dicembre 2021*, cita inoltre l'impegno a conseguire alcune fondamentali semplificazioni di iter procedurali, quali, ad esempio, l'operatività della Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC e l'istituzione della Soprintendenza unica speciale per il PNRR, che, come recita la relazione, sono « cruciali per la realizzazione entro il 2026 degli investimenti previsti (M1C1-51 e M1C1-52) ».

Inoltre, in funzione delle priorità trasversali del PNRR, relative alla parità di genere e alla riduzione del divario di cittadinanza, si ricorda l'impegno alla definizione dei Piani operativi degli investimenti infrastrutturali per ciascuna delle otto zone speciali del Mezzogiorno (M5C3-11), di competenza del MIMS.

Ma soprattutto, il paragrafo in esame si sofferma sulle una delle « riforme abilitanti », ovvero la semplificazione e revisione delle procedure per gli appalti, traguardi nella titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, che costituiscono la prima fase della riforma del Codice dei contratti pubblici (M1C1-69 e M1C1-71).

Sul fronte della semplificazione sono indicate le seguenti misure urgenti: ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto e monitorare l'obiettivo di ridurre anche i tempi tra aggiudicazione e fase esecutiva; prevedere la registrazione dei contratti nella banca dati ANAC; incentivare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione; istituire uffici specializzati nel settore degli appalti presso Ministeri, regioni e enti locali.

Il secondo traguardo, sul versante della revisione delle procedure prevede: una serie di azioni dirette a rafforzare il quadro amministrativo nel campo degli appalti; di dotare la Cabina di regia Appalti di organico e risorse adeguate; di formare i dipendenti pubblici; di garantire la disponibilità e l'adeguamento dei sistemi dinamici di acquisizione SDAPA, gestito da Consip S.p.A.; di assicurare che l'ANAC completi l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti; di garantire l'operatività del sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali.

Il conseguimento di entrambi i traguardi è condizione necessaria per l'attuazione di una organica riforma della disciplina degli appalti pubblici, prevista secondo le seguenti scansioni temporali: approvazione della legge delega entro il prossimo anno e quindi entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici entro il 2023; entro il mese di dicembre del 2023, riduzione a meno di 100 giorni del tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto per i contratti sopra soglia (M1C1 – 84) e riduzione almeno del 15 per cento del tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura, ovvero la fase esecutiva (M1C1 – 85.).

Tra le riforme nella titolarità del MIMS, le scadenze della prima rata si inseriscono in un disegno di riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione dei progetti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, è prevista l'eliminazione dell'obbligo di parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di valore inferiore a 100 milioni di euro e il supporto del MIMS per i progetti di maggiori dimensioni.

Tra i traguardi di competenza del Ministero rientrano investimenti nel settore stradale che, pur non essendo direttamente collegati al PNRR, contribuiscono a perseguire le finalità della Missione 3 in termini di realizzazione di un sistema di trasporti e comunicazioni più resiliente. Il primo traguardo consiste nell'estendere le linee guida già in vigore per le strade di rilievo

nazionale all'intera rete viaria italiana, e uniformare gli standard di sicurezza necessari per prevenire catastrofi e limitazioni alla circolazione dei veicoli; il secondo trasferisce la titolarità delle opere d'arte stradali di secondo livello ai titolari di primo livello, per garantire una manutenzione uniforme a livello nazionale.

Il Ministero infine si impegna a individuare risorse per finanziare un investimento relativo alla filiera degli autobus elettrici (M2C2-41), anche per stimolare il mercato dal lato dell'offerta (M2C2 – Investimento 4.4).

La relazione richiama i seguenti traguardi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Ministero della transizione ecologica: interventi in materia di servizi idrici integrati (M2C4-3), per la razionalizzazione e aggregazione dei soggetti gestori, come primo passo per la revisione dell'intero quadro normativo di settore, prevista entro il terzo trimestre 2023, da attuarsi in parallelo con gli investimenti sulle reti e sulla depurazione; al riguardo sono stati definiti protocolli con le regioni interessate e i relativi enti di governo degli ambiti territoriali ottimali; l'emanazione del decreto che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14), finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammmodernamento di impianti esistenti, relativo ai Progetti «faro» di economia circolare; per il processo di transizione energetica, la definizione del quadro normativo nel quale effettuare gli investimenti per la conversione di impianti a gas e l'installazione di nuovi impianti a biometano, le cui scadenze sono previste negli anni futuri, per promuovere produzione e consumo di gas rinnovabile e l'uso del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; il relativo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura presso la Commissione europea relativa sugli aiuti di Stato; la prevenzione del dissesto idrogeologico, che è oggetto di due traguardi, con

titolarità diversa. Il primo, nella competenza del Mite, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. Il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 – Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 – riforma 2.1). Altri traguardi di rilievo nella titolarità del Ministero della transizione ecologica sono il rafforzamento dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (M2C3-1); l'approvazione del Piano di controllo nazionale dell'inquinamento atmosferico, che contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni (M2C4-7), e l'adozione delle linee guida per il Piano di forestazione, propedeutico a realizzare l'ambizioso obiettivo di mettere a dimora oltre sei milioni di alberi entro il 2026 (M2C4-18). Sul punto, è stato approvato il « *Piano di forestazione urbana ed extraurbana* » (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021). Con riferimento alla citata approvazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, per allineare la legislazione nazionale e regionale, e introdurre misure per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, il traguardo consiste nella entrata in vigore di un programma nazionale. Al riguardo, la legge di bilancio 2022 istituisce un apposito Fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal citato programma (con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e 200 milioni annui dal 2026 al 2035). Inoltre, in data 20 dicembre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM recante il suddetto programma.

La tabella 2 del documento reca il prospetto dei traguardi e obiettivi da conseguire per la rata del 31 dicembre 2021, per amministrazione titolare. In allegato sono quindi riportate le schede di sintesi delle attività delle amministrazioni e le iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022. Per i relativi contenuti si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Conclusivamente, si riportano alcune informazioni rese nel comunicato del Consiglio dei ministri del 2 febbraio. Nell'ambito delle procedure di attuazione del PNRR, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi.

Quanto ai prossimi mesi, nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 *milestone* e 17 *target*. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire successivamente.

Erica MAZZETTI (FI), condividendo la rilevanza dei temi contenuti nel PNRR, tiene a sottolineare la pregnanza della questione dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione e della incongruenza dei relativi prezzi, che crea gravi conseguenze rispetto alla partecipazione alle gare d'appalto e all'esecuzione di quelle già in corso. Auspica, pertanto, che la Commissione affronti tale questione, adottando le opportune iniziative.

Alessia ROTTA, *presidente*, evidenziando che si tratta di una questione già più volte affrontata dalla Commissione in varie sedi e che gli organi di stampa riportano l'imminente emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un aggiornamento del « decreto prezzi », accoglie l'invito della collega Mazzetti. L'audizione

del Ministro Giovannini già prevista per domani, potrebbe costituire una prima occasione nella quale affrontare tale tema e acquisire gli argomenti del Governo al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CNEL e dell'ISTAT sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da COVID-19 nel mondo del lavoro ..... 136

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere ..... 136

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio ..... 136

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizione di rappresentanti del CNEL e dell'ISTAT sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da COVID-19 nel mondo del lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.25.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti,**

**C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.55.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizione di rappresentanti dell'UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Rosaria Iardino, presidente della Fondazione *The Bridge* ..... 137

Barbara Suligoi, direttore del Centro operativo AIDS del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità; Mario Umberto Mondelli, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Pavia e direttore del Dipartimento di Malattie infettive IRCCS Policlinico San Matteo; Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità operativa complessa Malattie infettive IRCCS Ca' Granda; Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria, responsabile Area funzionale di Malattie infettive pediatriche presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II » ..... 138

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana Medici di medicina generale (FIMMG), della Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA), di Assofarm e di *Pharmaceutical Group of the European Union* (PGEU) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 138

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Doc. CCLXIII, n. 1 (*Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio*) ..... 138

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 141

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « In-**

**terventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».**

**Rosaria Iardino, presidente della Fondazione *The Bridge*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

Barbara Suligoi, direttore del Centro operativo AIDS del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità; Mario Umberto Mondelli, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Pavia e direttore del Dipartimento di Malattie infettive IRCCS Policlinico San Matteo; Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità operativa complessa Malattie infettive IRCCS Ca' Granda; Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria, responsabile Area funzionale di Malattie infettive pediatriche presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

#### La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana Medici di medicina generale (FIMMG), della Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA), di Assofarm e di *Pharmaceutical Group of the European Union* (PGEU).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Walter Marrocco, *responsabile scientifico della Federazione italiana Medici di medicina generale (FIMMG)*, Marco COSOLO, *presidente della Federazione nazio-*

*nale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA)*, Venanzio GIZZI, *presidente di Assofarm*, e Roberto TOBIA, *presidente del gruppo farmaceutico dell'Unione europea (PGEU)*, tutti intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Vito DE FILIPPO (PD) e Marcello GEMMATO (FDI).

Walter Marrocco, *responsabile scientifico della Federazione italiana Medici di medicina generale (FIMMG)*, Marco COSOLO, *presidente della Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA)*, Venanzio GIZZI, *presidente di Assofarm*, e Roberto TOBIA, *presidente del gruppo farmaceutico dell'Unione europea (PGEU)* tutti intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti formulati e svolgono ulteriori considerazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

#### La seduta comincia alle 14.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1).

Ricorda che, nell'ambito dell'esame della Relazione in oggetto, mercoledì 9 febbraio avrà luogo, congiuntamente con l'XI Commissione, l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, e che martedì 15 febbraio avrà luogo l'audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, in merito al tema della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Versace, per lo svolgimento della sua relazione.

Giuseppina VERSACE (FI), *relatrice*, ricorda che il documento in esame costituisce la prima Relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concernente in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento. Nel documento si precisa che, a partire dal 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile ed entro la fine di settembre e che, di conseguenza, ciascuna relazione recherà sia le indicazioni conclusive sulla rata semestrale di finanziamento oggetto della precedente rendicontazione (effettuata alla Commissione europea) sia lo stato di avanzamento degli interventi oggetto della successiva rata semestrale.

Ricorda brevemente che le risorse destinate all'Italia nell'ambito del *Recovery and resilience facility* (RRF), di cui il PNRR pianifica l'attuazione, ammontano a 191,5 miliardi, di cui 68,9 miliardi di contributi europei a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti. A tale ammontare di risorse si aggiungono gli stanziamenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) per 30,6 miliardi, destinati a finanziare interventi complementari rispetto a

quelli finanziabili con il RRF, nonché gli altri fondi europei che compongono il *Next Generation EU* (NGEU), tra cui il principale è costituito dal *React-EU*, che finanzia interventi ulteriori per un ammontare pari a 13 miliardi. Nell'ambito del PNRR viene quindi programmato l'impiego di un ammontare complessivo di risorse pari a circa 235 miliardi, destinati alla realizzazione di 134 investimenti e 63 riforme, funzionali al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi (*milestones e targets*) indicati nello stesso documento.

Tali traguardi e obiettivi si distribuiscono tra le sei Missioni di cui si compone il Piano, che si articolano a loro volta intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e a tre priorità trasversali (parità di genere; miglioramento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno).

Il raggiungimento dei predetti traguardi e obiettivi, periodicamente monitorato mediante relazioni governative di cui quella in esame rappresenta il primo esempio, costituisce il presupposto necessario per l'ottenimento dei 191,5 miliardi del RRF sopra ricordati.

Ricorda che l'erogazione di tale ammontare di risorse è prevista in 10 rate semestrali. La prima rata semestrale, relativa quindi al 2021, consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi; da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia; l'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro. Secondo quanto rappresentato dalla relazione in esame, l'Italia ha conseguito tutti gli obiettivi e traguardi richiesti entro i termini prefissati.

Tra gli interventi attuati nel corso del 2021 per i settori di competenza della XII Commissione, la Relazione richiama, in primo luogo, nell'ambito del paragrafo 4.2 dedicato agli « obiettivi trasversali: disuguaglianze e fragilità », l'approvazione della legge quadro sulle disabilità (M5C2-1), di

titolarità del Ministro per le disabilità. Con quest'intervento, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, s'intende dotare il Paese del primo intervento normativo sistematico sulla materia.

Nel quadro degli strumenti finalizzati al sostegno ai soggetti più fragili si richiama, inoltre, il traguardo, nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferito all'adozione del Piano operativo relativo all'investimento per il sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani (M5C2-5). Il Piano definisce i requisiti dei progetti che dovranno essere presentati dagli enti locali, indicando quattro dimensioni di intervento: sostegno ai genitori di minori fino a 17 anni; sostegno all'autonomia degli anziani; servizi a domicilio per gli anziani e sostegno agli assistenti sociali. Nella Relazione si afferma che il traguardo della rata di dicembre 2021 è il primo passo per la realizzazione dell'investimento per il sostegno alle persone vulnerabili (M2C2 – Investimento 1.1), a sua volta strettamente connesso con l'adozione della legge quadro sul sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti (M5C2 – Riforma 1.2), prevista dal PNRR per il 2023.

Nel paragrafo 4.7, relativo alla sanità e all'emergenza pandemica, si richiama il traguardo, di competenza del Ministero della salute, relativo all'adozione del Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica, segnalando che il processo è volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere, con l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva (M6C2-4).

La Relazione in esame, oltre a dare conto degli obiettivi e dei traguardi raggiunti nel 2021, ricorda i principali risultati attesi per il 2022, che ammontano a complessivi 104 interventi (17 obiettivi e 87 traguardi), di cui 48 da attuare nel primo semestre. Dei 104 risultati attesi per il 2022, ben 66 sono costituiti da riforme, delle quali 23 richiedono atti legislativi e 43 richiedono atti normativi secondari (in alcuni casi previo parere parlamentare), con

una notevole concentrazione nel secondo semestre del 2022.

Fa presente che il documento si chiude con le schede di sintesi delle attività delle amministrazioni titolari di misure del PNRR e le iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022.

Per quanto concerne il Ministero della salute, la Relazione segnala che il 16 dicembre scorso è stato discusso in Conferenza Stato-regioni lo schema di decreto del Ministro della salute recante la ripartizione delle risorse destinate alle regioni per i progetti del PNRR e del PNC. Il punto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, è stato rinviato e sarà trattato nella prossima Conferenza Stato-regioni del 12 gennaio 2022. Lo schema di decreto prevede che ciascuna regione definisca il proprio piano operativo contenente piani di azione volti al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* entro il 28 febbraio 2022. Lo stesso schema di decreto indica, inoltre, il 31 maggio 2022 come termine entro il quale sottoscrivere il Contratto istituzionale di sviluppo.

Per la misura M6C1 – Riforma 1.1, Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, viene evidenziato che il Ministero, in collaborazione con le regioni, ha effettuato un lavoro di istruttoria e preparazione, al fine di garantire l'emanazione e l'entrata in vigore della riforma entro il 30 giugno 2022. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle regioni, coordinato da Agenas. L'Agenas ha trasmesso al Ministero della salute la relazione tecnica recante una prima proposta di schema di riforma dell'assistenza territoriale. Tale proposta è in corso di approfondimento da parte delle competenti direzioni del Ministero per la successiva trasmissione in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'acquisizione dell'intesa.

In relazione alla misura M6C1 – Investimento 1.2, Casa come primo luogo di cura e telemedicina, il documento riporta che è stato concluso il ciclo di incontri finalizzato ad una prima ricognizione dei progetti. Entro il 28 febbraio 2022 ciascuna regione definirà il proprio piano operativo. All'interno del gruppo di lavoro Telemedi-

cina è stato costituito il sottogruppo di lavoro per la definizione delle linee guida dell'assistenza domiciliare.

Passando alla seconda componente della Missione del PNRR relativa alla salute, il documento, per la misura M6C2 – Investimento 2.2, Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, ricorda, tra l'altro, che nel luglio 2021 è stato determinato il numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020-23, sono stati assegnati i contratti di formazione medica specialistica alle diverse tipologie di specializzazione e il Ministero dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della salute, ha assegnato i contratti ai singoli atenei. Con riferimento alle borse di studio per la medicina generale, la Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preventivamente definito il fabbisogno formativo regionale di medici di medicina generale per il triennio 2021-2024 e ha comunicato il riparto tra le regioni dei 900 posti aggiuntivi per il corso di formazione specifica in medicina generale. Nel novembre 2021 sono state assegnate alle regioni le risorse per il finanziamento delle borse di studio aggiuntive per il primo ciclo formativo del triennio 2021-2024. Il concorso nazionale per accedere ai corsi regionali di formazione specifica in medicina generale si svolgerà nel febbraio 2022.

Per quanto riguarda la scheda relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla misura M5C2 – Riforma 2, Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, la Relazione segnala che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 120 del 26 maggio 2021 è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato della definizione della legge quadro, che rafforza le azioni a favore degli anziani non autosufficienti, che dovrà entrare in vigore entro il secondo trimestre dell'anno 2023. Alcune indicazioni contenute nella bozza di legge quadro sono state anticipate nel disegno di legge di bilancio per il 2022 per l'introduzione degli interventi più urgenti e dei primi livelli essenziali delle prestazioni in

ambito sociale (LEPS) per le persone e per gli anziani non autosufficienti, insieme ad altri LEPS che riguardano i servizi sociali territoriali, al fine di consolidare un primo nucleo di previsioni normative che favoriscano l'effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati.

Nella scheda di competenza del Ministro per le pari opportunità e la famiglia si dà conto, nell'ambito della misura M5C1 – Investimento 2, del lavoro preliminare finalizzato all'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere, con uno stanziamento previsto pari a 10 milioni di euro. In tale ambito è stato istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consigliera di parità.

Per quanto concerne la scheda relativa al Ministro per le disabilità, che peraltro non dispone di risorse proprie nell'ambito di questa fase di attuazione del PNRR, all'interno della misura M5C2 – Riforma 1.1, si dichiara che per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge quadro sulla disabilità si procederà – come già avvenuto per la definizione del disegno di legge delega – all'attivazione di tavoli tecnici di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni e *stakeholder* coinvolti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 febbraio 2022. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 Bendinelli e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge in materia di disciplina del volo da diporto o sportivo (C. 2493 Bendinelli e abb.), risultante dalle proposte emendative approvate, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione.

Fa presente che il provvedimento in esame si compone di 15 articoli e due allegati. Esso si fonda sul principio, affermato nell'articolo 1, che la disciplina del volo da diporto o sportivo si basa sul principio della sicurezza.

Le competenze della Commissione Affari sociali sul provvedimento in esame appaiono circoscritte e afferenti alle sole disposizioni recate dal Capo II, relative alle sanzioni.

In particolare, l'articolo 10 dispone che il pilota che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni nell'uso degli spazi aerei o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione, ove richiesta, ovvero chiunque svolga attività di volo sugli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, o dopo la sua scadenza, è soggetto alla sanzione amministra-

tiva pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

Il successivo articolo 12 disciplina le sanzioni interdittive, prevedendo che per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi, l'Aero Club d'Italia, nell'ambito delle funzioni a esso attribuite, applica le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle licenze, abilitazioni, certificazioni e attestati, per una serie di fattispecie indicate nell'allegato 2. In particolare, al punto 7) del predetto allegato è incluso l'esercizio delle attività connesse alla licenza o all'abilitazione sotto l'effetto di alcol, di sostanze psicotrope o di stupefacenti, con una sospensione da uno a due anni.

Infine, l'articolo 14 dispone la revoca delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati, tra l'altro, in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti.

Anche alla luce delle limitate competenze della Commissione sul provvedimento in esame, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 143

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 (*Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) ..... 143

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ..... 148

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

#### La seduta comincia alle 13.45.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Doc. CCLXIII n. 1.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione si accinge ad esaminare la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentata al Parlamento lo scorso 24 dicembre e trasmessa alle Commissioni. Avverte, infine che, al termine dell'esame, la Commissione, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, del Regolamento, potrà eventualmente votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Illustra quindi il provvedimento limitatamente alle parti di competenza della XIII Commissione.

A tale riguardo, rammenta preliminarmente che la *governance* per la gestione delle diverse fasi del PNRR è basata su una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte. La Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Presidente del Consiglio, rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano. Alla Cabina partecipano: i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti, in ra-

gione delle tematiche affrontate; i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza delle regioni e delle province autonome; il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, quando sono esaminate questioni di rispettiva competenza.

Ricorda quindi che la disciplina della *governance* del PNRR prevede che la Cabina di regia trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso. La medesima relazione è trasmessa, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica del PNRR, alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La relazione deve dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e dei risultati raggiunti e indicare eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Su richiesta delle Commissioni parlamentari, la relazione riporta gli elementi utili a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. Essa presta particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il documento in esame quindi è la prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata.

A partire dall'anno 2022, le Relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre. Questa scelta è conforme anche

al calendario previsto per il monitoraggio dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in sede europea.

Ciò premesso, rileva che il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (*Do No Significant Harm - DNSH*), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali.

Le riforme e gli investimenti previsti nel Piano sono complementari. Gli investimenti permettono l'attuazione delle riforme grazie, ad esempio, al rafforzamento delle infrastrutture. Le riforme permettono la realizzazione degli investimenti poiché migliorano il contesto istituzionale. Il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026. Tutte le misure del Piano (sia gli investimenti che le riforme) sono accompagnate da un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare – condizione per l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione.

Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*.

Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura.

I *target* (o obiettivi) sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico, come i chilometri



di ferrovie costruiti; oppure di impatto delle politiche pubbliche, come l'incremento del tasso di natalità.

Il termine fissato dal PNRR per la prima rata da rendicontare alle istituzioni europee è il 31 dicembre 2021. Le risorse saranno erogate solo in seguito alla verifica del raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata, di cui 27 sono connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti. Il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi non è solo legato esclusivamente all'approvazione degli atti o provvedimenti normativi di natura primaria e secondaria, ma anche alla loro corrispondenza rispetto all'obiettivo ultimo che il singolo investimento o riforma si prefigge di raggiungere.

Secondo quanto riportato nella Relazione in esame l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire tutti i 51 traguardi e obiettivi entro il 31 dicembre e invierà entro l'anno alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro. I traguardi e gli obiettivi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 prevedono l'adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi, contenenti indicazioni spesso propedeutiche alla realizzazione degli impegni per le scadenze delle rate future. Il loro conseguimento è una prima importante dimostrazione della capacità del Paese di attivare i processi di riforma e di investimento previsti dal Piano.

Nell'ambito delle principali iniziative di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intraprese per le scadenze successive al 2021, segnala, in particolare i seguenti progetti:

Con riferimento a M2C1 – Investimento 2.1. Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (800 milioni) evidenzia che la misura si propone di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti agroalimentari, migliorando la capacità di stoccaggio delle materie prime agricole e l'accessibilità economica delle imprese ai servizi interportuali e di snodo nonché la capacità logistica dei mercati all'ingrosso. Mira, quindi, a colmare il forte deficit

infrastrutturale del Paese Italia garantendo un sistema logistico efficiente e sostenibile nei settori di riferimento.

Le attività si declineranno, pertanto, in progetti che garantiscano un sistema logistico efficiente e sostenibile attraverso lo sviluppo di sistemi e processi produttivi innovativi in grado di ridurre la generazione di sprechi alimentari e di incentivare una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento.

Entro il 31 dicembre 2021 si concluderà la consultazione tecnica per individuare le tematiche e gli ambiti di intervento da finanziare e definire uno o più regimi di aiuti. Entro il primo trimestre 2022 è prevista l'emissione del bando per la selezione dei programmi di investimento per l'implementazione del piano logistico per l'agroalimentare, con pubblicazione della graduatoria finale entro la fine del quarto trimestre 2022. La concessione dei finanziamenti dei programmi di investimento per l'implementazione del piano logistico per l'agroalimentare è prevista entro il primo trimestre 2023.

A favore della misura, che si pone nell'ambito della più ampia Missione 2 (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*), componente 2.1 (*Agricoltura sostenibile ed economia circolare*), è destinato un importo pari a 800 milioni di euro.

Con riferimento a M2C1 – Investimento 2.2. Parco agrisolare (1.500 milioni) segnala che l'investimento mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore e contribuire al benessere degli animali.

La misura si propone di incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq, con una potenza installata di circa 0,43 GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento, con la rimozione dell'eternit

e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione.

È in corso di definizione l'iter tecnico-procedurale, ai fini della predisposizione di quanto necessario all'attuazione. Entro il 31 marzo 2022 sarà pubblicato l'invito a presentare proposte per i programmi di investimento per l'installazione di pannelli di energia solare, sfruttando le superfici utili degli edifici di produzione agricola e agro-industriale, a seguito delle interlocuzioni con gli enti pubblici interessati, per conseguire il traguardo di T4 2022 relativo all'assegnazione ai beneficiari individuati di almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie totali.

A favore della misura, che si pone nell'ambito della più ampia Missione 2 (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*), componente 2.1 (*Agricoltura sostenibile ed economia circolare*) per migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche e ambientali, è destinato un importo pari a 1.5 miliardi di euro.

Con riferimento a M2C1 – Investimento 2.3. Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare (500 milioni) segnala che la misura mira a sostenere, attraverso contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli con introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (per esempio, riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40 per cento a seconda dei casi applicativi) e di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni (di circa il 95 per cento passando da Euro 1 – caratteristica di circa l'80 per cento dell'attuale parco automezzi – a Euro 5).

La misura consente di ridurre largamente le emissioni di GHG, sostenendo la diffusione di macchinari e veicoli e macchine fuoristrada agricoli e forestali caratterizzati da un più basso impatto ambientale, introducendo (come specificato anche nel DNSH) un meccanismo di prioritizzazione nella selezione dei beneficiari a zero emissioni. Inoltre, è in corso una trattativa con la Commissione europea per incenti-

vare i veicoli e macchine fuoristrada, agricoli e forestali, a basse emissioni o emissioni Stage V. Inoltre, in ottica di economia circolare, l'investimento include l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, di ridurre e/o eliminare la generazione di rifiuti e di favorire il riutilizzo a fini energetici. Tali obiettivi sono particolarmente rilevanti nel processo di trasformazione dell'olio d'oliva, settore strategico per l'industria agroalimentare italiana, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un calo significativo.

L'investimento consentirà quindi di ridurre l'inquinamento sostenendo l'utilizzo di trattori intelligenti e macchine agricole di precisione dotate di sistemi di distribuzione, capaci, tra l'altro, di diminuire il consumo di pesticidi e fertilizzanti attraverso dispositivi che ne minimizzano la dispersione nell'ambiente. Nel caso dei frantoi, la riduzione delle emissioni è assicurata dall'utilizzo di macchine innovative con sistema di estrazione a due o tre fasi.

Al riguardo segnala una *milestone* al quarto trimestre 2024, con il raggiungimento di 10.000 beneficiari della misura. Il *target* finale è il raggiungimento di una soglia di 15.000 beneficiari entro T2 2026.

A favore della misura, che si pone nell'ambito della più ampia Missione 2 (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*), è destinato un importo pari a 500 milioni di euro, così suddivisi:

100 milioni di euro per l'ammodernamento dei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva;

400 milioni di euro per l'innovazione della meccanizzazione del settore agricolo, in particolare dei veicoli e macchine fuoristrada agricoli e forestali, e le tecnologie per l'agricoltura di precisione.

Si prevede la pubblicazione di un primo bando relativo all'ammodernamento dei frantoi oleari entro il primo trimestre 2022 e la pubblicazione di un secondo bando, relativo alla generale meccanizzazione del

settore agricolo, entro il primo trimestre 2023.

Con riferimento a M2C4 – Investimento 4.3. Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche (880 milioni) evidenzia che la misura riguarda interventi per un uso efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura, con investimenti aventi l'obiettivo di aumentare la resilienza dell'agrosistema irriguo agli eventi climatici estremi (con particolare riguardo agli eventi siccitosi), di migliorare la gestione della risorsa idrica, riducendo le perdite e favorendo la misurazione e il monitoraggio degli usi sulle reti collettive (attraverso l'installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo). Nello specifico, la misurazione e il monitoraggio sono un presupposto fondamentale per la quantificazione dell'acqua effettivamente utilizzata e per scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali.

La misura è quindi rivolta agli enti irrigui e saranno finanziati interventi infrastrutturali sulle reti e sugli impianti irrigui e sui relativi sistemi di digitalizzazione e monitoraggio consistenti in:

riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a più alta efficienza;

adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite;

installazione di tecnologie per uso efficiente delle risorse idriche, quali misuratori e telecontrollo.

Con riferimento alle *milestone* previste, segnala:

entro il terzo trimestre 2022, l'emanazione dei decreti di concessione dei finanziamenti;

una seconda *milestone* alla fine del 2023 (M2C4-33), con l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici riferiti agli interventi finanziati; tale *milestone* ha valenza europea e sarà quindi inserito nell'*Annex I* degli *Operational Arrangements*.

Inoltre, è previsto il raggiungimento dei seguenti *target*:

incrementare la percentuale di fonti di prelievo con portata > 100 l/s dotate di misuratori dall'attuale 24 per cento al 29 per cento entro dicembre 2024 e dal 29 per cento al 40 per cento entro T1 2026;

incrementare l'area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi dall'8 per cento recentemente conseguito mediante i programmi di investimento ministeriali (PSRN e FSC) 15 per cento entro T1 2024(M2C4-35) e almeno il 29 per cento entro T1 2026 (M2C4-35 bis).

La misura si focalizza sugli interventi tesi ad un uso efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura, realizzabili nel breve-medio periodo ad integrazione ed accompagnamento all'efficientamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, dighe e invasi, grandi derivazioni) promosse dalle altre Amministrazioni, per favorire il migliore utilizzo delle risorse rese disponibili da tali grandi opere. A suo favore è destinato un importo pari 880 milioni di euro, di cui 520 milioni riservati a nuovi progetti e 360 milioni a coprire il finanziamento di progetti in essere con fondi nazionali.

Nel settembre 2021 sono stati individuati i progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento e nel novembre 2021 è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento. A fine novembre, quale attività propedeutica al finanziamento delle opere, è stata richiesta la trasmissione degli elaborati progettuali collocati in posizione utile al finanziamento, ai fini dell'istruttoria avente ad oggetto la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione adottati dal Ministero.

Ricorda, inoltre, che oltre alle risorse contenute nel PNNR per il settore agricolo sono previsti anche 1,2 miliardi di euro a valere sul Piano nazionale complementare al PNNR.

In particolare è previsto un intervento di rafforzamento dei contratti di filiera e di

distretto per il settore agroalimentare che vengono estesi anche ai settori della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura, della floricoltura e del vivaismo, permettendo il finanziamento di programmi di investimento.

Infatti, la misura si struttura in due distinte procedure:

(i) scorrimento della graduatoria dei progetti già presenti nell'ambito del IV Bando 2015/2020 « Contratti di filiera e di distretto » nel settore agroalimentare;

(ii) emanazione nuovi bandi per tutti i settori.

La sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto ha l'obiettivo generale di finanziare programmi di investimento sostenibili dal punto di vista ambientale e innovativi dal punto di vista tecnologico e, rispetto al singolo settore, hanno i seguenti specifici obiettivi:

nel settore agroalimentare: ridurre le emissioni di gas serra, lo spreco alimentare e l'uso di pesticidi e antimicrobici, migliorare l'efficienza energetica e aumentare la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili;

nel settore della pesca e dell'acquacoltura: aumentare la sostenibilità ecologica dei processi e del prodotto in coerenza con le strategie comunitarie di settore e con la « crescita blu »;

nel settore forestale: favorire l'uso efficiente delle risorse forestali, potenziando l'aggregazione e l'associazionismo imprenditoriale per la creazione di progetti integrati;

nel settore floricoltura e florovivaismo: promuovere la produzione arborea e forestale autoctona e certificata, l'ammmodernamento delle serre obsolete ed inefficienti dal punto di vista energetico e dei relativi sistemi di riscaldamento.

Con riferimento alle *milestone* previste, segnala:

una prima *milestone* al quarto trimestre 2021 con l'adozione del decreto mini-

steriale per la definizione e pubblicazione del nuovo bando per il settore agroalimentare e con la definizione del regime di aiuti per altri settori (pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo);

una seconda *milestone* al primo trimestre 2023 con l'approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari per il settore agroalimentare;

una quarta *milestone* al secondo trimestre 2023 con l'approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari degli altri settori (diversi da agroalimentare) e con la sottoscrizione di nuovi contratti di filiera e di distretto.

Il *target* finale prevede la sottoscrizione di 46 nuovi contratti.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando alla Commissione che, nell'ambito dell'attività conoscitiva dedicata all'esame del documento in titolo, nella giornata di domani è previsto lo svolgimento dell'audizione del ministro Stefano Patuanelli in congiunta con la Commissione Agricoltura del Senato mentre la prossima settimana si svolgerà l'audizione del ministro Cingolani, in congiunta con le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera dei deputati.

**La seduta termina alle 13.55.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 8 febbraio 2022.*

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.**

**C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	151
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	152

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**  
(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*), sottolinea come il provvedimento in esame costituisca un punto avanzato di equilibrio tra i diversi orientamenti presenti in Parlamento in merito alle politiche dell'immigrazione. Il provvedimento mira infatti, da una parte, a facilitare la permanenza regolare nel Paese di donne vittime di reati

quali il matrimonio forzato, dall'altra a rendere al contempo più agevoli le procedure di espulsione degli immigrati extracomunitari che abbiano costretto le donne a contrarre tali matrimoni. Si tratta pertanto di un punto di incontro equilibrato tra opposti orientamenti politici, sul quale auspica un voto unanime della Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea l'importanza dell'atto in esame

diretto a riconoscere anche nel nostro Paese, sanando un vulnus presente nella normativa nazionale, un principio affermato a livello internazionale e già adottato da altri Paesi europei, volto a impedire matrimoni forzati e precoci.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3434 Governo: «DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

preso atto, in particolare, che:

l'articolo 1, prevede l'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con certificato verde COVID-19 «rafforzato» con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni, in mancanza del quale i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati, mentre l'articolo 2 estende il medesimo obbligo al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (fatte salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche);

l'articolo 3 amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali è richiesta la certificazione verde «non rafforzata» (pubblici uffici, servizi postali, ban-

cari e finanziari, determinate attività commerciali, colloqui con i detenuti);

l'articolo 5 dispone, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica, autorizzando a tal fine una spesa di 92.505.000 euro;

ricordato che l'articolo 4, recante specifiche disposizioni per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo, è stato soppresso ad opera dell'articolo 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;

considerato che non si ravvisano criticità sotto il profilo della compatibilità del provvedimento con la normativa europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (C. 3200 Ascari).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 3200 Ascari, recante: « Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio »;

tenuto conto che la proposta di legge, composta di un unico articolo con un unico comma, include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

considerato che l'inserimento della fattispecie del reato di matrimonio forzato tra quelle che consentono il rilascio del permesso di soggiorno alle relative vittime comporterà, simmetricamente, che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1 del citato articolo 18-bis – tra cui rientrerà il reato di matrimonio di forzato –, commessi in ambito di violenza domestica, possano essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico dell'immigrazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato della Rai ( <i>Svolgimento</i> ) .....	153
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	154
ALLEGATO ( <i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 441/2064)</i> ) .....	155

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.*

#### **La seduta comincia alle 13.05.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e,

successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione dell'Amministratore delegato della Rai.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione all'ordine del giorno potrà essere utile per approfondire, come già anticipato nella lettera condivisa dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione e trasmessa il 7 dicembre 2021 all'Amministratore delegato, per trattare la questione dell'eliminazione delle edizioni notturne dei Telegiornali regionali, oggetto tra l'altro dell'audizione con il segretario dell'Usigrai del 20 gennaio scorso. Sempre su questa tematica, la Commissione si è riservata un'apposita iniziativa, mediante la pre-

disposizione di un atto di indirizzo sul mantenimento di uno spazio informativo notturno dei telegiornali regionali, che verrà esaminato in una delle prossime sedute e del quale si provvederà a inviare una bozza.

Ricorda inoltre che scade oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di risoluzione su un'equilibrata rappresentazione dell'emergenza pandemica da parte del Servizio pubblico.

Infine, avverte che è in corso di elaborazione una bozza di documento conclusivo, a cura sua e dell'onorevole Romano, sull'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo. Tale documento sarà in tempi brevi reso disponibile ai commissari per raccogliere ogni contributo e suggerimento utili.

Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al dottor Fuortes per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor FUORTES svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i deputati FORNARO (LEU), CARELLI (CI) e Andrea ROMANO (PD), la senatrice FEDELI (PD), il deputato MOLLICONE (FDI), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato RUGGIERI (FI), il senatore DI NICOLA (M5S), i deputati CAPITANIO (Lega) e ANZALDI (IV), il senatore FARAONE (IV-PSI), le senatrici DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) e GALLONE (FIBP-UDC), il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), la deputata FLATI (M5S) e il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az).

Interviene in replica l'amministratore delegato della Rai, dottor Carlo FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### **Sulla pubblicazione dei quesiti.**

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 441/2064 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 441/2064).**

ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai — Premesso che:

nell'ambito di un'inchiesta dedicata agli sprechi in Rai, « Striscia la notizia » su Canale 5 ha intervistato un testimone con volto oscurato qualificato come « programmatista regista da 20 anni in molte trasmissioni Rai », dipendente interno a tempo indeterminato del servizio pubblico di cui la trasmissione dichiara di conoscere le generalità;

nel corso dell'intervista, il testimone ha dichiarato che nella sua condizione di « programmatista regista » ci sarebbero in Rai circa un migliaio di dipendenti, ai quali però in sostanza non verrebbero affidate mansioni, a vantaggio invece di esterni che verrebbero assunti su indicazione politica, in certi casi anche con contratto « artistico » stipulato con compensi ampiamente discrezionali. In pratica ci sarebbero centinaia di interni lasciati senza alcun incarico, mentre si moltiplicherebbero le assunzioni esterne per svolgere quelle stesse mansioni. Entrando nello specifico, il testimone ha fatto l'esempio di « La Vita in diretta » e di « Storie italiane » su Rai1, dove « il 90% degli inviati » sarebbe costituito da personale esterno;

il testimone ha inoltre dichiarato che non ci sarebbe alcun controllo sugli straordinari, che verrebbero « sempre riconosciuti » indipendentemente dalla loro utilità aziendale e necessità reale, perché « nessuno controlla ». Il testimone ha dichiarato: « Molti colleghi rimangono in sede perché vanno a raggiungere un monte ore che gli permette di raggiungere questi straordinari, nessuno controlla »;

si chiede di sapere:

se risponde al vero che in Rai ci siano circa un migliaio di dipendenti interni con la qualifica di « programmisti

registi » lasciati in gran parte senza mansione, a vantaggio di assunzioni esterne;

quanti sono i dipendenti interni ed esterni che lavorano nelle trasmissioni come programmisti, autori e collaboratori a vario titolo;

se risponde al vero che gli straordinari per i dipendenti siano sempre riconosciuti, indipendentemente da una valutazione aziendale sulla loro reale necessità;

a quanto ammontano le ore di straordinario totali riconosciute nel 2021 ai dipendenti e se esista una disposizione aziendale specifica che ne regoli l'autorizzazione. (441/2064)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni competenti.*

*In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che la figura del c.d. programmatista regista è una figura professionale caratteristica della contrattazione collettiva del settore radiotelevisivo, di natura impiegatizia subordinata e, secondo quanto indicato nella mansione, può svolgere diverse attività connesse alla realizzazione di programmi radiofonici e/o televisivi, quali ad esempio regista, autore, produttore esecutivo, curatore, casting, ma anche attività di tipo amministrativo.*

*Le Reti decidono nell'ambito della propria attività produttiva e della propria autonomia editoriale — in base alle necessità di volta in volta individuate — di quali figure professionali avvalersi, utilizzando le risorse interne e avvalendosi di collaboratori esterni nei casi di esigenze specifiche che non è possibile soddisfare con personale interno, come ad esempio figure professionali specializzate in determinate materie (autori, esperti, ecc.).*

*Tutto ciò premesso, si sottolinea che le figure dei programmisti registi non sono*

comparabili con quelle dei collaboratori esterni utilizzati nella realizzazione dei programmi, in quanto differiscono sia per competenze, e quindi mansioni, che per tipologia del rapporto contrattuale instaurato con Rai (in primis di tipo subordinato per i programmisti registi e di lavoro autonomo per i collaboratori esterni).

In termini numerici, per l'anno 2021, i programmisti registi che hanno lavorato specificamente alla realizzazione delle produzioni televisive sono stati circa 900: si tratta del personale impiegato direttamente nei programmi dei palinsesti di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e dei Canali specializzati. I collaboratori esterni utilizzati per attività connesse a produzioni televisive hanno invece contratti la cui durata varia da una settimana, a un mese, alla intera durata del programma. Pertanto, in assenza di omogeneità dei dati, per consentire comunque una comparazione con il personale interno in termini di durata dell'impegno, il numero di contratti di col-

laborazione da considerare produce un volume di circa 220 unità anno equivalenti.

Infine, sul tema degli straordinari corrisposti ai programmisti registi, occorre sottolineare che, trattandosi di una prestazione a carattere straordinario, non può essere disciplinata da una circolare o da un regolamento. Per ciascuna Direzione/Rete l'autorizzazione a prestare servizio oltre l'orario canonico è rimessa ai responsabili, in relazione alle specifiche esigenze produttive e/o a impreviste emergenze che possano verificarsi. Ciò premesso, il monte ore straordinario relativo ai programmisti registi impiegati direttamente nei programmi dei palinsesti del 2021 è di circa 84.000 ore complessive, con una prestazione media individuale quindi di circa 2 ore a settimana in orario straordinario. Il dato ovviamente tiene conto della collocazione in palinsesto di programmi realizzati in diretta e quindi della necessità di prestare l'attività lavorativa oltre l'orario canonico (mattutino/serale/notturno) e/o in giornate festive.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza  
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.31 alle 13.53.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, On. Luigi Di Maio	158
Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 .....	158
Esame dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 .....	158

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 10.35.**

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, On. Luigi Di Maio.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, On. Luigi DI MAIO il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI) e DIENI (M5S).

Il Ministro Luigi DI MAIO, ha quindi svolto l'intervento di replica.

**Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale in titolo.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, prosegue nella illustrazione delle tematiche e dei contenuti della relazione.

Intervengono, per alcune considerazioni ed osservazioni, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Esame dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022.**

Il PRESIDENTE illustra lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 12.35.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 159

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Audizione, in videoconferenza, di Adriana Nicolina Rosaria Cogode, Prefetto di Prato (*Svolgimento e conclusione*) ..... 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 160

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

##### **La seduta comincia alle 20.05.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avverte che è intervenuta l'intesa dei Presidenti dei due rami del

Parlamento sull'opportunità di deliberare la proroga al 30 giugno 2022 del termine, scaduto il 31 dicembre scorso, per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

Ricorda che la richiesta di proroga è stata motivata dall'impossibilità di completare il programma dell'indagine conoscitiva in ragione, da un lato, di limitazioni logistiche, soprattutto per lo svolgimento di missioni, e di rallentamenti derivanti dal perdurare dell'emergenza pandemica, nonché delle consuete difficoltà legate all'andamento dei lavori nelle due Assemblee.

Dall'altro lato, le prospettive di una riforma complessiva dell'Accordo di Schengen, connesse alle proposte presentate dalla Commissione europea e da ultimo dalla presidenza di turno francese dell'Unione europea, evidenziano – in coerenza con il programma dell'indagine conoscitiva – l'opportunità di approfondire il percorso istruttorio in modo più mirato sui profili di

attualità della disciplina in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nell'Area Schengen, valutando le modalità applicative dei nuovi indirizzi europei in materia, anche alla luce di eventuali specifici casi concreti.

Pone, quindi, in votazione la deliberazione in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il Comitato delibera la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2022.

### **La seduta termina alle 20.10.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

### **La seduta comincia alle 20.15.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.**

**Audizione, in videoconferenza, di Adriana Nicolina Rosaria Cogode, Prefetto di Prato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Adriana Nicolina Rosaria COGODE, *Prefetto di Prato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, *presidente*, il deputato Giorgio SILLI (CI) e i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az).

Adriana Nicolina Rosaria COGODE, *Prefetto di Prato*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

### **La seduta termina alle 21.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.30 alle 21.40.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	161
Audizione della dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del Comune di Pistoia .....	161

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente VESCOVI. — Interviene la dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del Comune di Pistoia.*

#### **La seduta comincia alle 10.50.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web-tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione even-

tuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

#### **Audizione della dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del Comune di Pistoia.**

La dottoressa POMPOSI svolge una relazione sulla sua esperienza presso la cooperativa «Il Forteto» con riferimento in particolare ai minori da lei seguiti.

*(I lavori procedono in seduta segreta dalle 10.55 alle 10.56, dalle 10.59 alle 11.02 e dalle 11.16 alle 11.17)*

Pongono quesiti il PRESIDENTE e la senatrice BOTTICI (M5S).

La dottoressa POMPOSI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 11.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda come l'Ufficio di Presidenza della Commissione abbia deliberato, a seguito della puntata di *Report*, trasmessa lunedì 13 dicembre 2021 su RAI3, di svolgere un approfondimento sulla vicenda della vendita di diamanti ai propri clienti da parte dei maggiori istituti di credito operanti sul territorio nazionale.

Introduce quindi l'audizione del dottor Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore generale della Banca d'Italia*, accompagnato dal dottor Mauro PARASCANDOLO, *Direttore Centrale del Dipartimento Vigilanza*, dalla dottoressa Angela BARBARO, *Capo del Servizio Comunicazione*, e dal dottor Gian Luca TREQUATTRINI, *Funzionario generale per le Relazioni istituzionali di vertice*, avvertendo che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione in parte libera e in parte segretata alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), Daniele PESCO (M5S), Elio LANNUTTI (MISTO) e Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (CI), ai quali risponde Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore generale della Banca d'Italia*.

Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore generale della Banca d'Italia*, chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

*(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dal dottor Signorini sia allegata al resoconto

stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente .....	164

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Comunicazioni della presidente.

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma delle audizioni per le prossime settimane.

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto di procedere all'esame degli esposti pervenuti richiedendo, per ciascuno di essi, alle autorità giudiziarie e ai servizi sociali territoriali competenti di trasmettere alla Commissione la documentazione rilevante ai fini di un loro corretto inquadramento. L'esame dei singoli esposti sarà poi delegato ai collaboratori e agli ufficiali di collegamento, secondo le rispettive competenze.

Comunica inoltre che:

il 27 gennaio 2022 il tenente colonnello D'Albore ha trasmesso gli esiti di indagine, riservati, su una società attiva nel settore dell'assistenza ai minori fuori famiglia;

il 28 gennaio 2022 l'onorevole Ascari ha inviato un elenco di comunità familiari per le quali si propone di svolgere attività di indagine;

il 31 gennaio 2022 il tenente colonnello Antro ha trasmesso gli esiti, riservati, dell'ispezione compiuta presso una comunità terapeutica del Piemonte;

il 2 febbraio 2022 il Direttore dell'Ausl Treviso II, ha inviato un compendio di documentazione, riservata, relativa ad un minore, successivamente integrata con ulteriore documentazione inviata il 4 febbraio 2022;

in data odierna il commissario capo Carlà ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, acquisita presso il Tribunale di Imperia.

Comunica infine che, dall'ultimo ufficio di presidenza, sono pervenuti undici esposti riservati e uno segreto, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Audizione di Valentino Fanti, dipendente <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Audizione di Lorenza Pieraccini, dipendente <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Comunicazioni del presidente .....	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166

#### COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

**La seduta comincia alle 10.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Valentino Fanti, dipendente *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Valentino Fanti, dipendente *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena, che

ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Valentino FANTI, *dipendente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Andrea ROSSI (PD) e Guglielmo PICCHI (LEGA), ai quali risponde Valentino FANTI, *dipendente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dottor Valentino Fanti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 11.**

**Audizione di Lorenza Pieraccini, dipendente *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Lorenza Pieraccini, dipendente *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Lorenza PIERACCINI, *dipendente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Guglielmo PICCHI (LEGA), ai quali risponde Lorenza PIERACCINI, *dipendente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Lorenza Pieraccini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni tenutesi il 15 e il 22 luglio 2021, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno, della collaborazione della dottoressa Patrizia Foiera e del dottor Michele Romano.

Comunico, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi il 12 gennaio

2022, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno, della collaborazione del dottor Carlo Nordio, del dottor Roberto Alfonso e del dottor Omar Mayta, e, nella riunione svoltasi il 19 gennaio 2022, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno, della collaborazione del dottor Isacco Giorgio Giustiniani.

Ricordo che le suddette collaborazioni saranno a tempo parziale e a titolo gratuito per la durata della legislatura.

Comunico, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi il 10 dicembre 2021, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno, della collaborazione a tempo parziale e per la durata della legislatura della professoressa Antonina Argo, del professore Vittorio Fineschi e del professore Roberto Testi, che sono incaricati di predisporre una relazione sui quesiti a contenuto medico-legale approvati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 dicembre 2021.

#### **La seduta termina alle 11.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.55 alle 12.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla tutela dei consumatori e degli utenti

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	167
Audizione di Nicola Zaccheo, Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti .....	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

*Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.*

#### **La seduta comincia alle 11.30.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **Audizione di Nicola Zaccheo, Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.**

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo.

Nicola ZACCHEO, *Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, svolge una

relazione sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Valentina BARZOTTI (M5S), Patrizia PRESTIPINO (PD), Carla GIULIANO (M5S), Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Salvatore CAIATA (FdI), Federica ZANELLA (Lega), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Nicola ZACCHEO, *Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, dichiara la sua piena disponibilità a rispondere ai quesiti posti in una seduta successiva.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 12.25.**

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sulla crisi tra Ucraina e Russia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2020 (Doc. XXVII, n. 27) .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati) di esperti della materia: Marco Bellezza, Paolo Benanti, Diletta Huyskes, Oreste Pollicino e Gianluca Rotondi .....	6
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
---	---

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Emendamenti C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7

## II Giustizia

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Emanuele Bilotti, professore ordinario di diritto privato presso l'Università europea di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	9
---	---

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	10
------------------------------------	----



Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	10
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e C. 2804 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	19
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .	25
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 3301 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	37
Sui lavori della Commissione .....	38

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso	
---	--

il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb. A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	42
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	42
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	84
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto 348.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto 349.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto 350.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto 351 ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350</i> ) .....	52
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema <i>Medium Advanced Air Defence System</i> (MAADS) per l'Aeronautica militare. Atto n. 340 (Rilievi alla	

IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	56
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma <i>Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC)</i> velivoli 4 <sup>a</sup> /5 <sup>a</sup> generazione. Atto n. 341 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	60
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Atto n. 342 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Atto n. 343 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	68
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo <i>Raiding Craft</i> disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Atto n. 344 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	70
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 345 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	76
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare. Atto n. 347 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	79
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	96
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	118

## SEDE CONSULTIVA:

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
DL 1/22: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

## AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	127
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, del sindaco di Borgo Mantovano, in qualità di Presidente Consorzio Comuni Oltrepò, Alberto Borsari e di rappresentanti della Provincia di Mantova .....	128
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	128
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	129
---	-----

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	130
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CNEL e dell'ISTAT sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da COVID-19 nel mondo del lavoro .....	136
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere .....	136
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio .....	136
---	-----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».	
--	--

Rosaria Iardino, presidente della Fondazione <i>The Bridge</i> .....	137
Barbara Suligoj, direttore del Centro operativo AIDS del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità; Mario Umberto Mondelli, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Pavia e direttore del Dipartimento di Malattie infettive IRCCS Policlinico San Matteo; Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità operativa complessa Malattie infettive IRCCS Ca' Granda; Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria, responsabile Area funzionale di Malattie infettive pediatriche presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II » .....	138
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana Medici di medicina generale (FIMMG), della Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA), di Assofarm e di <i>Pharmaceutical Group of the European Union</i> (PGEU) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	138
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	143
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato .....	148
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO 1</i> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	151
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO 2</i> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	152

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori .....	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato della Rai ( <i>Svolgimento</i> ) .....	153
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	154
ALLEGATO ( <i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 441/2064)</i> ) .....	155

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157
---	-----

## COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, On. Luigi Di Maio	158
Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 .....	158
Esame dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 .....	158

## COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	159
--	-----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione, in videoconferenza, di Adriana Nicolina Rosaria Cogode, Prefetto di Prato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori .....	161
Audizione della dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del Comune di Pistoia .....	161

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
-----------------------------------	-----

---

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente .....	164
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Audizione di Valentino Fanti, dipendente <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Audizione di Lorenza Pieraccini, dipendente <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Comunicazioni del presidente .....	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	167
Audizione di Nicola Zaccheo, Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti .....	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



PAGINA BIANCA



\*18SMC0173580\*